

Paolo Giannino - Piero Avallone

I minori stranieri

I/2004 I Quaderni della Fondazione



Fondazione
Banco di Napoli
per l'assistenza
all'infanzia

I Quaderni della Fondazione



PAOLO GIANNINO - PIERO AVALLONE

I minori stranieri

Dall'emarginazione all'integrazione

1
2004

PAOLO GIANNINO - PIERO AVALLONE

I minori stranieri

Dall'emarginazione all'integrazione

Prefazione
ROSA IERVOLINO RUSSO

1
2004

Prefazione

di ROSA IERVOLINO RUSSO*

Ogni paese che realmente voglia considerarsi civile deve confrontarsi oggi con il fenomeno dell'immigrazione e porre in essere strumenti e sistemi in grado di sviluppare solidarietà ed integrazione.

È una responsabilità che le società evolute hanno il dovere di assumersi verso le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, ma è al tempo stesso il frutto della consapevolezza che attraverso un'adeguata organizzazione dell'accoglienza, possiamo e dobbiamo contribuire alla crescita pacifica e multirazziale delle nostre città.

I figli dei nostri immigrati, bambini nati qui da noi, o strappati in tenerissima età alle loro terre spesso così diverse da noi per cultura e per abitudini di vita, sono sicuramente i cittadini ai quali dedicare uno sforzo di ospitalità più intenso, che possa preservarli dal rischio di dover crescere nell'emarginazione, nell'indigenza e nell'esclusione che colpiscono spesso gli immigrati in arrivo nel nostro paese.

A questi giovani cittadini di domani abbiamo il dovere di riservare un'attenzione molto particolare, per prevenire e colmare una diversità non solo culturale, ma anche un deficit emozionale ed affettivo, e scongiurare, prima che si verifichino, gli effetti devastanti che produrrebbe alla nostra comunità, oltre che alla loro stessa esistenza, un'infanzia negata e vissuta nel degrado e nell'indifferenza.

In questa prospettiva sono molto importanti iniziative editoriali come questa, che hanno il pregio di analizzare i fenomeni migratori nella loro dinamica più complessa mettendone in evidenza le problematiche vaste e laceranti.

Si tratta di un contributo importante, che può far riflettere quanti operano nelle istituzioni ed indurli ad intraprendere il cammino dell'inclusione sociale e della solidarietà.

*Sindaco di Napoli

I Quaderni della Fondazione preziosi strumenti di lavoro

di BRUNO COSENTINI*

È con grande soddisfazione che presento questo primo numero de "I Quaderni della Fondazione", nuovo "strumento di lavoro" che rappresenta il segno del profondo cambiamento intervenuto in questi anni del modo con cui la Fondazione intende adempiere al servizio che le è proprio di assistenza all'infanzia.

Da erogatore di prestazioni e di immediati aiuti materiali alle famiglie dei minori (vedi pagamento di rette per minori bisognosi con l'inserimento degli stessi in strutture convittuali), si è giunti, non senza travagli interni, che hanno rispecchiato anche la crisi del sistema assistenziale, a concepire l'assistenza come strumento che determina sviluppo di personalità e coscienza - conoscenza dei diritti.

Così la Fondazione si è posta come vera agenzia di tutela dei minori evidenziando i punti deboli e "scoperti" dei loro interessi.

Si è, così, affrontato il problema della inadempienza scolastica, del lavoro minorile, del disagio, del rapporto mezzi di comunicazione e minori e si sta anche tentando di intervenire, con la creazione di una comunità residenziale e di un centro polivalente, in un territorio scelto tra i più disagiati del napoletano.

Iniziative tutte che stanno portando la Fondazione ad essere interlocutore privilegiato di enti locali, istituzioni, cooperative sociali.

Anche questo volume pone attenzione ai più "afoni" tra gli "afoni": i minori stranieri.

Nel tentativo di fornire conoscenza della loro realtà e del modo per superare le condizioni di pregiudizio e disagio nei loro confronti si è voluto offrire alle istituzioni, e soprattutto alla società civile, un modo per far comprendere il loro essere bambini con dignità e pieno diritto di cittadinanza.

**Presidente Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia*

Lacerazione e disagio dell'identità

I fenomeni migratori, come è ormai visibilmente noto, hanno assunto proporzioni più che considerevoli e hanno determinato, con la loro crescita, un radicale cambiamento dell'atteggiamento nelle popolazioni riceventi.

Da quello di solidarietà e, per certi versi di simpatia, nei confronti degli immigrati, si è passati a quello dell'indifferenza per giungere, man mano che la percentuale di immigrati cresceva, a quello del rigetto.

Ancora embrionale nella società italiana è l'integrazione tra le diverse etnie che, invece, è già radicata in quei paesi, come la Francia o il Portogallo, dove l'antica storia coloniale ha da tempo determinato il pacifico convivere di etnie diverse.

Ed è a dir poco preoccupante che in un paese come l'Italia, che sino agli anni settanta vedeva ancora emigrare ogni anno oltre 300.000 cittadini in cerca di fortuna all'estero, la perdita di questa memoria storica faccia crescere nei confronti dell'immigrazione paure, preoccupazioni, pregiudizi, fenomeni, questi, che aggravano per gli immigrati il già difficile processo di comprensione e di confronto con le "identità" altre del paese dell'accoglienza, determinando nuove forme di esclusione e di separazione.

Se queste riflessioni sono vere per gli adulti, esse, a maggior ragione, valgono per i minori immigrati dove centrale risulta essere, nella formazione dell'identità, l'elemento etnico.

Così il bambino straniero, o d'origine straniera, è sottoposto ad un duplice processo di acculturazione e socializzazione che determina, tra l'altro, una lacerazione dell'Io diviso tra istanze culturali ed affettive in conflitto: quella di cui sono portatori i genitori e quella del paese di arrivo.

Se quindi è reale l'ipotesi che vede nel minore straniero un soggetto che media tra due mondi, è altrettanto probabile che egli finisca per essere doppiamente straniero: sia nei confronti del Paese d'origine dei genitori sia in quello d'arrivo, abitante in una terra di mezzo, in un terzo territorio.

Moltissimi sono i minori che arrivano nel nostro paese con le proprie famiglie e che vivono la difficoltà di incontrarsi con una realtà culturale verso cui, spesso, hanno pregiudizi che gli derivano dalla cultura di origine e che

nutre pregiudizi nei loro confronti.

Il minore viene, così, sottoposto ad una tensione non facilmente gestibile tra la famiglia che gli propone un'origine etnica incapace di adattarsi alle nuove condizioni di vita ed una società che, nell'attribuirgli abitudini di vita spesso frutto di pura fantasia e folklore, lo marginalizza.

A fronte di tale atteggiamento si sono analizzate le molteplici risposte comportamentali che i minori possono avere, risposte alcune delle quali particolarmente frequenti e tipizzate.

Anzitutto il minore si può determinare ad un atteggiamento di chiusura nei confronti della società di arrivo legandosi in modo assoluto alla cultura di origine del proprio nucleo familiare: lingua, cucina, modo di vestire e di atteggiarsi nei gruppi sociali.

Tale comportamento di chiusura, che viene definita come "resistenza culturale", determina, conseguentemente, che i contatti con la società di arrivo sono ridotti al minimo con la quasi completa esclusione di rapporti amicali con bambini di etnie diverse.

Le ragioni che determinano tale atteggiamento vanno individuate in primo luogo nel fatto che trattasi, spesso, di adolescenti che hanno vissuto la loro infanzia nel paese di origine e lì hanno lasciato legami affettivi forti.

Un altro elemento è la possibilità di poter fare riferimento, nel paese di arrivo, ad una comunità di connazionali strutturata e capace di valorizzare l'appartenenza etnica.

In questo momento storico, in particolare, si pensi alla condizione degli immigrati provenienti dalla Cina che non solo non hanno, di fatto, rapporti con le altre etnie, non solo quella italiana, ma tendono, anche, a costituire quartieri isolati dal resto della città, le così dette China Town.

La conseguenza sui giovani e sui bambini è il loro sentirsi sempre e comunque stranieri nei paesi di immigrazione anche dopo avervi trascorso diversi anni.

All'estremo opposto del modo di atteggiarsi descritto vi è quello del minore straniero che aderisce completamente alla cultura e ai modi comportamentali del paese di immigrazione.

Si parla, allora, di "processo di assimilazione".

In tal modo il giovane rifiuta e rinnega completamente le sue origini, la sua lingua, le sue tradizioni che ritiene non adatti al mondo nel quale si trova di fatto inserito che, per altro, gli propone, a suo giudizio, un'occasione di riscatto e di libertà rispetto ai suoi vissuti precedenti o a quelli che gli sono stati trasmessi dal suo gruppo di origine.

Tale atteggiamento è stato definito di "socializzazione anticipatoria" ed è

determinato dall'aver acquisito ancor prima della partenza, attraverso i mass media, i valori e la cultura del paese in cui ci si andrà a stabilire.

Coloro che assumono tale atteggiamento sono quelli che più facilmente apprendono la lingua e sono più propensi ad entrare in contatto con la nuova società battendosi, anzi, contro tutte le forme di marginalizzazione che gli si oppongono.

Attualmente, infatti, a differenza di quanto si verificava in Italia negli anni settanta vi sono considerevoli spinte oppositive, soprattutto da parte dei governi, a favorire l'assimilazione tra l'immigrato e la società di accoglienza.

In tal modo i giovani stranieri vedono opporre ai loro sforzi di adeguamento alla società che li ospita un comportamento, si ripete almeno da parte di chi rappresenta lo Stato, se non di respingimento, certamente di distacco.

Uno dei rischi di quanto descritto è rappresentato dal così detto adattamento neofeudale, in cui il minore straniero, o d'origine straniera, accetta con rassegnazione l'impossibilità ad essere assimilato, rinunciando, così, alle aspettative iniziali e accontentandosi di ottenere obiettivi anche meno gratificanti con la conseguenza di rimanere in uno status inferiore rispetto a quello degli autoctoni.

In tal modo l'assimilazione diviene accettazione di rimanere in una condizione di sudditanza, prezzo che il minore straniero, o d'origine straniera, paga per essere inserito in un sistema sociale che, al di là dei proponimenti, rimane strutturalmente e culturalmente chiuso.¹

Ma l'atteggiamento, in ogni caso, più diffuso tra i minori stranieri presenti nel nostro paese è quello della "marginalizzazione": non si è più pienamente parte della cultura e delle tradizioni del proprio paese di origine e, quindi, del gruppo etnico di appartenenza presente in Italia, ma, nel contempo, non si è parte della cultura e delle tradizioni italiane.

Questi minori, spesso, non parlano in modo adeguato né la propria lingua di origine, né l'italiano.

Continuano a vivere sospesi senza trovare una propria corretta identità e, conseguentemente, si determina in loro anche una considerevole difficoltà ad interessare rapporti significativi sia con i pari dell'etnia di origine che con quelli italiani.

Spesso questi ragazzi hanno i genitori che vivono in una condizione di forte incertezza progettuale, incapaci a decidere se vivere nel paese di

(1) Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Un volto o una maschera?, Rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza*, 1997, p. 49

immigrazione o se tornare definitivamente nel paese di origine. Questa incertezza è data, in molti casi, dal fatto che i genitori sono irregolari o clandestini.²

In tutti i casi sopraindicati è evidente come sia necessario, per il minore, poter usufruire di adeguati sostegni che, come appare chiaro, non sempre possono provenire dalla sua famiglia di origine che, a sua volta, si trova in condizione di difficoltà.

E' la società di accoglienza che deve predisporre presidi necessari, come meglio si vedrà in appresso, a ridurre il danno e la sofferenza nella crescita dei minori facendo sì che questi possano coniugare tra loro, armonizzandole in se stesso, le proprie origini con la cultura e i comportamenti del paese in cui si trovano a vivere conoscendo ed accettando pregi e limiti di ambedue le culture di cui, inevitabilmente è portatore.

Solo così sarà possibile ottenere quella che viene definita la "doppia etnicità", frutto di un reale confronto tra i due mondi: quello di origine e quello della società di arrivo.

Confronto che non comporta risoluzioni definitive ma un lento processo di selezione e di adeguamento.

Così il minore riesce ad avere una identità formata dall'armonizzazione ed integrazione dei valori delle due differenti culture e soprattutto un senso di appartenenza duplice.

La "doppia etnicità" permette al minore maggiore equilibrio, maggiore capacità critica, maggiore obiettività e sensibilità.

E' questo un equilibrio assai articolato e, certamente, difficile da raggiungere ma che si può realizzare se la società di accoglienza, come sopra detto, sviluppa una organizzazione multiculturale, superando le barriere del razzismo istituzionale, ancora assai difficile da sradicare.

(2) Presidenza del consiglio dei ministri, *op. ult.cit.* p.49-50

Chi è minore

La normativa interna

Allorché si affrontano le problematiche relative ai minori diviene essenziale stabilire chi si trovi in tale situazione giuridica. Minore è, infatti, chi, secondo la legge del proprio paese, non ha raggiunto quella età alla quale sono attribuiti, dall'ordinamento, una serie di poteri e doveri.

Ad una prima analisi il problema può apparire di facile soluzione se solo si considera il diritto italiano.

Prevede, infatti, l'articolo 2 del codice civile, come modificato dall'art. 1 l. 8 marzo 1975 n. 39: "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno di età. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa".

Va detto, subito, che la legislazione interna anticipa, come vedremo in seguito, alcuni diritti e doveri prima dei diciotto anni.

Queste norme anticipatorie hanno effetto sia per i minori italiani che per quelli stranieri.

Stante la riportata disposizione del codice civile se ne ricava, a contrario, che chiunque non abbia compiuto il diciottesimo anno di età deve essere considerato minorenne.

Con il compimento del diciottesimo anno, quindi, il soggetto lascia la minore età e diviene pienamente capace di agire con la conseguenza della perdita del diritto a godere del sistema legislativo approntato per i minorenni e delle tutele che per questi sono previste.

E' necessario sottolineare che la maggiore età si acquista con il decorso del tempo che, secondo le regole del codice civile, viene calcolato ad anni e i giorni vengono calcolati dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva (articolo 2963 c.c.) e non da un' ora alla corrispondente ora del giorno successivo.

Così come non si tiene conto della frazione del giorno iniziale durante il quale si è determinato l'evento da cui si fa iniziare lo scorrere del tempo.

La maggiore età, quindi, non si acquista nell'ora corrispondente a quella della nascita che è stata indicata nei registri dello stato civile, ma allo scadere

della mezzanotte del giorno in cui si è verificata la nascita.

Deve, tuttavia, rilevarsi che per il compimento di determinati atti in piena capacità ed autonomia, non è necessario il raggiungimento del diciottesimo anno di età.

E', infatti, stabilito che anche con il raggiungimento di un'età inferiore si acquista la capacità di porre in essere determinate azioni portatrici di effetti giuridici e ciò ritenendo sufficiente la maturità acquisita prima dei diciotto anni.

Si pensi alla capacità di riconoscere il figlio naturale che si acquista con il sedicesimo anno di età (articolo 250 c.c.), oppure l'esercizio dei diritti derivanti dalle opere dell'ingegno che si acquisisce, anch'esso, con il compimento del sedicesimo anno, o, ancora, i diritti derivanti dalle prestazioni di lavoro che possono essere esercitati dai minori cui la legge riconosce la possibilità di lavorare (l. 17.10.1967 n. 977). L'articolo 3 della legge suindicata recita, infatti: "L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a quindici anni compiuti".

Inoltre a dodici anni il minore deve essere sentito nel corso della procedura di adottabilità; a quattordici anni diviene imputabile.

Il diritto internazionale privato e le convenzioni

Se, come indicato, vi sono precisi riferimenti normativi per la qualificazione di un cittadino italiano come minorenni, deve considerarsi che ai fini della qualificazione giuridica della minore età, in relazione ai cittadini non italiani presenti sul territorio dello Stato, è necessario applicare parametri non sempre coincidenti con la legislazione interna.

Prevede, infatti, il diritto privato internazionale che la capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla legge di appartenenza del soggetto.

Da tale definizione deriva che al fine di poter definire un soggetto come minorenni e, quindi, sottoponibile alle garanzie e alle tutele che l'ordinamento italiano prevede per i minori, sarebbe necessario verificare quale il momento dell'acquisto della maggiore età nel suo paese di origine.

Se il problema è di facile soluzione in relazione ai minori cittadini dell'Unione Europea, in quanto le legislazioni degli Stati membri risultano uniformi, di maggiore complessità si manifesta il problema riferito ai soggetti così detti extracomunitari che si trovano sul territorio dello Stato italiano.

La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (l. 211/95) stabilisce, all'articolo 42, che deve considerarsi minore, con conseguente applicabilità delle leggi a protezione dello stesso, chiunque si

trovi nelle condizioni previste dalla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, esecutiva in Italia dal 1980 in virtù della legge 742/80, relativa alle competenze delle autorità ed alle leggi applicabili da ciascun paese firmatario in materia di minori, e che tale Convenzione si applica anche ai cittadini stranieri considerati minorenni solo dalla legge nazionale dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

La citata Convenzione prevede che deve essere considerato minorenne chi sia tale in virtù della propria legge nazionale, ovvero di quella del paese di abituale residenza.

La Convenzione del 1961, come è stato osservato, non contiene una definizione di residenza abituale poiché la definizione dello Stato di residenza abituale attiene ad una valutazione di fatto, e non di diritto, tanto che può essere considerato tale anche lo Stato in cui il minore si sia trasferito illegittimamente (cioè contro la volontà dei genitori).³

Esso non coincide né con lo Stato nazionale, né con lo Stato di residenza anagrafica né del minore, né dei genitori.

In questa valutazione deve assumere importanza rilevante l'elemento temporale: lo Stato in cui il minore si trova può essere cioè considerato "Stato di residenza abituale" dopo un certo periodo di tempo che in giurisprudenza viene fissato, spesso, intorno ai sei mesi.

Deve, tuttavia, rilevarsi che accanto al dato temporale non può non tenersi conto di quanto anche in via concludente vanno realizzando il minore e la sua famiglia, al fine di identificare il centro in cui si trova l'essenza della vita del minore.

Non possono, in definitiva, sottovalutarsi i legami che il minore è venuto realizzando nel luogo in cui si trova, che dovranno essere considerati in uno con il tempo trascorso dal minore nel territorio dello Stato e con la volontà dei suoi genitori.

Ove si ritenga, quindi, applicabile il diritto italiano, in virtù del principio di residenza abituale, quest'ultimo sarà considerato non solo al fine di determinare la sussistenza della condizione di minorenne, ma anche al fine di valutare l'applicabilità al soggetto di tutta la normativa relativa ai minori.

Deve, ancora, sottolinearsi che con la Convenzione dell'Aja del 19.10.96 che revisiona quella realizzata nel 1961, si offrono agli operatori parametri maggiormente semplificati per la soluzione del problema in analisi.

E', infatti, previsto, dalla nuova Convenzione, che i principi in essa

(3) M.Franchi, *Protezione dei minori e diritto internazionale privato*, Milano, 1997, p. 23 e ss.

contenuti si applicano a tutti i soggetti: dalla loro nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Attraverso l'applicazione della Convenzione, che è necessario sottolineare, non è stata ancora resa esecutiva in Italia, si otterrà che tutti i paesi firmatari accetteranno il limite dei diciotto anni come quello oltre il quale il soggetto uscirà dalla minore età.

Ci si è soffermati sulla nozione di minorenni poiché la legislazione interna e quella internazionale tutelano in modo particolare e preminente il "fanciullo".

Va qui detto che in tutte le Convenzioni internazionali non si parla di minore, ma sempre esclusivamente di fanciullo o di bambino, poiché il termine minore, come è stato osservato, sottolinea, con troppa enfasi, la situazione di "minorità" del ragazzo e, quindi, di incompiutezza umana e di dipendenza da altri; perché presuppone un rapporto gerarchico tra un adulto nella pienezza della sua maggioranza e, quindi, onnipotenza, e un minore privo, proprio per la sua minorità, di capacità e sostanzialmente, anche di valore; perché postula una unidirezionalità nella erogazione di risposte vitali ai bisogni delle persone, mentre nel rapporto adulto – minore lo scambio è fecondo in entrambe le direzioni.⁴

Quando si agisce nei confronti di un soggetto minore di età si dovrà, quindi, tenere conto delle linee guida che sono indicate dalle normative internazionali e dalla Convenzione di New York in particolare.

Quest'ultima prevede, infatti, che in ogni valutazione relativa ad un minore, sia essa assunta da autorità amministrative o da autorità giurisdizionali, deve sempre considerarsi preminente l'interesse del fanciullo.

Così l'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York 20.11.89 resa esecutiva in Italia con legge 27.5.91 n. 176.

(4) A.C.Moro, *Il bambino è un cittadino*, Milano, 1991, p. 21. Vedi anche L.Miazzi, *La condizione giuridica dei bambini minori stranieri in Italia*, *Minorigiustizia*, Milano, 3/99 p. 104 e ss.

Chi è straniero

La cittadinanza

Straniero è, secondo il significato corrente, colui che proviene da altri paesi e da altre culture. Ci si chiede se minore straniero deve essere considerato colui che ha la pelle di colore diverso, anche se nato o cresciuto in Italia, come gli adottati o i figli degli immigrati giunti piccolissimi o nati nel nostro paese, oppure colui che parla la lingua italiana ha la pelle bianca ma passaporto di altra nazionalità.

Ed allora occorre stabilire dei parametri che solo la normativa giuridica può fornire.

Il primo criterio a cui fare riferimento è sicuramente quello basato sul possesso o meno della cittadinanza italiana, secondo il quale è straniero colui il quale non appartiene al nostro paese.

Giuridicamente, perciò, lo straniero è contrapposto al cittadino.

Ma tale criterio non coincide con altri quali quelli culturali, sociologici o psicologici.⁵

L'istituzione dell'Unione Europea, tra le numerose modifiche che ha introdotto al sistema legislativo e sociale che caratterizzano i paesi che ne fanno parte, e, ovviamente, tra questi l'Italia, ha stabilito anche nuovi parametri relativi alla cittadinanza.

Tali nuovi parametri determinano la necessità di differenziare le posizioni non più tra coloro che sono cittadini italiani e coloro che non lo sono, ma tra coloro che sono cittadini italiani, coloro che sono cittadini dell'Unione Europea e coloro che non appartengono a nessuna delle due categorie indicate.

Come vedremo meglio in seguito, in realtà, solo coloro che rientrano nell'ultima categoria possono essere identificati come cittadini stranieri o extracomunitari.

A quest'ultima espressione è necessario dare il più ampio significato

(5) L. Miazzi, *La condizione giuridica dei bambini stranieri in Italia*, *Minorigiustizia*, Milano, 3/99, pag. 105

superando l'accezione corrente ove il significato è cristallizzato in appartenente ad uno dei paesi delle aree povere del mondo.

Da un punto di vista ordinamentale, infatti, anche un cittadino degli Stati Uniti d'America, o, ad esempio, del Giappone è un cittadino extracomunitario.

Va, quindi, precisato che l'ordinamento italiano riconosce lo status di cittadino a tutti coloro che sono figli, anche adottivi, di genitori cittadini italiani.

Tale condizione è riconosciuta anche a coloro che risultano figli di genitori di cui uno cittadino italiano ed uno cittadino di altro paese.

Inoltre l'articolo 1 della legge 5.2.92 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) prevede che sono da considerarsi cittadini italiani i minori rinvenuti sul territorio dello Stato in condizione di abbandono, così come sono ritenuti cittadini italiani i figli di apolidi nati nel territorio della Repubblica.

Sempre in virtù dell'articolo 1 della legge citata è considerato cittadino italiano per nascita colui il quale viene trovato nel territorio della Repubblica, figlio di ignoti non in possesso di altra cittadinanza.

Sono, infine, cittadini italiani tutti coloro che al raggiungimento della maggiore età, anche se figli di cittadini stranieri, risiedano da almeno due anni nel territorio della Repubblica e facciano richiesta della cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento del diciottesimo anno.

Come sopra detto, accanto alla cittadinanza italiana, attualmente, è necessario tenere conto di quanto stabilito dal Trattato di Maastricht del 7.2.92, con il quale, tra l'altro, è stata istituita la cittadinanza dell'Unione Europea.

Prevede, infatti, il paragrafo B del titolo I (disposizioni comuni) del Trattato: "rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione".

Con la disposizione suindicata, resa esecutiva in Italia in virtù della legge 3.11.92 n. 454, tutti coloro che hanno la cittadinanza di uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, sono, conseguenzialmente, cittadini dell'Unione Europea.

Tale status, dal quale deriva la sottoposizione ai diritti e agli obblighi sanciti nel citato Trattato di Maastricht, determina, anche in virtù dei successivi Trattati come quello di Schengen, la sostanziale equiparazione tra cittadino italiano e cittadino di uno qualsiasi degli stati aderenti all'Unione Europea.

Dalla lettura delle norme sulla cittadinanza appare evidente che prevalentemente questa si acquista per "ius sanguinis".

Recenti progetti di legge vorrebbero, invece, che la cittadinanza si

acquisisca per “ius loci” facendo, così, diventare cittadini italiani tutti coloro, a prescindere dalla cittadinanza dei genitori, che nascono nel nostro territorio.

I diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione

Per ogni cittadino dell'Unione la cittadinanza significa:

1. diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (diritto di ingresso e soggiorno, accesso all'occupazione, ad uguale regime fiscale e finanziario, ai diritti e ai doveri derivanti dalle condizioni sociali e familiari) (art. 18 CE);
2. diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nel paese membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 19 CE);
3. diritto di godere nel territorio di un paese terzo ad una tutela diplomatica e consolare da parte delle autorità di un altro Stato membro, se il proprio paese non vi è rappresentato, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 20 CE) ;
4. diritto di petizione dinanzi al parlamento europeo (art. 21 CE).

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam è stato anche garantito:

1. il diritto di rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e di ricevere una risposta nella stessa lingua ;
2. il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, a certe condizioni .

Se, quindi, con l'andare del tempo viene sempre più eliminandosi qualsiasi differenza tra cittadini italiani e cittadini degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, deve necessariamente concludersi che le normative vigenti in materia di cittadini stranieri debbano essere applicate esclusivamente ai cittadini degli Stati così detti extracomunitari.

A riprova della unificazione della cittadinanza tra i diversi paesi appartenenti all'Unione Europea vi è quella che, ormai, può definirsi la legislazione unitaria attraverso la quale si dettano disposizioni comuni a tutti gli Stati dell'Unione.

Si pensi, in materia di minori, alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25.1.96, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 77/03, con la quale il Consiglio d'Europa ha dettato una serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela dei diritti dei minori; alla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26.6.97 sui minori non accompagnati, cittadini dei

paesi terzi (non facenti parte dell'Unione); alla Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 27.1.03 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Come si vede, progressivamente, il diritto interno viene sostituito dal diritto dell'Unione che rende omogenee le disposizioni all'interno della stessa.

La definizione di minore straniero non accompagnato.

Proprio nella risoluzione del Consiglio d'Europa del 26.6.97 si trova, in relazione ai minori stranieri non accompagnati, una delle definizioni che sottolineano come, ormai, quando si fa riferimento alla condizione di straniero, ci si occupa di soggetti non aventi la cittadinanza dell'Unione.

Si legge, infatti, nell'articolo 1 comma 1 della risoluzione: "La presente risoluzione si applica ai cittadini dei paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni che giungano nel territorio degli stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine..."

Definizione che è sostanzialmente ripresa dal regolamento del Comitato per i minori stranieri non accompagnati ove è detto che per minore straniero non accompagnato si intende: "il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle vigenti disposizioni dell'ordinamento italiano".

Come è stato chiarito l'espressione "privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori" non può essere intesa in modo tale da far coincidere la nozione di minore straniero non accompagnato con quella di minore in stato di abbandono; infatti un minore non accompagnato dai genitori può non essere in stato di abbandono quando per esempio è accolto da parenti entro il quarto grado idonei, moralmente e materialmente a provvedervi, che, però, non ne hanno la rappresentanza legale.

Ancora deve osservarsi che oltre ai minori privi di adulti di riferimento, sono da intendere come minori "non accompagnati" anche i minori affidati di fatto ad adulti, inclusi i parenti entro il quarto grado, che non ne siano tutori o affidatari, in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono, comunque, privi di rappresentanza legale per la legge italiana.⁶

(6) J. Moyersoen, G. Tarzia, *L'evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati*, in *Cittadini in crescita*, n. 3-4 2002, Istituto degli Innocenti, Firenze, p. 14

Una riforma della legge sulla cittadinanza

Come visto la cittadinanza si acquista, secondo la legislazione vigente, in virtù dello “*ius sanguinis*”.

Il testo del 1992 non tiene conto del fenomeno macroscopico della emigrazione e del diffuso inserimento stabile di cittadini stranieri nel nostro paese.

Limita, pertanto, l’acquisto, in base al principio della nascita sul territorio, “*ius soli*”, solo al bambino figlio di ignoti o apolidi, o nel caso in cui i genitori non trasmettano, secondo la legge di provenienza, la propria cittadinanza al figlio.

Come si vede trattasi di casi quasi teorici e, comunque, residuali.

Ne consegue che il bambino che nasce in Italia non ha alcuna possibilità di diventare cittadino italiano finché è minorenne.

Ed anche da maggiorenne ha, attualmente, prospettive assai incerte di acquistare la cittadinanza.

In pratica anche nel caso in cui rilascio del permesso e elezione di residenza siano contemporanei, servono almeno dodici anni per essere dichiarati cittadini italiani.

L’Italia ha in materia di naturalizzazione degli adulti, pertanto, la normativa più restrittiva d’Europa, mentre non ne ha nessuna in materia di acquisto della cittadinanza per i minorenni.

Devesi qui osservare che, nonostante il sempre più alto numero di stranieri in Italia, i provvedimenti di concessione della naturalizzazione per residenza, sono costantemente diminuiti.

Negli ultimi cinque anni, con una crescita del 79% di presenza di stranieri nel nostro paese, le naturalizzazioni per residenza diminuiscono del 70%.

Appare evidente che una riforma della legge sulla cittadinanza assume, oggi, un valore prioritario per ottenere un inserimento stabile, con chiarezza di diritti e doveri, degli stranieri nel nostro paese riconoscendo la forma più matura di partecipazione a chi ha un progetto di vita futura in Italia, con pienezza, quindi, di diritti civili e politici.

Si pensi che attualmente circa il 20% degli stranieri presenti in Italia è minorenne e circa la metà di loro vi è nato e, pur attraversandovi una parte fondamentale della vita quale l’infanzia e l’adolescenza, questi restano, fine alla maggiore età, stranieri in quello che, di fatto, è il loro paese.

La Convenzione Europea sulla cittadinanza del Consiglio d’Europa del 6 novembre 1997, non ancora ratificata dall’Italia, all’art.4 p.4 lett.e stabilisce che ciascun paese sottoscrittore faciliti, nel suo diritto interno, l’acquisto della

cittadinanza alle persone nate sul suo territorio ed ivi legalmente e abitualmente domiciliate.

La normativa attualmente vigente prevede che il minore, al raggiungimento della maggiore età, ed entro dodici mesi da tale data, possa acquisire la cittadinanza italiana se dimostra non solo di essere nato nel nostro paese ma anche di avervi avuto la residenza ininterrottamente.

Può accadere, ai sensi delle norme vigenti, che anche chi è nato in Italia e vi ha continuativamente vissuto, fino a diventare maggiorenne, non possa ottenere la cittadinanza solo perché la madre, che aveva al momento del parto un regolare permesso di soggiorno, non aveva a quel momento eletto la residenza nel comune, come spesso accade quando non si dispone di un alloggio stabile, oppure perché nell'arco dei diciotto anni si è allontanato per qualche mese dal paese ed ha, per questa ragione, perso la residenza.

Tra le diverse proposte di innovazione legislative sul punto vi è quella della Comunità di Sant'Egidio dove lo "ius soli" ha un temperamento: si richiede che accanto alla nascita sul territorio italiano vi sia anche la presenza regolare del genitore da almeno due anni, in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Correttamente la proposta di legge in esame si pone anche il problema dei minori nati nel loro paese di origine e che hanno vissuto gran parte della loro infanzia ed adolescenza nel nostro paese.

Ciò anche in conformità con quanto previsto dalla citata Convenzione Europea ove è detto che gli Stati parte assumono l'obbligo di facilitare l'acquisto della cittadinanza, per le persone che risiedono nel suo territorio, legalmente ed abitualmente, per un periodo iniziato prima dell'età di diciotto anni, periodo determinato dal diritto interno dello Stato parte interessato.

E', quindi, previsto, nella proposta di legge, che il minore, figlio di genitore straniero, che fornisce prova della presenza continuativa in Italia da almeno sei anni e della partecipazione da un ciclo scolastico, o di formazione professionale, oppure dello svolgimento di regolare attività lavorative, unitamente alla conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiana, possa acquisire la cittadinanza.⁷

(7) Vedi *Proposte di legge per la cittadinanza italiana degli immigrati della Comunità di Sant'Egidio*, Link www.santegidio.org/it/manifestazioni/bambini-italia/proposta.htm

Che fare

Premessa

Certamente uno dei momenti di maggiore difficoltà per un operatore è quello del concreto impatto con il minore extracomunitario. In primo luogo è necessario accertare l'identità del soggetto che ci si trova dinanzi.

Il più delle volte il minore si troverà privo di documenti e, quindi, nell'impossibilità di verificare immediatamente, attraverso questi, le sue generalità.

Due le ipotesi che si presentano all'operatore.

Il minore può riferire un recapito telefonico al quale contattare un adulto, che potrebbe essere un suo parente, ovvero non essere in grado di riferire alcunché.

Nella prima ipotesi gli operatori dovranno mettersi in contatto con la/le persone titolari del recapito telefonico fornito dal minore e invitare queste ultime a presentarsi munite di documenti idonei ad identificare il minore.

Appena le persone saranno giunte sarà necessario verificare la loro identità attraverso documenti certi, nonché quella del minore, sempre attraverso una documentazione di cui sia certa la provenienza e che non lasci dubbi di autenticità.

Se l'identità del minore sarà accertata occorrerà valutare il rapporto esistente tra il minore e le persone da lui indicate e che si sono presentate munite dei documenti.

Nell'ipotesi in cui gli adulti presentatisi risultino i genitori, o parenti entro il quarto grado, sempre che gli operatori non constatino la sussistenza di una condizione di abbandono, come meglio vedremo appresso, il minore potrà essere consegnato ai familiari.

Nell'ipotesi, invece, che il minore non offra indicazioni relative ad adulti che possano certificarne, attraverso documenti, l'identità, sarà necessario procedere all'esame radiografico del polso, al fine di determinare la sua età approssimativa, ed agli esami dattiloscopici e fotosegnaleteci al fine di verificare se vi siano, nello schedario della polizia, precedenti che consentano di ricostruirne l'identità e l'eventuale presenza di ricerche da parte di altre

autorità.

Qualora il soggetto risulti da ricercare, per un qualsiasi motivo, sarà necessario informare immediatamente l'autorità che aveva disposto le ricerche della presenza del soggetto e concordare con questa gli ulteriori adempimenti.

Verificata, quindi, la sussistenza della minore età e la mancanza di segnalazioni di rintraccio, si dovrà provvedere alla collocazione immediata del minore (da considerarsi in stato di abbandono ex art. 403 c.c. come si vedrà più avanti) in idonea struttura (istituto, comunità, casa famiglia) per mezzo dei servizi sociali del Comune.

Posti in essere gli adempimenti immediati di cui sopra, che hanno lo scopo di offrire un'identità al minore, per quanto possibile, e collocarlo in una condizione di "protezione", si dovranno approfondire le diverse problematiche che possono presentarsi e gli adempimenti conseguenziali che le disposizioni di legge vigenti impongono.

Accertamento delle generalità e dell'età

Come accennato, anzitutto è necessario procedere all'identificazione del soggetto che ci si trova dinanzi.

Allorché non è possibile risalire alla sua identità attraverso documenti certi è necessario procedere alla sua identificazione, come detto, attraverso i rilievi dattiloscopici e fotosegnalatici.

E' attraverso questi rilievi, infatti, che è possibile verificare se il soggetto sia già stato segnalato e ricostruire, almeno in parte, la sua storia in Italia.

Al fine di completare gli accertamenti sul minore sarà necessario, sempre in assenza di documenti veritieri, accertare l'età del soggetto.

Spesso, infatti, dai rilievi dattiloscopici emergono numerose date di nascita che rendono incerta sia l'identificazione che l'età.

Quest'ultima è di particolare importanza considerato che il trattamento tra minorenni e maggiorenni è del tutto diverso.

Al fine, quindi, di accertare l'età si dovrà sottoporre il soggetto ad esami di tipo auxologico con i mezzi di rilevazione propri di tale disciplina scientifica: accertamento sullo sviluppo dello scheletro, sulla calcificazione delle ossa, sulle caratteristiche antropologiche, biometriche ed istologiche.

Nella pratica si procederà, anzitutto all'esame radiografico del polso.

Questo esame offre con un discreto margine di attendibilità, attraverso l'esame della struttura ossea, l'età approssimativa del soggetto.

Per un esame più completo e attendibile sarebbe necessario procedere

anche all'esame radiografico delle arcate dentarie. Detti esami andrebbero sottoposti, poi, ad un medico legale, anche se l'analisi che viene offerta dai medici ospedalieri dei reperti radiografici è più che attendibile.

Deve, qui, appena accennarsi che gli accertamenti sull'età assumano ancora maggiore rilievo allorché il soggetto è coinvolto in vicende di natura penale.

E', infatti, determinante l'accertamento dell'età al fine di valutare l'imputabilità del soggetto, il suo grado di maturità, i termini relativi all'applicazione di eventuali misure cautelari che sono differenti a seconda se il soggetto abbia compiuto i sedici anni ovvero non abbia ancora raggiunto tale età.

Va ancora rilevato che, nel caso di contrasto tra gli accertamenti radiologici e documenti incerti di identità, per giurisprudenza consolidata devono ritenersi prevalenti i risultati degli accertamenti radiologici.

Infine si osserva che, come è unanimemente riconosciuto, gli accertamenti in esame non debbono essere in alcun modo invasivi e pregiudizievoli per la salute del minore o di terzi se trattasi di minore incinta.

Va detto che, come la scienza medica ormai afferma in maniera univoca, gli accertamenti radiologici non rivestono il carattere dell'invasività.

Accertamento dello stato di abbandono

Una volta che il soggetto viene identificato, e ne viene accertata la minore età (sia attraverso documenti di identificazione esibiti da adulti che hanno la responsabilità del minore, sia attraverso le procedure d'identificazione sopra indicate), sarà necessario procedere ad una sia pur sommaria valutazione della condizione di fatto in cui il minore è stato trovato.

Si dovrà, infatti, stabilire, sia pur "prima facie", se il minore vive in una condizione di abbandono morale e materiale.

Tale condizione può essere determinata sia dall'assenza di adulti che si occupano del minore, sia dal comportamento pregiudizievole per la crescita morale e materiale dello stesso tenuto dagli adulti che del minore sono tenuti ad occuparsi.

Si è detto che l'accertamento deve essere fatto in relazione alla situazione che concretamente si presenta all'operatore e valutando gli elementi immediatamente disponibili, in quanto, se tale situazione abbandonica non si riscontra, il minore dovrà essere affidato a chi ne ha la legale rappresentanza. Eventualmente, se del caso, il minore potrà essere preso in carico dai servizi di

assistenza per attività di sostegno a lui ed al suo nucleo familiare.

Se, invece, si dovessero manifestare gli elementi che consentono di ritenere, allo stato, sussistente una condizione di abbandono del minore, si dovrà provvedere ad affidarlo ai servizi sociali che provvederanno al suo collocamento in idonea struttura "...fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione" (art. 403 c.c.).

Allorché si sia operato il collocamento del minore in idonea struttura (istituto, casa famiglia, comunità) ex articolo 403 c.c., si dovrà distinguere a seconda che il minore risulti affidato a soggetti adulti ovvero non lo sia.

Le comunicazioni

Se il minore collocato, come dal paragrafo che precede, risulta vivere in Italia con gli esercenti la potestà genitoriale, dovrà provvedersi a dare comunicazione del suo collocamento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nonché al Tribunale per i minorenni, del luogo in cui si trova il minore, sia del provvedimento di collocamento adottato ex art. 403 c.c., sia di una prima relazione sul minore e sulle condizioni socio – ambientali in cui è stato trovato.

Tale procedura è indispensabile al fine di consentire all'autorità giudiziaria minorile di valutare la necessità di provvedimenti sospensivi o ablatori della potestà genitoriale, ovvero l'opportunità di procedere ad un affidamento familiare.

La comunicazione deve essere data al pubblico ministero in quanto questi, ai sensi dell'articolo 336 c.c., è titolare dell'esercizio dell'azione, in uno con i genitori e con i parenti. La detta comunicazione deve essere data anche al Tribunale per i minorenni in quanto lo stesso, in casi di urgenza, può assumere di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 336 c.c., provvedimenti temporanei in favore del minore anche in assenza di un ricorso del pubblico ministero o di altri legittimati.

Nel caso, invece, che il minore sia trovato in compagnia di soggetti che non ne hanno la legale rappresentanza, o che sia trovato da solo senza adulti di riferimento, la comunicazione dovrà essere data alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 184/83 ove è stabilito che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità devono segnalare il minore in stato di abbandono all'ufficio giudiziario suindicato.

Analoga comunicazione, tuttavia, dovrà essere data al Comitato minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, ove è

previsto che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti servizi di pubblica utilità devono comunicare al Comitato l'ingresso o la presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato.

Sarà, poi, compito del Comitato minori stranieri e del Tribunale per i minorenni competente per territorio (le segnalazioni devono essere fatte alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione ricade il luogo in cui si trova il minore) procedere a tutti gli accertamenti, in Italia e nel paese di origine del minore, relativi alla sua identità e alla sua condizione in relazione al suo interesse al rimpatrio ovvero alla permanenza nel territorio dello Stato o, ancora, alla declaratoria della sua condizione di adottabile.

Le indagini

Le indagini sull'identità del minore, su disposizione del Comitato minori stranieri o del Tribunale per i minorenni, devono essere svolte dall'autorità di pubblica sicurezza, ove ne sia il caso, in collaborazione con le autorità diplomatico - consolari del paese di origine del minore.

Le indagini, invece, relative alla condizione socio – ambientale del minore, sono svolte dai servizi sociali e dalle autorità di pubblica sicurezza, avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico – consolari, che coinvolgeranno i servizi assistenziali e le autorità per la protezione dei minori del paese di origine.

Nelle linee guida del Comitato minori stranieri non accompagnati dell'11.1.01 è previsto: "... le competenti autorità che vengano a conoscenza di un minore straniero non accompagnato devono: a) accertare l'identità e, in particolare, l'età di lui; se esistono e dove stanno i familiari del minore, cercando di ottenere direttamente da lui ogni utile informazione in merito; quali le condizioni di vita, le ragioni del suo ingresso nel territorio italiano, gli studi compiuti, le attività di formazione e lavoro svolte, le intenzioni per il futuro sia del minore che dei suoi genitori e tutori, anche riguardo al rimpatrio".

Come si può chiaramente evincere, si tratta di una serie di elementi assolutamente essenziali non solo per il Comitato minori stranieri in relazione alle attività di sua competenza, ma anche per il Tribunale per i minorenni al fine di poter valutare la condizione del minore e, di conseguenza, quali gli strumenti da adottare per offrire al minore la migliore condizione possibile per la sua crescita ed il suo sviluppo.

In realtà le notizie richieste sono elementi essenziali anche per i servizi di

assistenza, indipendentemente dalla necessità o meno di segnalare il caso al Comitato ovvero all'autorità giudiziaria minorile, in quanto si tratta di informazioni determinanti anche al fine di verificare la necessità di un eventuale piano di sostegno al nucleo familiare del minore ed al minore stesso, e di elaborare il piano stesso, se ritenuto necessario.

I fattori da valutare

Riguardo agli elementi che saranno presi in considerazione per valutare la situazione in Italia, e nel paese di origine, si propongono i seguenti:

criteri

a) per la valutazione della situazione nel paese di origine

- l'esistenza dei genitori, o di altre persone cui il minore sia affidato, o di parenti entro il quarto grado con i quali il minore abbia mantenuto rapporti significativi, o di parenti tenuti agli alimenti;
- l'idoneità della famiglia a provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore;
- il grado di consapevolezza dei genitori, nei casi in cui essi abbiano "mandato" il minore in Italia in una situazione di pregiudizio (ad es. affidandolo ad adulti che lo sfruttano);
- la volontà della famiglia di riaccogliere il minore, distinguendo tra la disponibilità a riaccoglierlo ove il minore sia rimpatriato, e il vero e proprio consenso al rimpatrio;
- la disponibilità ad accogliere il minore da parte di istituti di assistenza;
- le opportunità formative, lavorative e assistenziali del paese di origine;
- quant'altro necessario ed utile per il minore

b) per la valutazione della situazione del minore in Italia

- l'esistenza ed idoneità di parenti entro il quarto grado in Italia;
- la disponibilità di famiglie, singoli, o comunità di tipo familiare, ad accogliere il minore in affidamento;
- la disponibilità di associazioni ed altri enti a prendere in tutela il minore ed a provvedervi;
- le opportunità formative, lavorative ed assistenziali disponibili in Italia
- quant'altro necessario ed utile nell'interesse del minore.⁸

(8) E. Rozzi, *I minori stranieri non accompagnati e irregolari, tra accoglienza in Italia e rimpatrio*, *Aspetti Giuridici*, Torino, 2001, P. 20

Il ricovero urgente ex art. 403 C.C.*

L'entrata in vigore della legge 184/83 e successive modificazioni, in materia di affidamento familiare e di adozione, ha fatto sorgere il problema relativamente alla sopravvivenza della disposizione dell'articolo 403 del codice civile.

Un'attenta analisi delle disposizioni ha fatto concludere dottrina e giurisprudenza per la sopravvivenza dell'articolo in questione considerato che lo stesso non risulta abrogato, né in via esplicita né in via implicita, né è stato sostituito da altro sistema.

Recita l'articolo in esame: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Come emerge con evidenza l'articolo in esame regola il caso in cui ci si trovi dinanzi alla necessità urgente di intervenire al fine di evitare che il minore possa subire ulteriori danni, spesso di non facile recupero se non irreparabili.

Anche l'articolo 2 della legge 183/84 prevede che il minore sia affidato, se non è possibile l'affidamento ad una famiglia, ad una comunità di tipo familiare o, in mancanza, ad un istituto di assistenza pubblica o privata.

La previsione citata, tuttavia, non consente un intervento urgente determinato dalla situazione di fatto che si palesa all'operatore, essendo, invece, necessaria, comunque, un'istruttoria.

Ma ancora va evidenziato che gli articoli 2 e 4 della legge 183/84, prevedendo come forma di protezione per il minore l'istituto dell'affidamento familiare, non coprono l'intera gamma degli strumenti che è possibile adottare per evitare il protrarsi della condizione di pregiudizio.

L'articolo 403 c.c., nella sua formulazione "... lo colloca in luogo sicuro fino a quando non si possa provvedere in modo definitivo...", invece, non solo

(*) Vedi per il presente capitolo P. Giannino, P. Avallone, *I servizi di assistenza ai minori*, Cedam, Padova, 2000

comprende la possibilità di affido familiare, ma anche il collocamento del minore in una idonea struttura che sia in grado di accoglierlo e accudirlo.

La norma in esame fa in modo che la pubblica amministrazione possa intervenire, anche utilizzando i poteri autoritativi che le competono, al fine di eliminare rapidamente le condizioni pregiudizievoli al minore che, come sopra accennato, presentano il carattere della irreparabilità.

Irreparabilità che non consentendo l'adozione da parte degli organi competenti dei provvedimenti a protezione del minore, i cui tempi per completezza di indagini non sono mai brevi, legittimano la procedura di urgenza dell'articolo 403 c.c. .

Debbono, in primo luogo, individuarsi quali sono gli organismi legittimati ad intervenire con i poteri della norma in analisi.

L'articolo 403 c.c., proprio poiché attribuisce un potere d'intervento urgente ed eccezionale, non si riferisce a quelle autorità che sono legittimate ad intervenire in virtù di altre disposizioni legislative che, per altro, conferiscono ai provvedimenti adottati il carattere della definitività (anche se non della immodificabilità).

Non legittimati ad intervenire ex articolo 403 c.c., quindi, saranno i Tribunali per i minorenni che, invece, potranno adottare provvedimenti ex art. 336 ultimo comma c.c., ovvero gli organismi assistenziali allorché sono in grado di provvedere ex articolo 2 e 4 l. 184/83 (affidamento familiare).

Chi interviene ex art. 403 c.c. non è legittimato a ciò in virtù di propri poteri istituzionali ma, esclusivamente, perché si trova in una condizione di fatto che impone la necessità di un intervento immediato.

Ne deriva, quindi, che qualsiasi autorità, a fronte di una condizione di abbandono in cui viene a trovarsi un minore, ha l'obbligo di agire.

Due le alternative: o entrare in contatto con i servizi di assistenza (servizi sociali territoriali) cui si segnalerà il caso e si affiderà il minore affinché sia collocato in luogo sicuro, ovvero, nell'impossibilità di entrare immediatamente in contatto con i servizi sociali, provvedere al collocamento del minore in idonea struttura, ovvero ad affidarlo a persone idonee, contattando, immediatamente dopo, i servizi dell'ente locale cui si consegnerà il minore, ovvero segnalerà dove lo stesso è stato collocato, in uno con la specificazione dei motivi che hanno consigliato l'intervento.

Uno dei problemi che ci si è posti nel corso degli anni è quello relativo alla legittimazione del pubblico ministero, in particolare quello minorile, ad intervenire con i poteri d'urgenza di cui all'articolo 403 c.c. .

La giurisprudenza prevalente esclude per il pubblico ministero la possibilità di tale intervento, in quanto è all'autorità giudiziaria minorile in

genere che non è riconosciuto tale potere.

Tale assunto poiché si ritiene che l'autorità giudiziaria minorile è dotata di altri strumenti operativi che consentono d'intervenire in favore dei minori che versano in una condizione di pregiudizio.

Tali strumenti, si pensi all'ultimo comma dell'articolo 336 c.c., o, ancora, alla possibilità di affidamento eterofamiliare di cui agli articoli 2 e 4 l. 184/83, offrono, nell'ambito di procedure determinate, la possibilità di porre rimedio alle situazioni di disagio che vengono all'attenzione della magistratura.

Naturalmente tali provvedimenti potranno essere assunti solo allorché vi sia il tempo necessario per procedere ad un'istruttoria, sia pur sommaria, e per emanare un provvedimento.

Come si è detto, nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad una condizione contingente che non consente di procrastinare l'intervento e, quindi, l'adozione delle procedure tipiche dell'autorità giudiziaria per la formazione e l'esternazione della sua volontà, si dovrà intervenire con il provvedimento urgente ex art. 403 c.c. che, come detto, non è adottabile dall'autorità giudiziaria minorile ma da tutti gli altri soggetti preposti ad intervenire.

Una volta che si sia intervenuti in via d'urgenza è necessario che si provveda in via definitiva alla protezione del minore. L'articolo 403 c.c., si ricordi, recita: "...fino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Il servizio sociale che avrà provveduto al collocamento del minore, ovvero che sia stato immediatamente dopo coinvolto, dovrà trasmettere all'autorità competente sia il decreto di collocamento del minore ex art. 403 c.c., sia una relazione sulle condizioni del minore quanto più dettagliata possibile.

E', infatti, sulla base di tali elementi che l'autorità giudiziaria dovrà confermare, modificare o revocare il provvedimento adottato ex art. 403 c.c..

Naturalmente gli atti ex art. 403 c.c. andranno trasmessi alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ed al tribunale per i minorenni nel caso in cui si sia agito in virtù di una condizione di abbandono in cui sia stato trovato il minore; andranno, invece, trasmessi al giudice tutelare allorché si verta in una ipotesi nella quale sia necessario procedere all'apertura di una tutela.

Si sottolinea la necessità di trasmissione degli atti, anzitutto, al pubblico ministero minorile in quanto, ai sensi dell'articolo 336 c.c., è quest'ultimo il titolare del potere di impulso a mezzo di ricorso nei confronti del tribunale per i minorenni.

E' bene ricordarlo ancora una volta che alcuna legittimazione ad agire è

offerta dalle norme vigenti ai servizi sociali. Questi ultimi dovranno avere come loro interlocutore, ai fini della proposizione del ricorso, il pubblico ministero.

Si è sopra indicata la necessità della trasmissione degli atti relativi all'intervento ex art. 403 c.c. anche al tribunale per i minorenni.

Tale trasmissione si rende necessaria al fine di consentire, se del caso, al tribunale di intervenire in via di urgenza con i poteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 336 c.c..

Deve, tuttavia, sottolinearsi che, poiché la fase dell'urgente necessità è stata già affrontata dal provvedimento adottato in virtù dell'articolo 403 c.c., non sembra vi sia spazio per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 336 c.c. nella fase della così detta convalida del provvedimento urgente ex articolo 403 c.c..

Va sottolineato che il provvedimento ex articolo 403 c.c. potrebbe essere stato adottato in virtù di una situazione di pericolo in cui il minore si sia venuto a trovare senza alcuna responsabilità degli esercenti la potestà genitoriale su di lui.

In questo caso non sarà necessaria alcuna segnalazione da parte dell'autorità amministrativa a quella giudiziaria.

Lo stesso servizio sociale potrà provvedere a riaffidare il minore agli esercenti la potestà genitoriale e tale atto di riaffidamento rappresenterà il provvedimento di protezione definitivo richiesto dall'articolo in esame.

Quanto ai tempi della procedura deve sottolinearsi che gli stessi non sono specificati: può ritenersi, però, che debbano essere strettissimi considerato che con i provvedimenti adottati ex art. 403 c.c. si va ad incidere su materia di rilevante significato costituzionale come la libertà personale e l'esercizio della potestà genitoriale.

Pertanto chi opera dovrà comunicare immediatamente il proprio provvedimento all'autorità competente.

Il provvedimento definitivo, poi, se dovesse risultare di non convalida dell'operato ex art. 403 c.c., dovrà essere adottato, anch'esso, in tempi brevissimi e consisterà nella restituzione del minore a chi legittimamente esercita su di lui la potestà genitoriale.

Allorché, invece, si procederà a convalidare il provvedimento adottato l'autorità giudiziaria non dovrà necessariamente intervenire con un provvedimento formale.

Deve, infatti, ritenersi che l'apertura di una procedura, qualunque essa sia, in uno con la non restituzione del minore agli esercenti la potestà genitoriale, rappresenti già di per se un provvedimento di convalida di quanto

posto in essere.

Il provvedimento ex articolo 403 c.c. è senza dubbio un provvedimento avente natura di atto amministrativo, dal che ne deriva che lo stesso può essere adottato solo da chi è capace di porre in essere atti amministrativi.

Esso dovrà contenere tutti gli elementi tipici dell'atto amministrativo: intestazione dell'autorità emittente, richiamo alle norme applicate, motivazione, dispositivo.

In particolare per la motivazione deve osservarsi che essa non deve essere sommaria e generica, in quanto è proprio su di essa che si fonderà la conferma o meno del provvedimento.



Il comitato minori stranieri non accompagnati

L'articolo 33 T.U. 286/1998

La legge 6.3.98 n. 40, poi trasfusa nel testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione e la condizione dello straniero (D.lgsv. 25.7.98 n. 286 modificato dalla legge 30.7.02 n. 189), prevede all'articolo 33: "Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente a carico dello stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza oneri a carico del bilancio dello stato, un comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri...

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri...sono definiti i compiti del comitato concernenti i diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del novembre 1989 ratificata e resa esecutiva con l. 27.5.91 n.176, e dettate le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici.....nonché per l'affidamento temporaneo e il rimpatrio dei medesimi".

Queste le norme in base alle quali è stato costituito il Comitato minori stranieri non accompagnati cui è demandato il compito di verificare la mancanza della condizione dello stato di abbandono del minore e l'opportunità del suo rimpatrio.

Il funzionamento del Comitato è stato definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99.

La disciplina relativa al funzionamento del Comitato, al suo iter procedimentale, e le indicazioni a cui deve attenersi l'autorità di pubblica sicurezza, sono contenute in molte circolari tra le quali vanno ricordate:

la circolare 11.1.2001 che determina i criteri di valutazione dell'interesse del minore al rimpatrio;

quella 31.11.2000 del Ministero dell'Interno che stabilisce i casi nei quali l'autorità di pubblica sicurezza deve rilasciare autorizzazioni al soggiorno per minore età e quali attività sono riconducibili a tale autorizzazione;

e quella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che definisce i rapporti tra Comitato, l'autorità giudiziaria minorile e le Questure.

Le critiche

La nascita e la vita del Comitato minori stranieri non accompagnati non è stata priva di critiche sia in relazione alla sua istituzione, sia al suo funzionamento.

Si è osservato, tra l'altro, che le disposizioni legislative relative al Comitato minori stranieri non accompagnati contrastano e si sovrappongono non solo con numerose norme dettate in materia di minori e di minori stranieri, ma, a volte anche, con i principi costituzionali.

In particolare ci si è chiesti come può il governo, nell'emanare le norme relative al Comitato minori stranieri non accompagnati, ignorare che la condizione giuridica del minore straniero solo è già normata da un complesso di disposizioni internazionali, costituzionali, e ordinarie che il parlamento non ha né di abrogato, né derogato, né modificato.

Sconcertante è anche la designazione del Comitato per i minori stranieri quale organo titolare di un potere di rimpatrio senza limiti e condizioni, il cui esercizio prevale su provvedimenti di protezione a contenuto, in ipotesi, differenti emessi dai Tribunali per i minorenni (ex legge 64/1994 o ex legge 476/1998). Ciò con l'unico limite che non urti contro esigenze neppure sostanziali (interesse del minore) ma meramente processuali.

Ovvero, quando la procedura è conclusa o non necessita di essere proseguita, si può dare via libera al rimpatrio.

Né si fa parola di rimedi di tutela amministrativa e giurisdizionale contro il provvedimento di rimpatrio, anche se è evidente che devono essere possibili, per ragioni garantistiche, pur nel silenzio del decreto legislativo.

In definitiva nelle numerose norme che riguardano il Comitato non si tiene alcun conto, come detto, delle normative vigenti, ma si demanda, in toto, ad un organismo amministrativo la definizione dei parametri valutativi della condizione del minore e, conseguentemente, della possibilità di rimpatriarlo ovvero di accoglierlo. Inoltre la circostanza che la valutazione dell'interesse del minore sia demandata ad un'autorità amministrativa, la cui attività deve ispirarsi istituzionalmente ai principi della buona amministrazione, suscita ulteriori perplessità se si considera che la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale ha annoverato il Tribunale per i minorenni tra gli istituti che la Repubblica ha predisposto, in ossequio all'articolo 31 della Costituzione, per l'adempimento del precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù (Corte Cost. 22.2.89 n. 78).⁹

(9) Y.Moyersoen, G.Tarzia, *L'evoluzione della normativa sui minori stranieri*, in *Cittadini in crescita*, Istituto degli Innocenti, Firenze, n. 3-4/2002, p.16

Rispetto a quest'ultima osservazione, deve, però, sottolinearsi che la Costituzione non attribuisce in via esclusiva ai tribunali per i minorenni la valutazione dell'interesse del minore potendo anche l'autorità amministrativa predisporre interventi di tutela. Si pensi, ad esempio, all'affidamento ex articolo 403 c.c. o a quelli di cui all'articolo 4 l. 189/84 e successive modificazioni.

La valutazione dell'interesse del minore

Allo stato attuale è il comitato minori stranieri non accompagnati che ha il compito di valutare se sia interesse del minore ricongiungersi al suo nucleo familiare ovvero restare nel territorio della Repubblica.

Le norme in materia, infatti, non offrono alcun parametro valutativo, dal che ne deriva che il citato interesse deve essere visto tenendo presente la Costituzione e la Convenzione di New York del 1989.

Non è qui il caso di approfondire il significato che dottrina e giurisprudenza attribuiscono al concetto di superiore interesse del minore, essendo note le dispute sul punto, poiché è estremamente difficile offrire una valutazione univoca del superiore interesse del minore anche tenendo conto dei suindicati parametri normativi.

Proprio in assenza di riferimenti specifici vi è il concreto rischio che la valutazione dell'interesse del minore possa risentire di fattori del tutto estranei al minore e che, invece, rispondono a logiche di opportunità sociale, ambientale, politica e amministrativa.

I compiti del Comitato

Compito del comitato minori stranieri non accompagnati è verificare che il minore si trovi effettivamente privo di chi eserciti la sua rappresentanza in modo legale. Una volta accertata tale condizione e ritenutolo, quindi, "non accompagnato" il Comitato si adopera per la individuazione dei parenti del minore.

Tale individuazione avviene, secondo le linee guida del Comitato del gennaio 2001, a mezzo degli organi amministrativi e di polizia.

Le indagini devono proseguire, prima di poter dichiarare lo stato di abbandono, per almeno due anni.

Il termine di due anni, durante il quale il minore resta in via provvisoria in Italia, è da considerarsi un termine estremamente lungo poiché il rimpatrio del

minore rischia di determinarsi dopo che questi si è inserito in un percorso educativo e di formazione così che l'interrompere tale percorso si concretizza in un atto del tutto contrario agli interessi del minore stesso.

Deve ancora considerarsi che il rimpatrio del minore avviene attraverso il rimpatrio assistito che, di fatto, aggira l'ostacolo rappresentato dal T.U. in materia di stranieri sull'espulsione del minore.

Le critiche vertono, in particolare, sulla genericità delle disposizioni del D.Lv. 113/99, che, in tema di tempi e procedure, sono estremamente lacunose così da consentire, di fatto, di allontanare il minore straniero non accompagnato, anche in assenza di accertamenti che non siano esclusivamente formali eludendo, quindi, quella analisi delle condizioni del minore che spetta esclusivamente al Tribunale per i minorenni.¹⁰

Quest'ultima, infatti, resta una delle critiche maggiori che la dottrina ha mosso all'istituzione del Comitato minori stranieri e alla sua disciplina che sembra voler aggirare tutte le norme dettate a protezione dei minori e, soprattutto, alla valutazione della loro condizione.

Analisi che rappresentano l'unico strumento valido al fine di valutare quale sia il provvedimento più utile per il minore, per il suo sviluppo e la sua crescita.

Come accennato attraverso la normativa, per lo più determinata da circolari, relativa al Comitato e al suo agire, si rischia di effettuare, sia pur attraverso le autorità consolari, delle analisi volte esclusivamente ad accertare l'esistenza di parenti nel paese di origine cui riaffidare il minore, senza tenere alcun conto delle condizioni morali e materiali in cui lo stesso si verrà a trovare.

Si è ancora criticamente osservato che la costituzione del Comitato è stata fatta a ridosso della emanazione del T.U. in materia di immigrazione che contiene le norme sul divieto di espulsione dei minorenni e il conseguente loro diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per minore età senza una tempestiva ed adeguata opera di coordinamento tra le norme sostanziali e i compiti del Comitato.

A queste norme non hanno fatto seguito altre che chiarissero come si doveva agire.

E' essenziale, invece, che si facciano, in una materia così delicata, norme chiare, legislative, che dicano cosa si può e si deve fare per i minori stranieri non accompagnati.¹¹

(10) L.Pomodoro, G.Assante, P.Avallone, F.Mazziotti, P.Giannino, *I diritti della famiglia e dei minori*, Novara, 2001

(11) P.Vercellone, *Le ragioni delle dimissioni*, *Minorigiustizia*, 3/200, p.187

Comitato minori stranieri: le procedure

Le linee guida

Con la circolare 11.1.01 il Comitato minori stranieri ha dettato i criteri in base ai quali procede ai fini della valutazione del rimpatrio del minore ovvero della sua accoglienza in Italia, nonché i criteri e le modalità operative cui devono attenersi i diversi Enti che entrano in contatto con minori stranieri.

Tali criteri e modalità sono state modificate ed integrate con la circolare 14.10.02, emanata all'indomani della promulgazione della legge 189/02, che ha modificato il decreto legislativo 286/98 in materia di immigrazione e stranieri.

Con le indicate circolari si offre una definizione di minore straniero non accompagnato, come già detto in altra parte, e si specifica che quest'ultimo

- a) è un non richiedente asilo,
- b) è un non accompagnato
- c) è un minorenni.

Quanto al primo aspetto si sottolinea che compito degli operatori è rendere edotto il minore della sua facoltà di chiedere asilo politico e di verificare che tale richiesta non sia stata già avanzata o avanzata e rigettata.

In tale ultimo caso si chiarisce che il minore rientra nelle competenze del Comitato.

Si specifica, ancora, che non rientra nelle competenze del Comitato, in quanto accompagnato, il minore che risulta affidato ai propri genitori, o a parenti entro il quarto grado, sempre che sia certa l'identità del minore, dei genitori e degli affidatari, certo il legame di parentela e regolare il loro permesso di soggiorno.

Nel caso in cui non ricorrano i requisiti suindicati per tali minori, anche se affidati ai servizi sociali o a connazionali in virtù della legge 184/83, sarà competente il Comitato che valuterà le singole posizioni tenendo presente, come principio basilare, il diritto del minore al ricongiungimento familiare poiché tali minori sono presenti sul territorio nazionale privi di accompagnamento.

Sarà, infine, necessario accertare l'età del soggetto con l'ausilio delle autorità di pubblica sicurezza che, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del DPCM 535/99, potranno avvalersi anche della collaborazione delle rappresentanze diplomatico – consolari del paese di origine del minore.

Nelle linee guida si specifica, ancora, che allorché il minore sia in possesso di un passaporto valido che, tuttavia, contenga come dato anagrafico il solo anno di nascita (ciò accade per i cittadini del Marocco) deve attribuirsi, per prassi, come data di nascita il 31 dicembre dell'anno riportato nel documento.

Sottolinea, ancora, il Comitato che nel caso si dubiti dell'identità del soggetto straniero con cui si opera si devono effettuare tutti i rilievi segnaletici necessari purché i metodi utilizzati rispettino la salute e la dignità del minore.

Se, all'esito degli accertamenti, persistano dubbi sull'identità e sull'età anagrafica, va garantito il beneficio del dubbio e, pertanto, il soggetto va considerato minorenne.

Viene, ancora, evidenziato, nelle linee guida del Comitato, che, così come disposto dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 26.6.97 "le informazioni sull'identità e sulla situazione di un minore possono essere ottenute in vari modi, in particolare attraverso un adeguato colloquio con l'interessato, che deve avere luogo al più presto ed in modo adatto alla sua età. Le informazioni ottenute devono essere adeguatamente registrate. In particolare queste prime informazioni possono assumere le prospettive di ricongiungimento con la sua famiglia nel paese d'origine o in un paese terzo".

Sulla scorta di tali indicazioni il Comitato richiede che le informazioni sul minore siano fornite al più presto, con tutta la documentazione relativa alle modalità utilizzate per l'accertamento della identità del minore.

E', poi, prescritto che, al fine di censire tutti i minori non accompagnati presenti sul territorio nazionale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti che svolgono attività sanitaria o di assistenza, diano immediata informazione al Comitato dei casi di minori non accompagnati di cui, comunque, vengano a conoscenza.

Tale informazione deve essere corredata da quei dati che si è riusciti a reperire in relazione al minore: generalità, nazionalità, condizioni fisiche, mezzi di sostentamento, luogo di provvisoria dimora e misure adottate per far fronte alle sue esigenze immediate.

Si specifica, nelle linee guida del Comitato minori stranieri, che tale informativa non esime coloro che sono tenuti dalle ulteriori comunicazioni ad altri uffici o enti previste dalle leggi vigenti.

Le linee guida si occupano, poi, delle segnalazioni ai fini della vigilanza

sulle modalità di soggiorno del minore.

Viene, in primo luogo, evidenziato che il soggiorno del minore deve essere considerato, prima facie, un soggiorno temporaneo al fine di espletare tutte le ricerche e le pratiche necessarie per un eventuale ricongiungimento con i suoi familiari.

E', quindi, precisato che il soggiorno deve tenere conto di quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti dei fanciulli di New York del 20.11.89 ratificata con legge 27.5.91 n. 176, in particolare in relazione al diritto del minore ad una sua vita culturale, alla propria lingua e alla propria identità religiosa.

Si sottolinea, in ogni caso, che è necessario approfondire, fin dai primi colloqui, se il minore sia vittima di situazioni particolari che richiedano una tutela specifica (abuso sessuale, sfruttamento lavorativo, accattonaggio etc.).

Ciò al fine di consentire al Comitato l'adozione immediata di procedure urgenti di tutela, anche in raccordo con le altre istituzioni (tribunale per i minorenni, giudice tutelare, forze dell'ordine, servizi territoriali).

Da ultimo si specifica che tutte le informazioni raccolte hanno lo scopo di verificare la possibilità del ricongiungimento del minore con il proprio nucleo familiare attraverso la procedura del rimpatrio assistito.

Per rimpatrio assistito, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 DPCM 535/99, s'intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento con i propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del paese di origine.

La circolare del 14.10.02

All'indomani dell'approvazione della legge 30.7.02 n. 189 (la così detta legge Bossi – Fini), il Comitato minori stranieri ha emanato la circolare del 14.10.02 al fine di integrare ed aggiornare le sue linee guida alla luce delle modifiche introdotte.

Si parte dall'analisi dell'articolo 25 della l. 189/02, modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo, che integra quanto già previsto dal D.lgv 286/98 per concludere che ai minori stranieri non accompagnati, al momento del rintraccio sul territorio nazionale, è concesso un permesso di soggiorno per minore età, che ha carattere temporaneo, per consentire l'espletamento delle indagini familiari del minore e l'organizzazione del rimpatrio assistito.

Se dalle indagini non emerge la possibilità di un ricongiungimento familiare del minore, il Comitato emette un provvedimento attraverso il quale

il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni dispone l'affidamento ai sensi della legge 184/83.

All'esito di tale affidamento al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento familiare.

Contestualmente, dispone sempre la circolare, il Comitato indica agli enti pubblici e privati gestori di progetti, di avviare un progetto di integrazione nei confronti del minore della durata minima di due anni come previsto dall'articolo 25 della l.30.7.02 n. 189.

Il citato articolo ha introdotto il comma 1bis all'articolo 32 del T.U. 286/98 ove è previsto: "il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che, comunque, sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del DPR 31.8.99 n. 394".

La circolare in esame prevede che il Comitato definirà, di concerto con le Regioni, le linee guida degli standards di accoglienza dei minori che dovranno essere poste in essere dagli enti gestori dei progetti, coordinando le attività di formazione e sensibilizzazione per gli interventi da realizzare.

All'esito del progetto il Comitato valuterà se questo è conforme agli standards individuati e se il minore è presente sul territorio nazionale da almeno tre anni.

Accerterà, ancora, se il minore ha la disponibilità di un idoneo alloggio e se frequenta effettivamente un corso di studi o è in possesso di un contratto di lavoro.

Se il Comitato esprimerà un parere positivo, darà indicazioni alle Questure per la trasformazione del permesso di soggiorno da permesso per affidamento in permesso per studio o lavoro subordinato autonomo.

La circolare del 14.10.02 specifica che, in ogni caso, sono fatti salvi i diritti dei minori che si trovano nel territorio dello Stato e per i quali non sia possibile applicare i progetti di cui all'articolo 25 o per i quali non sia dimostrabile la permanenza sul territorio dello Stato da almeno tre anni e per i quali si sia accertata l'impossibilità del rimpatrio assistito a causa delle problematiche socio – familiari della sua condizione di origine.

Si tratta del caso del minore che venga trovato in condizione di non

accompagnamento e che, ad esempio, abbia già compiuto i diciassette anni.

Nel caso suindicato il Comitato, prescrive la circolare, emette un provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio.

Con il medesimo provvedimento il minore viene segnalato all'autorità giudiziaria minorile affinché si proceda all'affidamento ai sensi della legge 184/83, nonché alle Questure ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per affidamento.

Quanto ai minori degli anni dodici, che la circolare identifica come quelli spesso vittime della tratta dei minori e di sfruttamento sessuale, si prevede l'emanazione di specifiche linee volte al recupero di questi minori, in ottemperanza a quanto previsto dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 1977.

Le osservazioni mosse alle procedure del Comitato

Si è da più parti rilevato che le indicazioni previste dal Comitato minori stranieri, in relazione alle modalità degli accertamenti della condizione del minore e ai criteri di valutazione dei dati raccolti dai diversi enti operanti che li trasmettono al Comitato, non provengono da un terzo super partes ma dallo stesso comitato che li ha indicati in un provvedimento avente valore di atto amministrativo e non di legge.

Procedure e criteri, infatti, sono indicati nelle circolari 11.1.01 e 14.10.02 che, nell'ambito dell'ordinamento italiano, restano atti con valore di provvedimenti amministrativi.

Ma, al di là di tale osservazione, non sembra scelta conforme ai principi che ispirano l'ordinamento italiano l'aver demandato la regolamentazione di tutte le procedure che devono essere poste in essere dal Comitato al medesimo organismo che, poi, dovrà darvi attuazione.

Se, ancora, come si è detto, tutta la materia ha carattere di provvedimento amministrativo, non vi è dubbio che tutti i rimedi esplicabili saranno quelli previsti e stabiliti per i provvedimenti amministrativi.

Tale circostanza è, indubbiamente, in contrasto con gli impegni di particolare tutela nei confronti dei minori che l'Italia deve assumere con la ratifica della convenzione dell'ONU.¹²

Convenzione dell'ONU che, per altro, è solo formalmente richiamata

(12) J. Moyersoen, G. Tarzia, *L'evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati, Cittadini in crescita, Istituto degli Innocenti, Firenze, 3-4/2002, p. 18*

negli atti sopra analizzati senza che, in realtà, nelle direttive emanate vi sia una specifica indicazione dei criteri di valutazione che saranno adottati al fine di verificare la sussistenza del concreto interesse del minore al rimpatrio nel proprio paese di origine, o in quello in cui si trovi la sua famiglia naturale.

E' stato osservato che la conseguenza pratica di tale lacuna è consistita nel fatto che, in numerosi casi, le decisioni di rimpatrio sono state motivate esclusivamente con l'affermazione della prevalenza dell'interesse del minore al ricongiungimento con la famiglia.¹³

Deve, tuttavia, ancora rilevarsi che, nelle circolari del Comitato minori stranieri, mentre si fa riferimento all'interesse del minore al suo ricongiungimento con la sua famiglia di origine, si dispone che il rimpatrio del minore può attuarsi anche mediante l'affidamento del minore alle autorità tutorie del suo paese di origine.

E' lecito chiedersi quale forma di tutela del superiore interesse del minore al ricongiungimento alla sua famiglia di origine si sia inteso realizzare con il mero affidamento del minore alle autorità tutorie del suo paese di origine.

Si ha la sensazione che, con l'indicata disposizione, si sia trovata esclusivamente una comoda scorciatoia che consente di "rispedire" il minore nella condizione dalla quale lo stesso è pervenuto.

Si è osservato che i criteri che dovrebbero essere adottati, al fine di valutare l'interesse del minore al rimpatrio, in conformità con quanto previsto dalla convenzione dei diritti del fanciullo, dovrebbero essere:

- 1) valutazione dei rischi che il rimpatrio può comportare al minore (diritto alla vita e alla protezione dall'abbandono e dalla violenza);
- 2) il bisogno dell'affetto e della protezione della famiglia da parte del minore (diritto all'unità familiare);
- 3) le opportunità disponibili per il minore nel paese di origine e in Italia e le effettive condizioni di inserimento (scolastico, lavorativo sociale etc.);
- 4) la volontà del minore (diritto alla partecipazione);
- 5) la volontà della sua famiglia (diritto a ricevere un orientamento dalla sua famiglia);
- 6) l'età e il grado di maturità del minore;
- 7) il tempo trascorso dall'ingresso e dall'inizio del percorso d'inserimento in Italia.¹⁴

(13) J. Moyersoen, G. Tarzia, *op. cit.* p. 19

(14) E. Rozzi, *La valutazione dell'interesse del minore straniero nella scelta tra accoglienza in Italia e rimpatrio*, in *Minorigiustizia*, E. Angeli, 3-4/02, p. 99

I criteri adottati di fatto dal Comitato, non rispondono a quelli suindicati e, spesso, non tengono, come accennato, in debito conto l'interesse del minore come delineato dalle convenzioni internazionali sottoscritte ed adottate dallo Stato italiano.

Una ulteriore critica mossa alle disposizioni emanate dal Comitato è l'assenza di tempi predeterminati nel corso dei quali debbono esperirsi le procedure relative ai minori non accompagnati.

Si è osservato che vi è un contrasto tra le disposizioni del Comitato che prevedono in almeno due anni i tempi di ricerca di informazioni sulla famiglia di origine del minore e quanto disposto dalla legge 241/90 che fissa in sessanta giorni il termine per il completamento di un qualsiasi procedimento amministrativo.

Tale lasso di tempo, contenuto in una disposizione di legge, potrebbe essere derogato solo da un'altra disposizione di legge e non certo da un atto amministrativo quale è la delibera del Comitato minori stranieri che ha regolato la materia.

Si è, inoltre, osservato che il termine di due anni per completare le ricerche è un termine troppo ampio che rischia di far intervenire una decisione di rimpatrio quando, ormai, si è consolidato un percorso di integrazione del minore nella realtà italiana.

D'altra parte si pensi che l'articolo 25 della legge Bossi – Fini fissa in due anni il tempo del percorso di integrazione sociale in virtù del quale deve essere concesso al minore il permesso di soggiorno.

Ancora una critica è rivolta alla mancata partecipazione e rappresentanza del minore al procedimento che lo riguarda.

Prevede, infatti, l'articolo 3 comma 6 del DPCM 535/99 che, in caso di necessità, il Comitato comunica al giudice tutelare la situazione del minore ai fini della nomina di un tutore provvisorio.

Tale disposizione appare in contrasto con quelle di carattere generale degli artt. 343 e ss. c.c. secondo le quali ai minori privi di rappresentanza legale deve essere aperta una tutela.

In definitiva, in assenza di una decisione del Comitato per l'apertura di una tutela provvisoria, il minore si trova ad essere soggetto di un procedimento amministrativo senza la possibilità di essere rappresentato e di far sentire, quindi, le proprie ragioni.

Ed ancora, considerato che le decisioni del Comitato sono atti amministrativi, in quanto tali, gli stessi sono soggetti all'impugnazione dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali.

Non si vede come il minore, in assenza di un tutore che lo rappresenti,

possa eventualmente far valere le proprie ragioni con un impugnativa dinanzi al TAR.

Da quanto detto ne consegue che ogni qual volta un ente entri in contatto con un minore, da considerarsi minore straniero non accompagnato, accanto alle comunicazioni al Comitato deve provvedere alle opportune segnalazioni al giudice tutelare per la nomina di un tutore.



Respingimento, espulsione, rimpatrio assistito

Premessa

Espulsione, respingimento e rimpatrio assistito rappresentano gli strumenti apprestati dall'ordinamento italiano al fine di o non consentire l'ingresso nel territorio dello Stato da parte di soggetti che non sono in possesso dei requisiti richiesti per entrarvi, o per mandare fuori dai confini nazionali quei soggetti che si trovano sul territorio dello Stato e non sono in possesso dei requisiti per potervi rimanere.

In relazione ai minorenni, come meglio si vedrà in seguito, l'unico istituto non applicabile è quello dell'espulsione, mentre sia il respingimento che il rimpatrio assistito possono essere utilizzati nei loro confronti.

In particolare il rimpatrio assistito è un istituto previsto in via esclusiva per i minorenni, non trovando corrispettivi nelle disposizioni vigenti in relazione a soggetti maggiorenni extracomunitari.

I soggetti che non sono cittadini dell'Unione Europea, allorché si presentano ad una delle frontiere dello Stato italiano, vengono sottoposti al controllo dei documenti, al controllo valutario e a quello sanitario.

I cittadini stranieri che si presentano alla frontiera italiana per poter accedere nello Stato devono essere in possesso di tutti i requisiti che le leggi vigenti richiedono.

Se, ad esempio, il cittadino straniero si presenta alla frontiera munito di regolare visto d'ingresso, non è detto che la presenza di questo requisito sia sufficiente ad assicurargli l'ingresso nel territorio dello Stato italiano.

Il personale addetto ai controlli di frontiera, infatti, dovrà verificare che, in uno con il visto d'ingresso, lo straniero sia in possesso di sufficienti mezzi di sostentamento e, a richiesta, possa fornire esaurienti spiegazioni in ordine al suo soggiorno in Italia. Deve, tra l'altro, ricordarsi che, in virtù del trattato di Schengen, anche l'Italia, con l'utilizzo di sistemi informatici, collegandosi con tutte le autorità di frontiera dei paesi aderenti al Trattato, ha la possibilità di effettuare verifiche più complete che rafforzano la validità dei controlli e consentono, anche, di verificare se lo straniero non rappresenti un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico nazionale.

Il respingimento

In assenza dei requisiti sopra indicati, o in presenza di elementi che lascino ritenere il soggetto pericoloso, il personale addetto ai controlli di frontiera può disporre il respingimento dello straniero.

In definitiva non si consente l'ingresso nel territorio dello Stato Italiano a coloro che, presentatisi alla frontiera, non sono idonei a potervi accedere.

Deve sottolinearsi che il respingimento è adottabile anche quando il soggetto si sia introdotto nel territorio dello Stato senza attraversare i controlli di frontiera, ma sia stato fermato all'ingresso o subito dopo aver varcato i confini.

Sono, ancora, soggetti al respingimento coloro che siano stati ammessi nel territorio dello Stato in via temporanea, al solo fine di potergli prestare soccorso, nel caso in cui gli stessi si trovino in condizioni tali da necessitare di urgenti interventi.

All'esito dei controlli di frontiera, se il soggetto viene colpito dal provvedimento di respingimento, obbligato a ricondurre il soggetto al proprio paese di origine, o nel luogo in cui sia stato emesso il biglietto di viaggio, è il vettore che si è occupato del trasporto.

I responsabili hanno l'obbligo di verificare che le persone trasportate siano in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso in Italia e di riferire alla polizia di frontiera l'eventuale presenza a bordo di stranieri, in posizione irregolare.

In caso contrario, sono soggetti al pagamento di una multa da 500 a 2.500 euro per ogni straniero trasportato. Nei casi più gravi è prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione o della licenza.¹⁵

Le disposizioni relative al respingimento prevedono, infine, che non è possibile adottare tale misura nei confronti di coloro che richiedono asilo politico, che abbiano lo stato di rifugiato o beneficino di misure di protezione per motivi umanitari.

Al fine di garantire ai cittadini extracomunitari il diritto di richiedere asilo politico, presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza, informazione ed assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo.¹⁶

Quanto ai minori deve osservarsi che l'applicabilità agli stessi dell'istituto

(15) *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari sociali Consulta degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, Guida alla legge sull'immigrazione*, p. 21

(16) *Presidenza del Consiglio dei Ministri, op. cit.*, p. 22

del respingimento rende il trattamento di questi identico a quello in vigore per i maggiorenni, così determinando il venir meno della condizione favorevole per gli stessi che è presente nella legislazione italiana.

L'unica via per evitare il respingimento alla frontiera del minore straniero è l'accertamento che questi, nel suo paese, possa subire una persecuzione oltre alla presentazione alla frontiera della domanda di asilo politico.

Vi è anche la previsione dell'articolo 33 c 4 della legge 183/84 ove è stabilito che in presenza di eventi bellici, calamità naturali o altri eventi eccezionali, sia possibile consentire l'ingresso in Italia del minore che non sia accompagnato da un genitore o un parente entro il quarto grado.

E' stato osservato che il personale della polizia di frontiera non è propriamente quello istituzionalmente più idoneo a valutare la sussistenza o meno dei requisiti per l'ingresso dei minori che versino nelle condizioni che giustifichino la protezione internazionale.

Sarebbe, invece, stato opportuno prevedere la presenza in frontiera di un tutor particolarmente qualificato sul modello del britannico *adviser* che possa svolgere un servizio di consulenza e assistenza giuridica al minore, già al suo presentarsi al confine per l'ingresso in Italia.¹⁷

L'espulsione

Il provvedimento di espulsione si applica quando il cittadino straniero è entrato nel territorio dello Stato senza aver effettuato i controlli alla frontiera, soggiorna nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno, possiede un permesso di soggiorno revocato o annullato ovvero ha un permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni e non ha provveduto a richiederne il rinnovo.

In caso di espulsione il cittadino straniero ha quindici giorni di tempo per lasciare il territorio dello Stato seguendo le prescrizioni impartite del Prefetto e deve presentarsi all'ufficio di frontiera del luogo da cui parte.

Se il cittadino straniero, colpito dal provvedimento di espulsione, è coinvolto in procedimento penale per potersi applicare l'espulsione è necessario che venga rilasciato il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

A seguito dell'espulsione, il cittadino straniero deve darvi spontanea esecuzione salvo che lo stesso non sia considerato pericoloso o si sia trattenuto

(17) P.M. della Rocca, *La condizione giuridica del minore straniero: norme, giurisdizione e prassi amministrative*, in *Minori giustizia*, 3-4/2002 p. 51

nello Stato oltre il termine che gli era stato concesso in virtù del provvedimento di espulsione.

Tutti i documenti relativi all'espulsione, insieme a tutte le indicazioni che gli consentono di proporre ricorso contro il provvedimento di espulsione, devono essere notificati allo straniero nella sua lingua o in una lingua di cui sia certa e documentata la conoscenza da parte dello straniero.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al giudice ordinario entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento o entro 30 giorni, se il provvedimento prevede l'accompagnamento immediato alla frontiera.

In questo ultimo caso il ricorso può essere consegnato anche alle autorità diplomatiche o consolari italiane presenti nello Stato ove lo straniero è stato accompagnato o nelle mani dei funzionari di polizia che lo accompagnano, che provvederanno ad autenticarne la firma e a consegnare all'autorità giudiziaria il ricorso.

Anche nel caso dell'espulsione il Questore può disporre il ricovero dello straniero nei centri di permanenza temporanea e di assistenza, allorché non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione, ove sia necessario prestare soccorsi immediati, procedere alla sua compiuta identificazione, reperire un idoneo mezzo di trasporto.

Deve sottolinearsi che ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge 286/88, che non ha subito modifiche dalla legge 189/02, non è consentita l'espulsione degli stranieri minori degli anni diciotto, salvo il loro diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

Deve ritenersi che l'esercizio del diritto a seguire i genitori o gli affidatari espulsi debba essere esercitato direttamente dal minore in uno con gli esercenti la potestà.

Allorché si manifesti un contrasto tra il minore e l'esercente la potestà sarà opportuna la nomina di un curatore speciale, al fine di verificare la sussistenza dell'interesse del minore a permanere nel territorio dello Stato ovvero a seguire il proprio genitore.

Tale disposizioni ha una sola eccezione rappresentata dall'articolo 13 c.l. 286/88 ove è prevista l'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

In tale ultimo caso, tuttavia, l'espulsione, sia dei maggiorenni che dei minorenni, deve essere disposta non dal Prefetto, ma direttamente dal Ministro degli interni.

Come visto il divieto di espulsione per i minorenni è, quindi, pressoché assoluto nel senso che ovvia appare la precisazione dell'articolo 19 della legge

in esame ove si fa riferimento al diritto del minore di seguire i propri genitori o affidatari che risultino colpiti da provvedimento di espulsione dallo Stato.

Allorché sia necessario provvedere all'espulsione del cittadino straniero minore degli anni diciotto è, poi, previsto dall'articolo 31 comma 4 della legge 286/98 che questa sia adottata dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del Questore.

Con tale disposizione si è inteso, in pratica, assicurare al minore che, in via eccezionale, dovesse essere colpito da un provvedimento di espulsione, la garanzia che tale provvedimento sia analizzato e ritenuto non in contrasto con il suo interesse da parte di un'autorità giurisdizionale.

Tale divieto e le garanzie su indicate, tuttavia, è stato osservato, hanno avuto breve vita.

Pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge, il Governo, profittando della delega ricevuta dal parlamento ad emanare le disposizioni correttive che si fossero rivelate necessarie per realizzare pienamente i principi della legge (art. 47 l. 40/89), si autorizzava da se ad introdurre nel nostro ordinamento la figura del rimpatrio assistito (art. 5 dlgs. 113/99), configurata come misura squisitamente amministrativa, rimessa all'iniziativa del Comitato minori stranieri, senz'altro controllo giurisdizionale se non il rilascio del nulla osta, che deve essere concesso dal giudice salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.¹⁸

Il rimpatrio assistito

L'istituto in argomento, come detto, è stato introdotto dall'articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato dalla legge Bossi – Fini, e dall'articolo 5 del dlgs. 113/99.

Il combinato disposto degli articoli indicati attribuisce al Comitato la decisione, in relazione all'accoglienza del minore straniero non accompagnato nel territorio dello Stato, ed il suo inserimento in programmi a lui dedicati, ovvero la possibilità di provvedere al suo rimpatrio in modo del tutto autonomo essendo obbligato a richiedere il nulla osta dell'autorità giudiziaria minorile solo in presenza di un procedimento giurisdizionale, sia penale che civile, che veda coinvolto il minore stesso.

(18) G.C. Turi, *Minori stranieri non accompagnati: dalla legge Turco-Napolitano alla Bossi-Fini*, in *Minori Giustizia*, 3-4/2002, p. 60

Ci si è chiesti quale sia la differenza che corre tra l'espulsione del cittadino straniero e l'istituto del rimpatrio assistito, considerato che l'effetto finale è assolutamente identico.

Deve, in primo luogo, considerarsi che mentre per l'espulsione è prevista una serie di conseguenze limitative per chi ne è colpito: quanto alla circolazione nell'ambito dell'Unione Europea e possibilità di rientro nell'area c.d. di Schengen, alla sussistenza di sanzioni penali a carico di colui che trasgredisce all'ordine di espulsione, nessuna delle indicate conseguenze è, invece, prevista a carico del minore che sia stato oggetto di un provvedimento di rimpatrio assistito.

Altra sostanziale differenza è che mentre il provvedimento di espulsione è adottato nell'interesse della Stato a vedere ripristinato il rispetto delle regole relative all'ingresso e alla permanenza nel suo territorio di cittadini estranei all'Unione Europea, il provvedimento di rimpatrio assistito dovrebbe essere caratterizzato dalla valutazione sulla sussistenza dell'interesse del minore al rientro nel suo paese di origine o in quello ove si trovano i suoi familiari.

E proprio sulla valutazione per la sussistenza dell'interesse del minore si sono sollevate numerose e fondate critiche sia in relazione all'istituto, sia in relazione all'attuazione concreta che dello stesso è stata fatta dal Comitato Minori stranieri.

E', infatti, previsto dal regolamento, in via generica, che il minore sia sentito prima dell'adozione del provvedimento di rimpatrio.

E', altresì, previsto che, ove non sia possibile rintracciare la famiglia del minore, questi sia affidato dalle forze di polizia italiane a quelle del paese di origine del minore.

In definitiva si tratta di una procedura che, in concreto, offre al minore minori garanzie di quella stabilita per l'espulsione del minore in casi eccezionali ove è previsto che sia il giudice minorile a provvedere.

Nel caso del rimpatrio assistito, invece, si tratta di una procedura interamente amministrativa che è stata compiutamente analizzata nei capitoli relativi al Comitato minori stranieri e alle procedure dello stesso.

Criteri per il rimpatrio

Né la legge né il Comitato individuano, con chiarezza, i criteri in base ai quali un minore straniero debba essere rimpatriato o restare in Italia.

L'orientamento generale del Comitato è quello di escludere il rimpatrio se lo stesso comporta gravi "rischi".

Ad esempio nel caso non si riescano a individuare né i familiari né una autorità del paese di origine disposta ad assumere l'affidamento del minore a seguito di rimpatrio, o se i genitori hanno tenuto comportamenti pregiudizievole nei confronti del minore o se il minore proviene da un paese in guerra o dove rischierebbe di essere perseguitato.

Si osserva che nel caso in cui il rimpatrio non comporti gravi rischi per il minore non è chiaro quali criteri debbano essere adottati.

Per rispettare la Convenzione sui diritti del fanciullo si dovrebbero considerare una serie di fattori quali la volontà del minore (il minore ha, infatti, il diritto di esprimere la propria opinione e questa deve essere presa in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità), la volontà dei familiari, le opportunità educative e di assistenza disponibili nel suo paese, le condizioni di inserimento del minore in Italia.

Tali fattori dovrebbero essere tenuti in conto per valutare, caso per caso, quale soluzione risponda all'interesse del minore:

Fondamentale, quindi, che il Comitato riceva tutte le informazioni relative al minore, in ordine agli aspetti sopra evidenziati, dagli operatori che seguono il minore in sede locale.

Nel caso il minore ritenga che il rimpatrio non sia nel suo superiore interesse ha diritto di presentare ricorso al Tribunale ordinario o al TAR per ottenere l'annullamento del provvedimento.

Per la presentazione del ricorso il minore può essere rappresentato dal tutore, o dai genitori dal paese di origine.

Contro i provvedimenti di rimpatrio assistito adottati dal Comitato minori stranieri non è prevista alcuna forma di impugnazione.

Se ne deve, quindi, dedurre che avverso il provvedimento di rimpatrio assistito sia possibile esperire i ricorsi dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali (TAR), previsti per tutti gli atti amministrativi.

Deve qui sottolinearsi che è evidente come sia necessario, sin dal primo momento di contatto con il minore straniero non accompagnato, nominargli, da parte del giudice tutelare, un tutore che ne segua le vicende e sia in grado di provvedere anche all'inoltro dei ricorsi allorché i provvedimenti di rimpatrio assistito siano adottati senza il rispetto dell'interesse del minore.

Un tutore per il minore straniero

Il giudice tutelare

Il legislatore ha voluto creare, con il giudice tutelare, una figura vicina ai problemi del minore e del legalmente incapace, che possa essere adita speditamente e senza particolari formalità e che possa agire in modo privo di eccessivi formalismi.

Nel settore in oggetto si è operato, per diversi anni, e tutt'ora in moltissime realtà del nostro sistema giudiziario, con grande superficialità.¹⁹

Di fatto, anche nei confronti dei minori stranieri, il giudice tutelare non riesce ad esercitare il suo ruolo in modo completo e corretto causa la scarsa chiarezza sui ruoli che le diverse istituzioni devono ricoprire nei confronti dei minori.

E, certamente, il confuso panorama normativo esistente in materia di minori stranieri non aiuta né a determinare i diversi ruoli che devono essere svolti dalle istituzioni preposte alla loro tutela, quali il giudice tutelare, il tribunale per i minorenni, il comitato minori stranieri, né a rendere facilmente coordinabili tra loro le leggi in materia di immigrazione con le norme dettate a favore dei minori sia nell'ambito del codice civile che delle leggi speciali come quella sull'affidamento familiare e sull'adozione.

Deve, in primo luogo, essere tenuto presente che il giudice tutelare è colui cui è attribuita la funzione di sovrintendere alla tutela dei minori, anche stranieri, tutte le volte in cui i genitori sono morti o, comunque, non siano in grado di esercitare la potestà.

Il giudice tutelare, per altro, svolge un ruolo che non è solo di controllo del potere del tutore, ma anche di sicura incidenza sulla sorte personale e patrimoniale del minore: si ricordi, per esempio, che egli, a norma dell'articolo 44 disposizioni di attuazione del codice civile, può convocare, in qualsiasi momento, il tutore ed il protutore, allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela e di dar istruzioni inerenti agli

(19) L. Pomodoro, G. Assante, P. Avallone, F. Mazziotti, P. Giannino, *I diritti dei minori, I diritti della Famiglia*, voce *Il giudice tutelare*, De Agostini, 2001

interessi morali e patrimoniali del minore.²⁰

Come si vede, e meglio si analizzerà nelle pagine seguenti, è la stessa legge che attribuisce all'organo giudiziario rappresentato dal giudice tutelare, il compito non solo di vigilare a che il tutore agisca al meglio nei confronti del minore, ma anche quello di indirizzare le scelte di chi assume la tutela del minore, o anche dell'incapace, al fine di perseguire nel migliore dei modi il raggiungimento del soddisfacimento del suo interesse.

Così delineata la funzione del giudice tutelare, almeno per quel che riguarda quella che più immediatamente qui interessa, non vi è dubbio che non possa essere escluso l'intervento di tale organo giurisdizionale nell'ambito delle scelte che riguardano il minore straniero privo di chi eserciti su di lui la potestà genitoriale.

Inoltre il giudice tutelare deve sempre essere coinvolto, e non solo in via eventuale, come determinato dalle norme del Comitato minori stranieri che, come sopra accennato e meglio sarà approfondito in seguito, sembrano prive di qualsiasi coordinamento in primo luogo con le norme del codice civile.

Si consideri che tra le attività più importanti del giudice tutelare previste dal codice civile, vi è non solo la nomina del tutore, il cui ufficio è gratuito, ma anche la nomina di un curatore speciale in caso di conflitto tra il minore ed il tutore, nonché il determinare, su proposta del tutore, il luogo ove il minore deve essere allevato, sul suo avviamento agli studi o sull'esercizio di un arte, mestiere o professione (art. 371 c.c.).

Va qui sottolineato che il giudice tutelare può nominare ad esercitare l'ufficio del tutore un Ente di assistenza del Comune dove ha domicilio il minore o il responsabile della struttura in cui il minore è ricoverato.

L'amministrazione dell'Ente o il responsabile della struttura delega uno dei propri membri ad esercitare le funzioni di tutela.

Va sottolineato che titolare dell'ufficio tutelare rimane sempre l'Ente in quanto la delega riguarda solo l'esercizio delle funzioni.

Il tutore

Ai sensi dell'articolo 343 del codice civile se entrambi i genitori sono nell'impossibilità di esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il giudice tutelare del tribunale dove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore.

(20) L. Pomodoro, G. Assante, P. Avallone, F. Mazziotti, P. Giannino, *op. ult. cit.*

Tale disposizione, è fuori di dubbio, che debba applicarsi a qualsiasi minore si trovi sul territorio dello Stato e, quindi, anche ai minori stranieri che vi soggiornano.

Lo scopo della tutela è quella di offrire al minore la presenza di qualcuno che si prenda cura della sua persona non solo in senso materiale, ma che abbia cura del suo sviluppo, della sua salute, della sua istruzione.

In definitiva che abbia cura che il minore abbia uno sviluppo “armonico” nel suo percorso di crescita.

Il tutore, tuttavia, accanto alle finalità appena indicate, ha la scopo e la funzione di tutelare gli interessi in generale del minore e, quindi, di essere partecipe, in senso attivo, delle scelte che lo riguardano.

In relazione al minore straniero, si fa luogo alla tutela tutte le volte in cui lo stesso risulta soggiornare sul territorio della Repubblica senza la presenza dei suoi genitori o di parenti prossimi cui risulti ufficialmente affidato.

E', allora, necessario procedere all'apertura di una tutela per tutti i minori così detti non accompagnati i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, devono essere segnalati al Comitato minori stranieri che, in virtù delle procedure descritte nei capitoli a questo dedicati, deve valutare l'opportunità del rimpatrio del minore o quella della sua permanenza in Italia.

E' evidente che dinanzi all'assunzione di una decisione di così vasta portata, in relazione alla sua vita, sia indispensabile offrire al minore la possibilità di far sentire la sua voce e di far valere le sue ragioni, con l'ausilio di qualcuno che lo rappresenti e che sia deputato a far valere i suoi diritti.

Come è stato correttamente osservato dalla sezione minorenni della Corte d'Appello di Torino con decreto 29.12.99: anzitutto l'Italia si è obbligata ad assicurare protezione ai minori degli altri Stati che si trovano nel suo territorio.

La Convenzione de L'Aja del 5.10.61, resa esecutiva in Italia con legge 24.10.80 n. 742 e richiamata dall'articolo 42 della legge 31.5.95 n. 218, obbliga, all'articolo 9, le autorità dello Stato nel cui territorio si trovano o il minore o dei beni a lui appartenenti ad adottare, in tutti i casi di urgenza, le necessarie misure di protezione.

Continua, ancora, l'indicato decreto: La risoluzione del Consiglio d'Europa del 26.6.97 sui minori non accompagnati cittadini di paesi terzi prevede, all'articolo 3 c 4, che ai minori non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine, gli Stati membri devono avere cura di fornire, il più rapidamente possibile... la necessaria rappresentanza tramite: a) una tutela legale, b) un organismo nazionale incaricato della cura e del benessere dei minori, o c) altra forma adeguata di rappresentanza.

Il comma successivo specifica: qualora ad un minore non accompagnato venga assegnato un tutore, questi dovrebbe provvedere in conformità alla legislazione nazionale, affinché le esigenze, per esempio giuridiche, sociali, mediche o psicologiche del minore, siano debitamente soddisfatte.

Come appare evidente è lo stesso Consiglio d'Europa che, con la risoluzione indicata, rende obbligatoria la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare che se ha il compito di valutare e garantire al minore il soddisfacimento delle sue esigenze mediche, di istruzione, di benessere psichico e fisico, ha certamente da svolgere un ruolo determinante in relazione alla scelta che dovrà essere compiuta dal Comitato minori stranieri, per il suo rimpatrio o la sua permanenza in Italia.

Evidenziata la necessità della nomina di un tutore per i minori stranieri non accompagnati, è necessario considerare quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 del Regolamento del Comitato minori stranieri il quale prevede che la segnalazione al giudice tutelare da parte del Comitato per l'apertura della tutela debba essere fatta solo allorché si opti per la permanenza del minore sul territorio dello Stato italiano o in via eventuale in caso di necessità.

Va anzitutto osservato che la nomina del tutore solo nei casi previsti dal Comitato, porterebbe all'impossibilità per il minore a presentare ricorso avverso il provvedimento eventuale di rimpatrio assistito da parte del Comitato, ricorso che deve essere presentato, come in altra parte evidenziato, proprio dal tutore o da chi esercita sul minore la potestà.

Diversamente si priverebbe il minore della tutela giurisdizione nei confronti dei provvedimenti adottati per lui dal Comitato minori stranieri.

Quanto previsto dal regolamento del Comitato minori stranieri, a parere di chi scrive, non appare in sintonia con la risoluzione del Consiglio d'Europa del 1997 sopra ricordata.

La risoluzione, infatti, non indica come facoltativa la possibilità di nomina del tutore né la indica come eventuale.

D'altra parte anche la dizione utilizzata dal regolamento del Comitato minori stranieri non è chiara: ...in caso di necessità il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente per la nomina di un tutore provvisorio.

Cosa debba intendersi per "caso di necessità" non è indicato.

Assumere la decisione relativa alla permanenza del minore sul territorio dello Stato identifica certamente l'assunzione di una scelta di portata tale da concretizzare quel "caso di necessità" di cui all'articolo 6 del regolamento in esame.

Non si comprende, infatti, come una decisione che incide in modo così

evidente e profondo nella vita del minore non debba considerarsi come uno di quei casi, come già sopra detto, nei quali il minore privo dei propri genitori o di soggetti cui sia ufficialmente affidato e che possano rappresentarlo, abbia la necessità di un tutore, che possa prendersi cura di lui e dare voce alle sue esigenze.

Non vi è da dubitarsi, allora, che al minore straniero non accompagnato fin dal primo momento, esaurita la fase degli accertamenti urgenti ed immediati utili per inquadrare e valutare la situazione oggettiva dello stesso da un punto di vista socio – ambientale, debba garantirsi immediatamente e contestualmente la segnalazione al giudice tutelare per l'apertura della tutela.

Tale segnalazione va fatta anche al Comitato minori stranieri per quanto di competenza.

Deve sottolinearsi che la segnalazione al giudice tutelare deve contenere tutte le indicazioni, quanto più complete possibili, utili all'identificazione del minore e tutte le altre notizie disponibili che consentano di verificare la concreta impossibilità da parte dei genitori di poter esercitare la potestà genitoriale.



Il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno in generale.

La preliminare verifica della validità di un permesso di soggiorno, o la valutazione sulla possibilità di ottenerne il rilascio, è condizione indispensabile per programmare un qualsiasi intervento ed elaborare validi progetti per i minori stranieri.

Senza questo documento non è in alcun modo ipotizzabile né l'inserimento stabile del minore straniero nel territorio e nella società, né la creazione di un progetto che possa proseguire nel tempo.

Si è già detto che fino al compimento del 18° anno di età il minore non può essere espulso, salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, dallo stato italiano.

Occorre ora esaminare l'attuale normativa, estremamente frammentaria e confusa, che disciplina, con diverse tipologie e con iter a volte estremamente complessi, il permesso di soggiorno.

Va subito affermato che non tutti i permessi di soggiorno, concessi ai minori, possono essere convertiti al compimento della maggiore età, con la possibile conseguenza, per i beneficiari del permesso, di ritornare in condizioni di irregolarità ed essere, quindi, soggetti a provvedimenti di espulsione, così come deve essere precisato che nessun permesso di soggiorno può essere concesso ad un minore che non sia identificato.

Nel caso in cui il minore sia privo di passaporto è necessario chiedere il rilascio di un documento di identificazione presso l'Ambasciata o il Consolato di appartenenza.

In Appendice l'elenco delle principali Ambasciate e dei Consolati ai quali rivolgersi per ottenere il documento di identificazione.

Queste le tipologie di permessi di soggiorno che possono essere concessi ai minori:

1. per motivi familiari,
2. per affidamento,
3. per motivi di protezione sociale,
4. per asilo politico,

5. per minore età.
Esaminiamoli partitamente.

Permesso per motivi familiari

L'art. 31 del T.U. 286/98 stabilisce che, qualora i genitori del minore sono regolarmente soggiornanti, il minore con questi convivente è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, fino al compimento del quattordicesimo anno d'età e segue la condizione giuridica del genitore col quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.

Fino al medesimo limite di età il minore che risulta in affidamento familiare, ex art. 4 l. 184/83, è iscritto nel permesso di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole.

Al compimento del quattordicesimo anno d'età è rilasciato al minore un permesso di soggiorno, o una carta di soggiorno, personale per motivi familiari.

Tale documento è valido sino al compimento della maggiore età.

L'art. 6 c.1 l. 286/98 stabilisce che con tale permesso è possibile svolgere attività lavorative e frequentare corsi di studio o di formazione professionale.

Al compimento dei diciotto anni il permesso concesso per motivi familiari può essere convertito in un permesso per motivi personali di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Così l'art. 32 l. 286/98.

Permesso per affidamento

Una fattispecie più specifica del permesso per motivi familiari è quella del permesso per affidamento.

Il permesso viene rilasciato nel caso di minori affidati ex art. 2 l.184/83, sia in caso di affidamento familiare che in caso di affidamento a comunità di tipo familiare o ad un istituto o ente di assistenza pubblico o privato.

L'affidamento di fatto, a parenti entro il quarto grado, non è valido ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per affidamento.

S'intende per affidamento di fatto l'affidamento di un minore senza che sia intervenuto alcun provvedimento di autorità amministrativa o giudiziaria.

La durata, la convertibilità alla maggiore età e i diritti connessi al permesso per affidamento sono disciplinati dalle stesse disposizioni che disciplinano il permesso di soggiorno concesso per motivi familiari.

Permesso per motivi di protezione sociale

Il permesso in esame è regolato dagli artt.18 c.6 D.lgs. 286/98, e 25, 26, 27 DPR 394/99.

Recita l'art. 18 che tale permesso di soggiorno può essere rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, al minore straniero irregolare che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età, e che ha già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

E' evidente la particolarità di tale permesso.

Il permesso, della durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, consente la partecipazione a un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Il permesso è revocato, o non rinnovato, in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso.

Con tale permesso è consentito l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato.

Per la richiesta è necessario presentare, ex art. 9 DPR 394/99, documento di identità o documento consolare, documento sul domicilio, progetto di formazione o di lavoro.

Alla scadenza del permesso, se è in corso un rapporto di lavoro il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.

E' possibile la conversione di tale permesso in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. Così il c. 5 dell'art. 18 T.U. 286/98

Il permesso viene concesso solo per reati commessi fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Si deve osservare che il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere concesso anche allorché in corso di procedimento penale a

carico di imputato minorenne venga disposta, da parte dell'autorità giudiziaria, un programma di messa alla prova ex art. 28 del DPR 448/88.

Inoltre l'art. 18 c. 1 del T.U. prevede che il permesso per protezione sociale può essere rilasciato quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita a uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

In tali casi il Questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia il permesso di soggiorno per protezione sociale "per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale".

Tale normativa si applica anche ai minori.

Permesso per asilo politico

Vanno qui preliminarmente premesse le nozioni di "richiedente asilo politico" e di "rifugiato".

Richiedente asilo è colui che fugge dal proprio paese e non può o non vuole tornarvi temendo di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche, e inoltra una domanda di asilo per riconoscimento dello status di rifugiato.

Fino al momento della decisione in merito alla domanda, egli viene considerato un richiedente asilo.

Rifugiato è, invece, colui a cui è stato formalmente riconosciuto lo status di rifugiato.

La richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato deve essere inoltrata alla Questura che consegna al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo per "richiesta di asilo", valido fino alla definizione della procedura del ricorso.

Non possono inoltrare richiesta i minori che abbiano riportato condanna per i delitti previsti dall'art. 380 c. 1 e 2 c.p.p. (delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti e delitti: contro la personalità dello Stato; di devastazione e saccheggio; contro l'incolumità pubblica; di riduzione in schiavitù; di rapina ed estorsione; di furto aggravato; di illegale introduzione nello Stato -messa in vendita- fabbricazione-detenzione di armi; commessi per

finalità di terrorismo; organizzazione-promozione di associazione di tipo mafioso o per delinquere; concernenti sostanze stupefacenti,). Così l'art.1 c.4 l. 28 febbraio 1990 n. 39.

Con il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo il minore acquista il diritto all'assistenza sanitaria, ad alloggiare nei centri di accoglienza, a frequentare la scuola dell'obbligo fino a 15 anni, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa.

Con il riconoscimento dello status di rifugiato la Questura rilascia permesso per asilo politico o concessione di asilo.

Il permesso è valido per 2 anni ed è rinnovabile.

Ottenuto il permesso si acquisisce il diritto a svolgere attività lavorativa. Così l'art. 6 c.2 l. 39/90 che richiama, come applicabili, le disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale.

Permesso per minore età

E' l'art. 28 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99) a prevedere la concessione di questo permesso di soggiorno.

Recita l'articolo "Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza".

Le condizioni per il rilascio del permesso ed i diritti ad esso connessi sono regolati da una serie di circolari del Ministero dell'Interno.

Nella circolare 23.12.1999 viene previsto, per i minori inespellibili, di età superiore ai quattordici anni, il rilascio del permesso di soggiorno per minore età.

La circolare chiarisce che tale titolo di soggiorno verrà rilasciato solo in via residuale e "qualora si verificano situazioni non riconducibili ad altre tipologie di soggiorno già previste dalla normativa in vigore (es. motivi familiari, adozione, affidamento)".

Il permesso di soggiorno per minore età è, quindi, un permesso residuale e viene rilasciato a tutti i minori che non possono ottenere un altro tipo di permesso di soggiorno, compresi, in base alla circolare 13.11.2000 i minori sottoposti a tutela.

Tale permesso, inoltre, è finalizzato a fornire un titolo di soggiorno in

modo da non lasciare il minore in condizione di irregolarità che significherebbe per lui situazione di grave pregiudizio.

Si osserva che sembrerebbe che i requisiti richiesti per la concessione di tale permesso debbano essere minimi e che quindi ad ogni minore, non titolare di altro permesso, andrebbe rilasciato tale permesso, a prescindere dalla documentazione in suo possesso.

Il permesso di soggiorno per minore età non consente di esercitare attività lavorativa e non può essere convertito al compimento della maggiore età.

L'art. 32 c.1 bis T.U 286/98 prevede, invece, l'ipotesi di conversione del permesso di soggiorno per minore età nel caso specifico di minore non accompagnato che, affidato -anche di fatto- ad un ente pubblico o privato, abbia seguito per un periodo non inferiore a due anni un progetto di integrazione sociale, sempre che non sia intervenuta una decisione del Comitato per Minori Stranieri, interpellato sul caso.

Le critiche al permesso di soggiorno concesso per minore età

E' la circolare del ministero degli interni, Dipartimento della pubblica sicurezza, n. 300/C/2000/785/p/12.229.28/ 1a Div. a sancire la esclusione dalle attività lavorative dei minorenni stranieri portatori del permesso di soggiorno per minore età.

La circolare motiva tale esclusione soltanto sull'asserita incompatibilità tra attività lavorativa e temporaneità del soggiorno in Italia.

Tale assunto, come ebbe ad osservare il Comitato per i minori stranieri nella riunione del 31 gennaio 2001, non può essere condiviso.

Viene evidenziato, infatti, che la temporaneità non esclude l'opportunità di lasciar lavorare un giovane che abbia voglia e capacità per farlo e che non lavorare può creare l'abitudine all'ozio che può tramutarsi nella possibilità, per il minore, di commettere attività illegali.

Né è da temere che un inserimento lavorativo possa impedire o rendere più difficile un rimpatrio assistito o comunque un successivo ritorno del ragazzo nel suo paese; anzi verrebbe facilitato dal fatto che il giovane porterebbe con sé, in tal caso, un bagaglio di conoscenze e di esperienze utilissimo per un suo inserimento nello Stato di origine.

Si osserva, ancora, che il mancato riconoscimento del diritto di svolgere attività lavorative comporta una discriminazione di questi minori e l'inservanza del principio del "superiore interesse del minore", violando la Costituzione e la Convenzione sui diritti del fanciullo.

Inoltre la stessa legge Bossi Fini sembra prevedere, implicitamente, la possibilità che questi giovani possano lavorare, in quanto tra i requisiti per la conversione del permesso a 18 anni è compreso anche lo svolgimento di attività lavorativa.

La conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età

Al compimento del diciottesimo anno di età i minori possono restare in Italia con regolare permesso di soggiorno ma tale possibilità dipende dal tipo di permesso che il minore ha ricevuto precedentemente e da una serie di altre condizioni.

Possono ottenere un permesso di soggiorno per studio o lavoro i minori non accompagnati che

- 1) sono presenti in Italia da 3 anni, e cioè prima del compimento del quindicesimo anno di età,
- 2) che non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri,
- 3) che hanno seguito un progetto di integrazione gestito da un ente, pubblico o privato iscritto nel registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 394/99, per due anni e che, inoltre, frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa retribuita o sono in possesso di contratto di lavoro, anche se non ancora iniziato, e hanno la disponibilità di un alloggio (modificato dalla legge 189/2002).

E' l'ente gestore del progetto che deve documentare la sussistenza di tali requisiti (art. 32, comma 1 bis T.U.286/98 come modificato dalla legge 189/2002).

Analogamente possono ottenere, al compimento del diciottesimo anno, un permesso per studio o lavoro i minori che, dopo aver ottenuto un provvedimento da parte del Comitato per i minori stranieri di "non luogo a provvedere al rimpatrio" ed essere stati affidati ai sensi dell'art.2 legge 184/83, hanno ottenuto un permesso per affidamento.

L'affidamento previsto dall'art.2 comprende sia l'affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni sia quello disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare, sia l'affidamento familiare, sia l'affidamento ad una comunità o istituto.

Al compimento dei 18 anni ai minori titolari di un permesso per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 c.5 T.U. 286/98 può essere concesso un permesso

per studio o lavoro.

Deve sottolinearsi che nulla è previsto per i minori sottoposti a tutela e affidati, di fatto, a parenti entro il quarto grado sulla possibilità di ottenere un permesso per studio o lavoro al compimento dei diciotto anni.

In genere le Questure non rilasciano alcun permesso ma si può ragionevolmente sostenere che la situazione di questi minori può essere equiparata a quella dei minori affidati ex l. 184/83 e va sottolineato che parecchi ricorsi al TAR su tale presupposto sono stati vinti dai ricorrenti.

Sia i minori titolari di permesso per motivi familiari che quelli titolari di permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo e per asilo, possono ottenere un permesso per studio o lavoro al compimento del diciottesimo anno di età.

Va ribadito che né il Testo Unico, né il Regolamento di attuazione chiariscono se e come possa essere convertito il permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età.

La circolare del Ministero dell'interno 13.11.00 stabilisce che il permesso di soggiorno per minore età non può essere in alcun modo convertito al compimento della maggiore età.

La procedura per la richiesta del permesso di soggiorno

Nel caso di richiesta di permesso di soggiorno per un minore di età questa dovrà essere avanzata da chi ha la sua rappresentanza.

In caso di minore presente sul territorio dello Stato con i genitori saranno questi ultimi a presentare la domanda.

Se il minore è in affidamento familiare o affidato ad un istituto o casa famiglia, saranno gli affidatari o i responsabili dell'istituto o della casa famiglia che hanno sul minore l'esercizio della potestà, a dover attivare la procedura.

Per il minore per il quale sia stata aperta una tutela sarà il tutore a provvedere alla presentazione dell'istanza.

In relazione ai minori che non si trovano in nessuna delle condizioni sopraindicate, ci si è posti il problema su chi fosse legittimato a richiedere il permesso di soggiorno.

Una delle tesi avanzate è che potrebbe, in via analogica, applicarsi la normativa vigente in materia di rilascio della carta d'identità, per la quale al compimento del quindicesimo anno di età è lo stesso minore che può avanzare la richiesta.

Tale soluzione, per la verità, appare poco tutelante per il minore.

La richiesta del permesso di soggiorno, infatti, prevede non solo il riempimento di una serie di moduli, ma anche la dimostrazione di essere in possesso dei requisiti suindicati per i diversi tipi di permesso.

Ne deriva che meglio è prevedere sempre l'apertura di una tutela con conseguente obbligo per il tutore di avviare le procedure relative al permesso di soggiorno.

Carta di soggiorno

La carta di soggiorno è il documento che consente agli stranieri il soggiorno a tempo indeterminato in Italia.

Con essa il titolare della carta può svolgere qualsiasi attività lecita, non riservata a cittadini italiani, accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione e partecipare alla vita pubblica del luogo in cui vive.

La carta di soggiorno viene rilasciata al minore ricongiunto con un cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o con un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea (T.U. 286/98 art. 30 comma 4), o ad un minore affidato ex articolo 4 l.184/83 a un cittadino straniero titolare di carta di soggiorno (T.U. 286/98 art. 31 comma 2).



L'articolo 31 comma 3

T.U. 286/1998

La norma e l'interpretazione.

Vanno, per la esatta comprensione dell'articolo 31 c.3, che verrà esaminato in seguito, ricordati gli articoli 13 c.1 (sull'espulsione dello straniero); 19 c. 2 (sui divieti di espulsione, in particolare la lett. a), dei minori degli anni diciotto); 28 (diritto all'unità familiare); 28 c.3 (che recita "in tutti i procedimenti amministrati e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardante i minori deve essere preso in considerazione, con carattere di priorità, il superiore interesse del minore, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989") e 29 (ricongiungimento familiare), del T.U. 286/1998.

Gli articoli che citano esplicitamente i minori sono, come visto, l'art. 19 c. 2 e 31.

Quest'ultimo articolo titolato "Disposizioni a favore dei minori" contiene norme riguardanti la condizione del minore soggiornante nel territorio dello stato; al comma 3 detta norme volte a tutelarlo in maniera diretta.

Recita il comma in esame:

"Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico (T.U.25.7.1998 n. 286).

L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di relativa competenza."

L'articolo consente l'autorizzazione all'ingresso, o la permanenza, nel territorio nazionale del familiare di un minore che si trova nel territorio italiano.

Tre le condizioni richieste dall'articolo per la concessione dell'autorizzazione:

1. deve trattarsi di familiare di un minore soggiornante nel territorio italiano;
2. i motivi per i quali l'autorizzazione può essere concessa debbono essere gravi e connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cioè deve sussistere una situazione che possa incidere in maniera grave sullo sviluppo psicofisico del minore, alla quale si possa ovviare soltanto con la vicinanza e l'assistenza del genitore;
3. la gravità di tale situazione deve essere valutata tenendo conto dell'età e delle condizioni di salute del minore.

Quasi costante e rigida la giurisprudenza di legittimità nel valutare la sussistenza delle situazioni che legittimano la concessione dell'autorizzazione.

La giurisprudenza di merito, invece, ha interpretato la norma quasi sempre in senso più favorevole al minore, e più vicina ai principi generali della normativa internazionale e della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza più restrittiva si sostiene che l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza, per un determinato periodo, del familiare del minore straniero che si trova nel territorio italiano, potendo essere rilasciata dal tribunale per i minorenni solo per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, è correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni contingenti eccezionali, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità.

Secondo tale principio è stata negata l'autorizzazione nonostante il minore, già presente in Italia, era inserito con profitto nella scuola e vi aveva intrecciato stabili amicizie.²¹

Va detto che queste sentenze, quasi sempre, argomentano affermando che deve, in primo luogo, tenersi in conto la disciplina dei flussi d'ingresso degli stranieri. Pertanto anche il diritto del minore, sancito dalla norma in esame, deve cedere di fronte a tale disciplina.

Si sostiene, infatti, che la disposizione dell'art. 31 c.3 non può essere utilizzata per trasformare situazioni di fatto in situazioni di diritto consentendo così a nuclei familiari, entrati clandestinamente o rimasti arbitrariamente in Italia, di aggirare l'impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno, facendo ingresso, o continuando a permanere in Italia, solo perché i figli minori sono integrati in qualche modo nel tessuto sociale, quasi che tale situazione possa costituire presupposto per ottenere il permesso di soggiorno.

Così la sentenza della Corte di Cassazione del 14 luglio 2000 n. 9327

(21) *Cass. civ., sez.I, 21 giugno 2002, n. 9008*

afferma che l'interpretazione sopra detta evita "l'aberrante conseguenza, (che surrettiziamente si vorrebbe realizzare) che, in presenza di minori, resti impedita l'applicazione della normativa nazionale della integrità delle frontiere anche nei confronti di stranieri maggiorenni, che quelle norme abbiano violato".

E' evidente che tale interpretazione risente, certamente, di motivi contingenti e politici che, allo stato, si dibattono nel nostro paese e non tiene conto che occorrono altre norme, e altri strumenti, per combattere il fenomeno degli ingressi dei clandestini extracomunitari.

Il superiore interesse del minore alla permanenza dei familiari in Italia

Si sostiene, e correttamente, che per bene interpretare l'art. 31 c.3 del T.U. in esame è necessario richiamare un principio ermeneutico vincolante per l'interprete, universalmente riconosciuto, che il giudice non deve privilegiare l'interpretazione che appare a suo parere più adeguata, ma deve preferire quella che oggettivamente risulta conforme alla Costituzione e agli obblighi che derivano all'Italia dal rispetto delle Convenzioni Internazionali ratificate.

In sede di T.U. sull'immigrazione il principio è più volte richiamato ed imposto all'interprete, forse per ricordargli di rispettarlo in una materia così delicata.

Basti ricordare l'art.2 c.5 del T.U. che riconosce allo straniero parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, l'articolo 2 comma 1, in base al quale allo straniero, comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

Come è stato da più parti rilevato il disegno costituzionale e l'internazionalizzazione dei diritti del minore, senza distinzione di sorta, secondo l'esplicita precisazione dell'articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27.5.91 n. 176, danno luogo ad un nuovo diritto minorile, che è compito dei giudici determinare nel suo contenuto.

Tale compito grava sull'interprete a prescindere dalle scelte del legislatore ordinario.

E', allora, sufficiente il richiamo all'articolo 2 della nostra Costituzione ed agli articoli 3 ed 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo per escludere che sono solo tre le condizioni previste dalla legge per autorizzare la permanenza del fanciullo ed evitare non il rimpatrio ma l'esilio del minore.²²

La interpretazione costante della Corte di Cassazione sopra riportata, non tiene, inoltre, in alcun conto il fondamentale principio che legittima ogni intervento del tribunale per i minorenni: la valutazione del superiore interesse del minore.

Come già sopra detto deve ricordarsi che tutta la normativa internazionale espressamente dispone che in qualunque provvedimento che riguarda i minori deve essere preso in considerazione preminente l'interesse superiore del fanciullo.

Così l'articolo 3 della Convenzione di New York.

Ed ancora è proprio la normativa internazionale a ribadire e a tutelare il diritto all'unità familiare. Così l'articolo 24 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7.12.00 che ribadisce che il bambino, per il suo preminente interesse, "...ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse".

Per quanto riguarda, poi, la normativa interna occorre dire che tali principi internazionali trovano riscontro nella nostra Carta fondamentale in tema di diritti dell'uomo e della famiglia.

Va anche ricordato, tra le altre, che la sentenza della Corte Costituzionale 23.5 – 5.6.03 n. 198 afferma che deve essere primariamente assicurata "la cura del minore".

L'espressione suddetta va intesa non in senso letterale ma comparando tale dizione con le altre numerose sentenze della Corte stessa che sempre ribadiscono il principio che bisogna aver riguardo, quando si tratta di "bambini" ai loro superiori interessi, come oggetti di tutela diretta quando non, addirittura, prevalente ed esclusiva.

La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione sembra non considerare le osservazioni, sopra riportate e più volte sostenute, della Corte Costituzionale, né i principi delle norme internazionali, né le disposizioni delle norme del diritto interno.

E, inoltre, nell'affermare il principio "del pericolo dei flussi migratori" non tiene conto che altri pericoli possono gravare sul minore e sul suo "star

(22) G. Tucci, *I diritti fondamentali del minore extracomunitario*, *Famiglia*, 2002, pp. 560 e ss.

bene” derivanti dalla non presenza del nucleo genitoriale così come la più recente scienza psicologica e sociologica dimostra.

Tale giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, sempre interpretato l’articolo 31 comma 3 in uno con l’articolo 29 anziché considerare che l’articolo 31 comma 3 introduce una deroga all’intera disciplina prevista in materia d’ingresso sul territorio nazionale e di rilascio del permesso di soggiorno, convinta che la norma venisse invocata dagli stranieri al solo fine di eludere la procedura complessa richiesta dall’articolo 29.

Conviene rilevare, come è stato osservato²³, che sebbene tra le due norme possa esservi un rapporto di genere a specie, ciascuna di esse ha un proprio ambito di applicazione ed è, perciò necessario individuare, con precisione, la ratio sottesa ad ognuna di esse.

La norma di cui all’articolo 29, infatti, individua i soggetti che possono chiedere il ricongiungimento familiare, indica i requisiti necessari per lo straniero soggiornante in Italia per poter ospitare i familiari, nonché le modalità di presentazione della richiesta.

In sintesi la norma introduce l’istituto del ricongiungimento familiare quale strumento di attuazione del diritto all’unità familiare.

Il citato comma tre, invece, non regola direttamente il ricongiungimento familiare e non si sostituisce affatto all’articolo 29 che rimane l’unica disciplina applicabile per riunire il nucleo familiare; essa guarda all’esclusivo interesse del minore ad avere adeguata tutela quando si trovi in situazioni che possano gravemente incidere nel suo sviluppo psicofisico e solo a tal fine consente l’ingresso o la permanenza dei genitori anche quando i medesimi siano stati raggiunti da un decreto di espulsione oppure non soddisfino i requisiti per fare ingresso in Italia.

La ratio della norma va ricercata, così, nella tutela del minore e non può essere confusa con la disciplina del ricongiungimento familiare la cui ratio s’individua, invece, nella tutela del diritto all’unità familiare.²⁴

Ed allora se è vero che il giudice per concedere l’autorizzazione deve valutare, così come prescrive il c. 3 dell’art. 31, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” e deve tener “conto dell’età e delle condizioni di salute del minore”, tali valutazioni debbono, però, essere fatte tenendo presente che esse sono sempre e primariamente collegate e subordinate alla valutazione

(23) S. Winkler, *Minore straniero soggiornante in Italia e interesse all’ingresso dei genitori: una tutela negata*, *Famiglia e diritto*, 1/2003 pag. 25 e sgg. Da tale articolo sono stati tratti molte considerazioni riprese nel presente capitolo.

(24) S. Winkler, *Minore straniero*, cit., pag. 25 ss.

del superiore interesse del minore.

Si vuole con ciò affermare che il tribunale per i minorenni ancor prima di valutare le condizioni poste a base della norma in esame deve valutare il concreto interesse del minore a che il familiare ottenga l'autorizzazione.

Per questo si ritengono più consone a tale interpretazione quei decreti che, nel valutare i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, affermano che essi possono consistere anche nel grave pregiudizio psicologico che si rinverrebbe sul minore in caso di sradicamento dal nostro paese²⁵ o che i gravi motivi possono essere costituiti anche dall'esigenza di non porre il minore di fronte all'alternativa di sradicarsi dall'ambiente, anche scolastico, in cui è sempre vissuto o di separarsi dal genitore²⁶.

Non vi è dubbio che è necessario valutare, accanto ai parametri dell'età e delle condizioni di salute del minore, il suo rapporto con la famiglia di origine, e, soprattutto, il suo grado di integrazione nella realtà socio culturale italiana.

E', infatti, del tutto evidente che allorché il minore si sia radicato nella cultura del nostro paese poco conoscerà o ricorderà della sua terra di origine e un rientro in essa non potrà che risultare traumatico e, quindi, dannoso per il suo "star bene", inteso come complessivo stato di benessere della persona che non può essere certamente limitato al benessere fisico valutato come assenza di gravi patologie di natura medica.

Se quanto affermato è vero, e non vi è dubbio che lo sia, non si può giustificare il diniego al permesso di soggiorno ex art 31 comma tre sulla base del diritto del minore a seguire i suoi genitori (si pensi al caso in cui gli stessi sono stati espulsi dal territorio dello Stato).

Poiché ciò che deve sempre essere prevalente nella valutazioni che concernono i minori è il loro superiore interesse non si può ignorare tutto quanto sopra esposto ritenendo salvaguardato l'interesse del minore con il solo unirlo alla sorte dei suoi familiari.

Tale sorte, infatti, potrebbe recargli non poco nocumento al suo star bene, al suo crescere armonico, ragion per la quale non vi è dubbio che l'interesse del minore è consentirgli la permanenza sul territorio familiare in uno con i suoi familiari che a lui saranno aggregati e non viceversa.

Su tali considerazioni è evidente che gli ultimi decreti riportati valutano in maniera complessiva ed adeguata l'interesse del minore raffrontandolo con le condizioni richieste dalla legge per la concessione dell'autorizzazione.

(25) T.A.R. Puglia Bari, 20 agosto 2002, n. 6118, in *Giur. merito*, 2003, 147

(26) Corte Appello Bari, 31 dicembre 2001, in *Giur. merito*, 2002, 1079

Tale autorizzazione è ammessa anche nei confronti di persone titolari di un provvedimento di espulsione ed è concessa per un periodo determinato, anche in deroga ad altre disposizioni dello stesso decreto 286/98.

L'ingresso o la permanenza del familiare sono ammessi a condizione che il minore si trovi nel territorio italiano al momento in cui sorgono le esigenze giustificative dell'eccezionale autorizzazione.

Quando cessano i gravi motivi che hanno giustificato il rilascio dell'autorizzazione o il familiare compia atti incompatibili con le esigenze del minore, o con la permanenza in Italia, l'autorizzazione alla permanenza è revocata.

Sia l'autorizzazione, sia la revoca vengono comunicati dal Tribunale per i minorenni al Questore ed alla rappresentanza diplomatica o consolare per tutto quanto di loro competenza.

Il procedimento

La richiesta per ottenere l'autorizzazione va presentata dai familiari del minore o dal legale rappresentante dello stesso o dal p.m.m..

In essa debbono essere indicati i motivi che si pongono a fondamento della domanda e, soprattutto, deve essere indicata l'età del minore ed il suo luogo di residenza circostanze indispensabili per dar modo al tribunale di svolgere le opportune indagini.

Se a fondamento della richiesta vanno posti motivi di salute è opportuno allegare certificazione medica.

Il tribunale, ricevuta l'istanza, dispone, tramite le forze dell'ordine, accertamenti anagrafici sul minore e manda ai servizi territoriali del comune ove il minore risiede per le informazioni sull'inserimento del minore, sulla eventuale iscrizione scolastica, sui rapporti significativi che lo stesso ha nel luogo ove risiede, sulle sue condizioni di salute, sui legami con la famiglia di origine.

Le informative per valutare i motivi "connessi con lo sviluppo psicofisico del minore" possono essere richieste anche ai servizi materno infantili delle A.S.L..

Ricevute le informazioni il tribunale manda al p.m.m. per il parere.

L'autorizzazione, o il suo rigetto, viene decisa, con decreto in camera di consiglio.

In caso di diniego dell'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 del Testo Unico 286/98, è ammesso il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello sezione minorenni che decide con decreto.

Avverso tale decreto è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111 costituzione, trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo.

La mediazione interculturale

Che cos'è la mediazione

La pratica di “rivolgersi ad un terzo” per dirimere le controversie è testimoniata in diverse epoche storiche e in differenti popolazioni. Nella cultura cinese, orientata verso la conciliazione degli opposti e l'armonico equilibrio dell'universo, propria del confucianesimo, già cinque secoli prima di Cristo si faceva ricorso alla mediazione.

Nelle società rurali spettava agli anziani, con la saggezza loro riconosciuta dalla comunità, esercitare opera di mediazione.

Nelle società industriali e post industriali, l'orientamento verso valori individualistici, il decadere dell'importanza della trasmissione intergenerazionale, la rarefazione della comunicazione, soprattutto nei grandi centri urbani, sono solo alcuni dei fattori che hanno prodotto la scomparsa delle risorse mediative proprie della comunità di appartenenza.²⁷

E' a partire dagli anni settanta, e soprattutto negli anni ottanta, che in Europa si è andato, nuovamente, diffondendo il concetto di “mediazione”.

Lo sviluppo della mediazione, come modo di gestione delle controversie, in un numero sempre crescente di ambiti: famiglia, quartieri, scuola, lavoro, sembra confermare un'inevitabile evoluzione verso processi decentralizzati di regolazione di conflitti che vedono una maggiore implicazione degli attori nella risoluzione dei propri contrasti.²⁸

Si deve osservare che alla origine della mediazione vi è sempre un conflitto che quasi sempre è di difficile gestione.

Ora, se è vero che l'elemento fondante la mediazione è l'esigenza di far ritrovare alle parti del conflitto un equilibrio perduto, va detto che ciò può avvenire solo in contesti in cui alle due parti si riconoscano uguali diritti e identico rispetto e solo se al soggetto più debole si forniscano i necessari sostegni.

(27) R.Ardone, *La mediazione: presupposti teorici...*, in R.Ardone, A.C.Baldry, *Mediare i conflitti a scuola*, Carocci, 2003, p.105

(28) S.Castelli, *La mediazione*, Cortina, 1996, pag.3

La risoluzione di un conflitto, anche se non risponde alle aspettative personali di una delle due parti, se è percepita come giusta, può essere avvertita come soddisfacente. Una soluzione positiva del conflitto è ancora più probabile se entrambe le parti avvertono che il loro punto di vista viene preso in considerazione, se si sentono in qualche modo responsabili dell'accordo, e se capiscono che un'eventuale terza parte coinvolta, per la risoluzione del dissidio, agirà in modo corretto e senza pregiudizi e saperi precostituiti.

I benefici che derivano dalla risoluzione, sono riscontrabili in termini di futura qualità della vita delle parti contendenti.

Occorre lasciare agire altri soggetti sociali interessati ai bisogni delle persone e al ripristino degli equilibri relazionali spezzati dal conflitto.

Si concede, così, alla comunità l'opportunità di riconquistare la capacità di pacificazione dei conflitti.

Si tratta, in definitiva, di ripristinare una relazione interrotta e non stabilire un vincente od un perdente.

E' stato giustamente, inoltre, osservato che quando i cittadini vivono sentimenti di insicurezza sempre più forti e diffusi ciò chiama in causa molti fattori, spesso intrecciati tra di loro. Tra questi si colloca la crescente incapacità e la diffusa difficoltà nella gestione dei conflitti.

Non è, infatti, la moltiplicazione dei conflitti a doverci preoccupare (non si sa, infatti, con certezza se e in che numero gli stessi siano aumentati rispetto al passato) ma è la constatazione del venir meno, nelle nostre società, dei naturali riferimenti (umani e normativi) indispensabili per una "buona" gestione dei conflitti in cui ci si imbatte.

In questo senso va letta l'attenzione per il tema della mediazione che diviene una "filosofia" dell'azione sociale.

Attraverso di essa, infatti, quali ne siano le interpretazioni ed applicazioni, si riscopre la necessità di dotare i territori di vita di nuovi spazi e nuovi soggetti utili, per permettere al cittadino di ritrovare un senso anche in quel disordine, pieno di sofferenza, che è il conflitto.²⁹

Infine la mediazione ci riporta all'antica saggezza dell'ermeneutica; a quella pratica del dio che porta messaggi e rende comunicabili mondi e linguaggi diversi; rappresenta contesti interpreta testi e traduce rendendo accessibili significati altrimenti incomprensibili.

Il mediatore è un traduttore che deve stare in mezzo ai linguaggi diversi,

(29) AA.VV., *Dare un posto al disordine*, Gruppo Abele 1995, Pag. 4

deve conoscere due lingue e far da tramite, da mezzo, tra l'una e l'altra; importante funzione quanto più lingue, linguaggi, culture, mondi entrano in contatto e che trasformano il potenziale conflitto in arricchimento di scambi.³⁰⁾

Per una definizione della mediazione

In una società complessa, e in un quadro di crisi del sistema, come il nostro, la mediazione può avere, come accennato, molteplici campi di applicazione.

Proprio per la svariata sua utilizzazione numerose le definizioni.

Ricordiamo tra le altre: “la mediazione è un processo di cooperazione in vista della risoluzione di un conflitto, durante il quale un terzo imparziale viene sollecitato dai protagonisti per aiutarli a trovare una composizione amichevole e soddisfacente”.

Ma la definizione che più aderisce al concetto di mediazione che ci riguarda è quella di Jean-Perre Bonafè-Schmitt che definisce la mediazione come: “un processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo neutrale tenta, mediante scambi tra le parti, di permettere a queste ultime di confrontare i loro punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le oppone”.

Va sottolineato che proprio per la sopraccennata molteplicità di campi di applicazione, necessita dare una definizione della mediazione quanto più possibile non ancorata a schemi ideologici, ma al concreto lavoro che essa deve svolgere nell'ambito dei singoli conflitti tenendo presente che alla base di ogni pratica mediativa vi è, come detto, un conflitto, una contrapposizione.

La mediazione diventa, così, un modo utile, originale, per far sì che le parti, riappropriatesi della comunicazione e del confronto, superano situazioni di impasse evitando di giungere ad un conflitto distruttivo e violento, o di ridurne gli effetti.

Ripristinare la comunicazione significa, allora, riproporre una cultura del sociale come luogo di ricomposizione dei conflitti, significa creare, o meglio ricreare, una cultura della “mediazione”.

(30) E. Resta, *Giudicare, conciliare, mediare*, *Politica del diritto*, A.XXX, n.4, 12/99, p. 575

Chi è il mediatore

La mediazione, come si è detto, è una tecnica autonoma per gestire le tensioni sociali attraverso un terzo neutrale ed indipendente, senza alcun potere, se non quello dell'autorità conferitagli dalle parti che l'hanno scelto e riconosciuto liberamente.

Occorre prima di tutto che il terzo sia neutrale: questo aspetto centrale consente alle parti di abbandonare una logica binaria riduttiva, fonte di permanenti conflitti.

Questo terzo, con una immagine felice ed indovinata del filosofo francese Michel Serres, è stato indicato come un Arlecchino, vestito di pezze ognuna diversa dall'altra; le stoffe sono diverse per provenienza, colore e qualità: così pure le sue funzioni, le sue mosse ed i suoi linguaggi.

Egli muta parlata. Incarna i valori ambigui che caratterizzano la cultura dell'età futura: una cultura situata in un tempo mobile, in equilibrio tra passato ed avvenire, che sfugge ad una logica binaria, fonte di conflitti permanenti, e che tenterà di superare tali conflitti sotto l'impulso di una dinamica ternaria.

L'abito di Arlecchino è l'emblema di una varietà di saperi, che deve possedere il mediatore, ma è anche il senso di un compito neutro, di andare al di là dei territori già occupati dal sapere.

Quest'uomo non è più turbato da una crisi di identità, bensì da una crisi della diversità, la diversità degli incontri odierni e delle attuali mescolanze, di fronte alle quali, per recepire il nuovo sapere, si deve indebolire.

Questo nuovo soggetto debole è il mediatore.

Egli, soggetto esterno, neutro, ma partecipe empaticamente, raddoppia il conflitto a cui assiste e diventa l'elemento di una mimesi.

Il mediatore, questo nuovo terzo uomo, neutrale, si consacra al caso oggettivandolo, con spirito di adattamento e senza riferimenti stereotipati ad una situazione precedente.

Il mediatore, poi, deve essere un terzo indipendente.

Qualora il mediatore è l'emanazione di una delle parti in conflitto, oppure di un'autorità tradizionale, egli è portato a dare giudizi secondo la logica della sua appartenenza.

Ultima caratteristica del mediatore è l'assenza di potere.

L'unica risorsa a lui riconosciuta è quella attribuitagli dalle parti che si rivolgono a lui senza la costrizione di alcuna autorità.

L'assenza di potere impone, così, al mediatore un metodo ben preciso:

egli deve essere rispettoso della complessità delle situazioni umane e delle libertà delle parti.³¹

Il perché della mediazione culturale

Per mediazione culturale deve intendersi quella forma d'intervento a sostegno delle persone immigrate che riguarda sia il rapporto con le istituzioni e con i servizi delle città che le accolgono, sia i percorsi d'integrazione personale.

Adattarsi alle nuove situazioni di vita ed affrontarle crea certamente, per la persona immigrata, destabilizzazione psicologica che si traduce in una situazione di svantaggio.

Si pensi, tra l'altro, alle difficoltà linguistiche.

Il problema del linguaggio, infatti, non è solo da rapportarsi alla difficoltà di comunicare, e quindi di relazionarsi con persone appartenenti ad altri universi linguistici, e, pertanto, non è riconducibile esclusivamente agli aspetti linguistici ma concerne l'intero mondo di sensazioni, esperienze, valori che stanno dietro al significato delle parole.

Il compito della mediazione culturale è, quindi, quello:

- 1) di creare delle aree di relazione per il soggetto portatore di una lingua e di una cultura diversa per far sì che egli possa incontrarsi con la nuova realtà culturale, senza avvertire una posizione di svantaggio determinata dall'incomprensione e dalla incomunicabilità;
- 2) di creare un "ponte" tra la cultura originaria degli immigrati e quella del paese di arrivo così determinando nel paese dell'accoglienza le condizioni per far sì che questi la comprenda e la accetti e tra gli immigrati e la cultura del paese accogliente per far sì che questi non si sentano esclusi.

Così la mediazione svolge un ruolo orientato a facilitare la comunicazione e la comprensione, sia linguistica che culturale, del minore straniero con il territorio di accoglienza.

L'intervento è, dunque, finalizzato, attraverso l'interpretazione linguistica, a consentire l'instaurarsi di una modalità di comunicazione che determini una relazione sociale tra i soggetti; a favorire la conoscenza per

(31) P.Giulini, *Il mediatore: un terzo uomo*, in "Dare un posto al disordine", Gruppo Abele, 1995, p. 127 e ss.

lo straniero delle diverse istituzioni e dei servizi che le stesse sono in grado di offrire così determinando, altresì, la conoscenza degli usi del paese ospitante (si pensi alla salute, alla scuola, all'igiene).³²

Il T.U. sull'immigrazione e la mediazione linguistico-culturale

L'art. 42 della legge 286/98, titolato "misure di integrazione sociale", parla in maniera esplicita, alla lettera d) di "mediatori interculturali".

L'articolo non definisce quale debba essere l'attività del mediatore ma specifica che tale figura professionale deve essere prevista ed utilizzata "al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi".

Come è stato giustamente osservato³³ è solo l'esperienza, in mancanza di una esplicitazione normativa, ad individuare in quali ambiti può e deve prevedersi l'attività mediativa-culturale.

Tali ambiti possono, così, schematicamente individuarsi:

- Sanità;
- Scuola;
- Giustizia;
- Pratiche amministrative;
- Mercato del lavoro.

Ma l'attività del mediatore culturale può esplicarsi anche in un'altra serie di interventi tutti diretti a favorire l'integrazione degli immigrati, nel rispetto dello loro identità.

Così tutte quelle iniziative culturali a ciò finalizzate svolte dalle associazioni degli immigrati, o dalle associazioni operanti sul territorio, possono essere inquadrate nell'ambito della mediazione culturale.

Ad esempio i corsi di lingua e della cultura di origine, la valorizzazione e la conoscenza delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche, religiose, la diffusione di informazioni relative ai diritti e ai doveri e alla possibilità di integrazione, le iniziative contro la discriminazione e informazioni sulle cause dell'immigrazione e prevenzione degli atti di razzismo e xenofobia, l'organizzazione di corsi di formazione, la valorizzazione delle

(32) A. Belpiede, *La mediazione culturale nei servizi sociali*, in *Animazione Sociale*, marzo 1998, p. 84 e ss.

(33) U. Melchionda, *Modello e metamodello nella mediazione linguistico-culturale*, in M. Andolfi (a cura di), *La mediazione culturale*, pag. 106, Milano, 2003.

differenze linguistiche e culturali da porre a fondamento del rispetto reciproco tra culture dello scambio e della tolleranza.

Le ragioni per le quali anche tali attività vanno inserite nell'ambito della mediazione sono duplici.

La prima va ricercata nel fatto che proprio in tali attività si è sviluppata la mediazione culturale e si sono formati i primi mediatori.

La seconda, e più pregnante, riguarda proprio il significato della mediazione che non può ridursi all'interpretariato, o anche solo all'agevolazione del rapporto tra i singoli stranieri e le istituzioni del nostro paese, ma deve, invece, investire il campo della lotta al pregiudizio ed al razzismo, alla discriminazione e supportare una rappresentazione socialmente condivisa dell'immigrazione e del sostegno ai progetti migratori.

Qui verranno analizzati i singoli e più importanti campi di applicazione della mediazione culturale

La mediazione culturale nella giustizia

Il progressivo intensificarsi dei flussi di utenza straniera nei Servizi della giustizia minorile ha reso sempre più necessario un consolidamento dell'attività di mediazione culturale.

Se inizialmente l'attività di mediazione culturale era prevalentemente orientata alla sola traduzione linguistica durante i primi colloqui con il minorenne e la famiglia, progressivamente si è presa consapevolezza di quanto fosse riduttiva la sola traduzione letterale e si è cominciato a delineare una figura di mediatore culturale elemento attivo che partecipa ai vari momenti di vita istituzionale, facilitando la comunicazione tra minorenni ed operatori.

Il D.P.R. 20.6.2000 n. 230 all'art.35 riconosce una funzione operativa alla mediazione linguistico-culturale nell'ambito del trattamento penitenziario prevedendo che "deve essere favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con enti locali o con organizzazioni di volontariato":

Così pure il D.P.R. 13.6.2000, nella parte relativa agli obblighi del Governo nei confronti dei minori stranieri, impegna "...il Ministero della Giustizia....a sviluppare la presenza di mediatori culturali nelle carceri minorili per consentire ai minorenni di svolgere attività di studio, apprendimento, formazione professionale"

In tale contesto normativo la mediazione culturale, e per essa il mediatore, facilita l'incontro e la relazione tra individui di minoranza etnica e i

Servizi minorili della Giustizia, agevolando i processi di reciproca decodificazione culturale delle norme, implicite ed esplicite, che regolano la vita istituzionale e le relazioni sociali.

Il mediatore culturale affianca l'operatore, svolgendo una funzione di facilitazione degli interventi psico-educativi realizzati nei confronti del minorenne, al fine di predisporre un programma educativo che meglio risponda alle esigenze e alle risorse del ragazzo.

Così nella fase dell'accoglienza dovrà:

- 1) curare la traduzione linguistica;
- 2) agevolare la comprensione istituzionale del Servizio;
- 3) informare sulle norme del paese ospitante con particolare riferimento al reato contestato, al processo e ai suoi possibili percorsi, e le conseguenze penali previste; agevolare l'educatore nell'acquisizione di elementi di conoscenza sul contesto familiare e culturale di provenienza del ragazzo, sulle sue motivazioni, i suoi vissuti personali, il suo progetto migratorio.

Nella fase di attuazione della presa in carico dovrà:

- 1) facilitare la comunicazione del ragazzo con l'equipe;
- 2) fornire all'equipe elementi utili per la elaborazione e realizzazione del progetto educativo;
- 3) facilitare la gestione dei rapporti con la famiglia;
- 4) fornire elementi di conoscenza sul minore e sulla sua famiglia per la stesura delle relazioni.

Nella fase della fuoriuscita del minore dal circuito penale dovrà:

- 1) facilitare l'individuazione di contatti con enti territoriali, con associazioni del privato sociale, con i consolati, per costruire le condizioni per un processo di integrazione sociale del ragazzo.

La mediazione culturale nella sanità

In tale ambito la mediazione si deve articolare in due aree: la prima riguardante l'organizzazione di tutte le attività di mediazione all'interno di un servizio sanitario, che costituisca un punto di riferimento e raccolta di tutte le richieste all'interno della struttura, promuovendo la diffusione di materiale informativo come opuscoli, incontri con gli operatori sui temi dell'interculturalità, conoscenza da parte degli operatori accoglienti delle difficoltà di seguire percorsi sanitari culturalmente lontani dal luogo di provenienza degli assistiti stranieri, nonché assicurare turni di servizio, all'interno della struttura, dei

mediatori culturali.

La seconda deve riguardare la presenza dei mediatori presso i pazienti stranieri, all'interno dei reparti, per agevolare la conoscenza dei servizi offerti dall'ospedale nonché le tecniche di intervento della struttura.

Compito del mediatore presente nella struttura sanitaria deve essere, infine, quello di colmare il vuoto di solitudine, sia linguistica che culturale, e ciò, soprattutto, quando si parla di minori, del paziente all'interno di una struttura già spersonalizzante per gli stessi cittadini.

Deve osservarsi che i pazienti stranieri presentano atteggiamenti diversi dinanzi all'esperienza della malattia, del dolore, della sofferenza e della morte; e che bisogna tener conto che spesso gli immigrati usano delle metafore somatiche come la via più breve e facile all'espressione di emozione e sentimenti altrimenti non comunicabili.

Il processo di cambiamento cui deve far fronte l'immigrato richiede una continua messa in crisi della propria identità storico – culturale.

E' necessario che i medici divengano capaci di recepire nell'incontro con i pazienti di culture diverse il senso profondo dei loro tentativi di recupero di una nuova identità.

All'interno del rapporto medico occidentale - paziente immigrato si osserva una notevole difficoltà di comprensione, non solo per motivi linguistici o etnologici, ma anche per le aspettative dell'immigrato che vive ambigualmente la situazione del distacco da un passato, che non può essere mai definitivamente abbandonato, e il desiderio di integrazione nel nuovo mondo che non riesce ad esaudire.³⁴

Per quanto detto il lavoro del mediatore culturale e la sua presenza è necessaria ed indispensabile per una integrazione dello straniero nell'ambito dell'organizzazione sanitaria.

La mediazione culturale e la scuola

Nel capitolo i minori stranieri e la scuola si evidenzierà l'importanza della presenza di mediatori culturali nell'istituzione scolastica diretta agli alunni, agli insegnanti, al rapporto tra questi e tra questi e la famiglia.

Mai come nella istituzione scuola il mediatore deve svolgere il suo ruolo di "ponte" e di confronto in merito alle specificità culturali.

(34) A.Morrone, F.Mereu, *La nuova realtà dell'immigrazione...*, in M.Andolfi (a cura di), *La mediazione culturale*, Franco Angeli, 2003, p. 97 e ss.

Il mediatore culturale deve operare nella classe svolgendo il ruolo di realizzare laboratori interculturali, concordati con gli insegnanti, e rivestendo un ruolo specifico di accompagnatore dell'alunno nella realtà classe nonché dei genitori nella scuola.

La presenza di mediatori culturali nella sanità e nella scuola, va detto, è ancora tutta da costruire e da organizzare. Si deve affermare che, invece, nella giustizia sono stati fatti notevoli passi avanti per altro agevolati anche dalle convenzioni stipulate dal Ministero con gli Enti locali.



Il minore straniero e la scuola

L'inserimento del minore straniero ed il supporto educativo

Si può, senza ombra di dubbio, affermare che è stata la scuola la prima istituzione in Italia che ha previsto ed attuato, per i minori stranieri, l'accoglienza e il loro inserimento nella propria comunità. Si debbono qui ricordare le tre circolari ministeriali: dell'8 settembre 1989 n. 301, *Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo*; del 26 luglio 1990 n. 205, *La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale*; ed, infine, quella del 2 marzo 1994, *Il dialogo interculturale e la convivenza democratica*.

Così, tra la copiosa normativa internazionale riguardante i minori, deve essere ricordata la Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991 che all'art. 28 c. 1 stabilisce: "Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità: A) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; B) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; C) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo; D) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono"

Numerose riflessioni generali vanno fatte prima di approfondire la normativa riguardante l'obbligatorio inserimento dei minori stranieri a scuola.

Se è indubbio che l'esperienza scolastica rappresenta, anche per i minori stranieri, un reale momento di socializzazione è anche indubbio che tale socializzazione può innescare un pericoloso processo di marginalizzazione.

Ad esempio la scuola è il luogo dove essi scoprono, inevitabilmente, la svalutazione della loro lingua di origine.

Non può tacersi che nell'inserimento scolastico dell'allievo immigrato

sono presenti difficoltà linguistiche ed è per questo, tra l'altro, che diventa importante, per l'insegnante, la collaborazione in classe di altre figure professionali, quali il mediatore culturale, che devono fornire un sostegno scolastico individualizzato all'allievo.

Infatti gli interventi interculturali agiti da soli insegnanti italiani non sono sufficienti.

Agli occhi degli allievi l'intervento di mediatori culturali, operatori di madre lingua con un ruolo "docente" pari grado, valorizza, invece, la loro cultura di appartenenza.

D'altronde l'insegnante si trova in difficoltà a supportare l'inserimento scolastico dell'allievo immigrato perché non ha gli strumenti linguistici e culturali appropriati per valutare il livello di apprendimento, i bisogni, gli aiuti.

E' quindi importante che il mediatore attui un intervento di decodificazione del livello di apprendimento scolastico, linguistico e delle capacità del bambino, secondo i propri codici culturali.

Nelle situazioni dove è stato attuato quest'intervento, l'insegnante ha potuto accelerare i processi di apprendimento.

Stando agli studi e alle statistiche, è proprio tra i bambini e le bambine stranieri che si registrano significative percentuali di abbandoni e di curricula scolastici molto disordinati.

In molti casi questi insuccessi sono legati anche alla diffidenza della famiglia nei riguardi dell'ambiente scolastico, o, all'opposto estremo, alle fortissime aspettative che la famiglia ha nei confronti di una riuscita scolastica dei figli.

Da un'indagine svolta nel 1998 risultava che gli alunni immigrati promossi erano solo il 96,3% nelle elementari, l'87,4% nelle medie ed appena il 77% nelle superiori, rispettivamente con due, cinque e sei punti percentuali di svantaggio rispetto ai ragazzi italiani.

Tutto ciò avveniva nonostante già da parecchi anni il Ministero dell'istruzione avesse avviato l'elaborazione di modelli didattici ed educativi interculturali, finalizzati a rispondere in modo più adeguato ai bisogni dei ragazzi stranieri.³⁵

Ciò che è importante sottolineare è che gli insuccessi e le valutazioni negative sono in genere attribuite, dall'ambiente scolastico, dalla famiglia, e quindi anche dal bambino e dalla bambina, proprio all'elemento etnico.

(35) A.Mascellani, *Un'esperienza di formazione per mediatori culturali*, in M.Andolfi (a cura di), *La mediazione culturale*, Milano, 2003, pag.185

Va osservato, infatti, che il minore extracomunitario nel momento in cui entra far parte della comunità scolastica comincia a sperimentare il suo inserimento nella società in cui si trova a vivere con una conseguente accettazione delle abitudini di vita, di relazioni sociali, di modi di essere di questa.

Questa lenta assimilazione di nuovi modelli spesso crea conflitto poiché il minore vive un'ambivalenza che può generare scontro con la propria etnia di origine.

Ed allora anche per l'intermediazione tra scuola e famiglia immigrata occorre la competenza del mediatore.

Il rapporto scuola – famiglia è un rapporto difficile, delicato, condizionato da forti incomprensioni culturali reciproche che rischiano di avere effetti negativi sull'inserimento del minore, e che possono anche sfociare in gravi situazioni di conflitto con le istituzioni italiane.

Oltre ai problemi linguistici e di marginalità sociale, alcuni gruppi, infatti, non hanno l'abitudine a rapporti avvicinati tra scuola e famiglia, a incontri e riunioni periodiche, a frequenti rapporti con l'insegnante.

Ed anche sul piano dei comportamenti, la famiglia si vergogna del frequente disimpegno scolastico dei figli e può mettere in atto severe punizioni, che nella nostra realtà sono quasi ai limiti della legge.

Ancora i minori immigrati inseriti nelle nostre scuole non solo vivono condizioni di marginalizzazione, ma sono soggetti a processi di acculturazione che, semplificando, si possono connotare come processi di confusività identitaria.

Queste condizioni possono creare forme di malessere ed espressioni di questo malessere sono, per esempio, gli atteggiamenti di bullismo, sia attivo che passivo, e i comportamenti devianti.

Affrontare queste situazioni, ma soprattutto prevenirle, comporta un accordo educativo tra scuola e famiglia.

In quest'ambito il mediatore può svolgere un importante ruolo di intermediazione con la famiglia non solo sul piano del rapporto didattico e della relazione con gli insegnanti, bensì per attivare un coinvolgimento attivo delle famiglie immigrate.³⁶

(36) A. Belpiede, *Mediazione culturale*, Torino, 2002, pagg. 45 e segg.

La normativa di riferimento.

Il fenomeno delle classi “colorate”, per usare un termine di un documento ministeriale, sta assumendo rilevanza ed intensificazione sempre maggiore ove solo si consideri che i dati più recenti risalenti all'anno scolastico 2002/2003 contano una presenza di circa 232mila alunni stranieri con un incremento percentuale del 28% rispetto all'anno precedente.

Più che il numero assoluto il dato significativo è rappresentato dal ritmo di crescita, che si colloca anche al di sopra dell'ipotesi più ampia elaborata dal Ministero che prevedeva per lo stesso anno scolastico una presenza di 220mila alunni di altra nazionalità.

Ciò vuol dire che quasi tre alunni su cento, tra quelli che frequentano le scuole, sono stranieri.

Anche qui, come vedremo in seguito per la devianza, l'incidenza dei minori stranieri iscritti nelle scuole del sud, e in particolare a Napoli, è dello 0,4% a fronte di una media nazionale del 3%.

Infatti nel rapporto del Ministero dell'istruzione si legge: “Napoli è al primo posto del numero complessivo di alunni ma l'incidenza degli stranieri è solo dello 0,38%. E' probabile che una parte dei ragazzi stranieri in età scolare rientri nell'ampio ed accertato fenomeno di dispersione ed abbandono scolastico”.

Se si osserva, poi, la distribuzione delle varie provenienze degli alunni con cittadinanza non italiana emerge che le nazionalità più rappresentate sono quelle dell'Europa non comunitaria, che nel complesso costituiscono più del 45% del totale, mentre gli africani e gli asiatici rappresentano rispettivamente il 23,8% ed il 16,2% del totale degli stranieri frequentanti la scuola.³⁷

La normativa sull'inserimento scolastico, prevista dal Dlgs. 286/1998 e dal D.p.r. 394/99, poco innova rispetto a quanto prevedeva la normativa precedente.

L'articolo 38 del Dlgs. detta i principi generali in merito all'istruzione affermando che i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico: ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

L'articolo in esame continua affermando che l'effettività del diritto allo studio è garantito dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, anche mediante

(37) *Piccoli viaggiatori, minori immigrati a Napoli, atti del convegno organizzato dalla Cooperativa sociale Dedalus, 20 – 21 aprile 2004, Napoli*

l'attivazioni di corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

Di grande interesse quanto detto nei commi 3 e 5 che contengono evidenti principi di rispetto e tutela delle culture e delle lingue di origine prevedendo scambi interculturali e garantendo una reale integrazione multietnica.

Ma è il capo VII del D.P.R. 394/99 agli articoli 45 (che disciplina l'iscrizione scolastica), 46 (l'accesso all'università), 47 (l'abilitazione all'esercizio della professione), 48 (riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero), 49 (riconoscimento dei titoli abilitanti alla professione), che contiene le principali disposizioni riguardanti l'istruzione.

Qui occorre esaminare solo le norme riguardanti i minori.

Afferma l'art. 45 che, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno, i minori stranieri presenti nel territorio italiano hanno diritto all'istruzione "nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani".

Continua l'articolo in esame che essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.

L'iscrizione nelle scuole italiane, di ogni ordine e grado, può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico e avviene nei modi ed alle condizioni previsti per i minori italiani.

Per quanto riguarda i minori irregolari va detto che anche per loro il diritto all'istruzione scolastica è pienamente garantito in quanto il T.U. 286/98 all' art. 38 stabilisce il diritto all'istruzione (non limitato all'obbligo scolastico) per tutti i minori presenti sul territorio italiano (dunque anche se irregolari) e il D.P.R all'art 45 c.1 e 2 prevede, molto positivamente, che i minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti "con riserva".

Tale iscrizione, però, non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio di ogni ordine e grado.

In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

L'articolo in esame continua affermando che i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti non deliberi l'iscrizione ad una classe diversa tenendo conto:

1. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
2. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione

dell'alunno;

3. del corso di studio eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Il collegio dei docenti detta i criteri per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi evitando, comunque, la composizione di classi ove risulti predominante la presenza di stranieri.

Spetta sempre al collegio dei docenti la formazione dei programmi di insegnamento, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, nonché l'adozione di specifici interventi individualizzati, o per gruppi di alunni, per favorire l'apprendimento della lingua italiana.

In base a progetti specifici può essere realizzato il consolidamento e la pratica della lingua italiana mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua.

Ed, infine, è sempre il collegio dei docenti a formulare proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli studenti stranieri, anche coinvolgendo, se necessario, l'ente locale e avvalendosi dell'opera di mediatori culturali.

Il rapporto con le famiglie consente alla scuola di conoscere i modi di vita, i rapporti sociali, i metodi ed i programmi scolastici, le condizioni economiche del Paese di provenienza, conoscenze queste indispensabili al fine di evitare la lacerazione della identità del minore, che, come detto, è la causa principale del disadattamento scolastico.

Non è garantito, invece, il diritto alla formazione professionale; per garantirlo si dovrebbero applicare le stesse norme relative all'iscrizione e al conseguimento dei titoli finali previste per l'istruzione scolastica (a maggior ragione in seguito all'introduzione dell'obbligo formativo a 18 anni).

Come si vede la normativa è ampia ed articolata e supera una serie di ostacoli e formalità al fine esclusivo di garantire al minore il fondamentale, inalienabile e costituzionalmente stabilito, diritto allo studio.³⁸

I cambiamenti

Al di là di quanto stabilito nelle burocratiche disposizioni ministeriali si va assistendo nella scuola alla nascita di un nuovo modo di porsi dello staff educativo che va incontro ai minori extracomunitari non più con l'atteg-

(38) D. Girgenti, *Il diritto all'istruzione supera le formalità*, Guida al diritto, 27 novembre 1999, n. 46, pag. 103

giamento di chi incontra “un diverso” ma con quello di chi si confronta con il portatore di diversità.

Si è, infatti, superato il concetto di inserimento nella scuola per cominciare ad adottare quello dell'accoglienza. Con quest'ultimo si pone al centro della scena il minore, verso il quale va l'istituzione che cerca di integrarlo rispettandone i connotati culturali e ciò è esattamente il contrario di quanto si realizza utilizzando il sistema dell'inserimento dove è il minore che va verso l'istituzione e si adatta a questa.

Accogliere significa, anche, che l'insegnante deve diventare un facilitatore per minori che si avvicinano alla lingua e alla cultura italiana, avendo anche la capacità di non svalorizzare la lingua e la cultura di origine dello straniero utilizzandole, anzi, come strumento di crescita dell'intera comunità scolastica.

Su questi presupposti le norme relative alla presenza degli stranieri nella scuola italiana hanno individuato le linee della politica scolastica: educazione interculturale, considerazione dell'italiano come seconda lingua, analisi delle risorse e delle competenze professionali disponibili, utilizzazione di nuove figure come i mediatori culturali e, in primo luogo, formazione dei docenti e degli operatori scolastici.

E' evidente che se da sempre le norme e le direttive trovano nella pratica diversa attuazione a seconda dei soggetti chiamati ad interpretarle ed applicarle, ciò è ancor più vero oggi se si considera che l'autonomia scolastica offre agli operatori la possibilità di tradurre in pratica le linee suindicate con protocolli e collaborazioni diverse, che inevitabilmente risentono delle diverse disponibilità economiche, impostazioni culturali, visioni socio-politiche dei problemi.

Di grande rilievo e significato l'esperimento di alcune scuole materne, elementari e medie inferiori, dove la presenza di alunni figli di immigrati è aumentata significativamente nel corso degli ultimi anni, e che hanno adottato un “protocollo di accoglienza” per gli alunni stranieri.

Questi istituti hanno sentito l'esigenza di dotarsi di strumenti più adeguati per favorire un inserimento positivo dei minori di origine straniera ed evitare fenomeni di esclusione e di isolamento.

Le scuole che hanno adottato il protocollo si adoperano per rafforzare l'attività di sostegno linguistico che dovrà, da una parte, rispondere ai bisogni dei nuovi arrivati e, dall'altra, permettere agli allievi già inseriti di completare il percorso di apprendimento della lingua italiana.

Il Protocollo dovrà essere deliberato dal Collegio dei Docenti e serve ad attuare le indicazioni contenute nell'art. 45 del D.P.R. 394/99.

Il Protocollo delinea prassi di carattere:

Amministrativo e burocratico: si prevede l'individuazione tra il personale ATA (personale ausiliario, tecnico e amministrativo) di un incaricato del ricevimento delle iscrizioni che fornirà ai genitori, inoltre, materiale bilingue per una prima formazione sul sistema scolastico italiano;

Comunicativo e relazionale (prima conoscenza): la Commissione Accoglienza, composta dal Dirigente scolastico e da 2 docenti per plesso, si riunisce nei casi di inserimento di alunni neo arrivati. Essa raccoglie dalla segreteria informazioni sul minore, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia linguistica ed effettua un colloquio con il bambino, utilizzando anche tecniche non verbali;

Educativo-didattico: la commissione propone l'assegnazione alla classe e fornisce al gruppo docente le informazioni relative al minore da accogliere;

Sociale: rapporti e collaborazioni con il territorio.



Il minore straniero e la salute

Premessa

Il diritto alla salute, inteso non solo come prevenzione e cura delle malattie, ma anche come necessità dell'uomo di vivere in un ambiente salubre, che rispetti il suo equilibrio psicofisico, è sancito dall'articolo 32 della Costituzione.³⁹

L'articolo recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

I principi riportati, poi, hanno la loro origine nell'articolo 2 della Costituzione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

E che la salute rientri tra i diritti inviolabili dell'uomo è concetto che non può, in alcun modo, essere messo in discussione.

D'altra parte, a sostegno del valore primario del diritto alla salute, interviene, in materia di minori, anche la Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli che all'articolo 24 prevede: “Gli Stati parte riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi”.

Appare, quindi, evidente che a tutti i minori, anche se non vi fossero, come vi sono, particolari disposizioni di legge in tema di minori stranieri e diritto alla salute, in virtù della Costituzione e della Convenzione di New York dovrebbe essere garantito non un generico diritto alla salute, ma il suo concreto attuarsi.

E' stato osservato che il diritto alla salute non si limita esclusivamente al diritto ai trattamenti sanitari terapeutici, ma si estende al diritto ad un

(39) D.Ancutti, *Costituzione e salute*, www.leadershipmedica.com

ambiente salubre e non inquinato, all'uso di beni di consumo alimentari che non siano nocivi o pericolosi, a condizioni di lavoro che rispettino i parametri di sicurezza e di misure igieniche richiesti dalla legge.⁽⁴⁰⁾

Sulla scorta di tale assunto deve concludersi che il diritto alla salute dei minori, e, in particolare dei minori stranieri, deve essere valutato tenendo presente l'evoluzione che tale concetto sta assumendo anche nella legislazione italiana.

Il diritto alla salute, nell'ordinamento italiano, è riconosciuto per tutti i soggetti ancor prima della nascita e, si potrebbe dire, ancor prima del concepimento.

Si pensi alle disposizioni dettate dalla legge 405/75, relativa all'istituzione dei consultori familiari, nella quale viene considerato, e predisposto, un piano di interventi per ottenere una maternità e una paternità responsabili.

E' evidente che, attraverso l'acquisizione, da parte degli aspiranti genitori, di una corretta consapevolezza del significato del ruolo che andranno a svolgere nei confronti di chi, senza averlo chiesto, verrà al mondo, si determinerà una spirale "virtuosa" attraverso la quale fin dalla fase del concepimento si porrà attenzione a che non si determinino condizioni che possano risultare nocive per il concepito e, quindi, nascituro.

Tra gli altri compiti dei consultori familiari, ma più in generale di qualunque agenzia di assistenza sociale e sanitaria, vi è quello di determinare coloro che avessero in animo di generare un figlio, di sottoporsi alle necessarie analisi mediche preventive, volte ad evitare il concepimento, ed eventualmente la nascita, di bambini affetti da patologie evitabili con interventi preventivi.

In particolare nei confronti delle coppie di immigrati che, spesso, vivono in condizioni certamente non conformi al concetto di salubrità che si è sopra evidenziato, sarebbe quanto mai necessario un intervento volto sia ad approfondire i principi della genitorialità responsabile, sia quelli legati alle condizioni di salute e salubrità necessarie anzitutto a concepire un figlio al fine di assicurargli un corretto sviluppo fin dal quel momento.

I dati

A fronte degli enunciati principi, in base ai quali tutti i bambini hanno diritto alla salute, e, quindi, ad usufruire dell'attenzione di tutte le agenzie

(40) D.Incutti, *op. ult. Cit.*

preposte a tale scopo, le statistiche dimostrano come vi sia una profonda differenza tra i bambini italiani e quelli extracomunitari che vivono nel nostro paese.

Dalle italiane nascono il 5% dei bambini di basso peso, nelle straniere l'11% se dell'Africa Centrale e il 12% se del sud est asiatico.

La mortalità infantile è dell' 8,3 per mille per i bambini italiani e del 19,7 per mille per i provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente e del 21,9 per mille se dall'Africa Centrale.

La gravidanza in minorenni è dello 0,8% nelle italiane e del 20% nelle straniere.

Hanno abortito volontariamente tra i 17 e i 49 anni nel 1994 il 57,4% di donne straniere e nel 1997 il 53,2 %.

Negli ambulatori è maggiore il ricorso al medico per malattie respiratorie, dell'apparato digerente, per traumi, riflettendo gli effetti delle condizioni di vita in povertà e lo stress del processo migratorio.

In Veneto, dove la copertura per gli italiani è ottimale, la percentuale di copertura per le vaccinazioni obbligatorie va dal 40 al 60% dei migranti.

Il profilo epidemiologico dei migranti, che arrivano con l'effetto "migrante sano" in Italia è pesantemente condizionato dalle condizioni sfavorevoli di vita e di lavoro e dalle difficoltà di approccio al servizio sanitario nazionale.⁴¹

Come si vede anche nel profilo delle condizioni di salute degli immigrati, e in particolare dei minori, emergono i problemi di marginalizzazione e di scarsa capacità di "accoglienza" da parte delle strutture preposte, analizzate in tutte le altre parti di questo lavoro.

Ancora una volta deve essere sottolineato come, con uno sforzo non particolarmente complesso, con l'utilizzo di un mediatore culturale, si potrebbero sicuramente ammortizzare le difficoltà di incontro tra le strutture sanitarie e gli immigrati determinando, così, l'abbattimento dei dati più che preoccupanti sopra riportati.

D'altra parte è stato spesso sottolineato da parte dei pediatri che il processo migratorio, in uno con le condizioni di vita difficili della famiglia, e con le accennate difficoltà di accesso alle strutture sanitarie, sono tra i principali fattori di rischio per un minore immigrato.

Come specificato nel capitolo sul mediatore culturale, vale la pena anche qui di ricordare che il ruolo del mediatore culturale deve essere quello di

(41) M.E. Trillo, *Immigrazione irregolare: la salute dell'infanzia*, Istituto Fernando Santi, www.istitutosanti.org

favore l'incontro tra due culture diverse, facilitando il dialogo e la reciproca comprensione nel rispetto delle diversità.

Salute ed assistenza per il minore regolarmente presente

Ai sensi dell'articolo 41 del T.U.D.I.S. viene stabilito "gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale...".

Appare evidente come, quindi, in tema di assistenza, alcuna differenza ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate dagli Enti preposti vi sia fra cittadini italiani e stranieri presenti regolarmente sul territorio della Repubblica.

Analoga condizione è prevista dagli articoli 32 e 34 della legge 40/1998.

Tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio della Repubblica per motivi di lavoro, studio, familiari, per richiesta di asilo, per attesa di adozione, devono iscriversi al servizio sanitario nazionale e godono dei medesimi diritti di cui godono i cittadini italiani.

Prevede, ancora, la normativa indicata che i cittadini stranieri soggiornanti sul territorio dello Stato per motivi diversi da quelli riportati, hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di malattie e infortuni.

Salute e assistenza per il minore clandestino o irregolare

Per i minori stranieri irregolari il testo unico 286/98 stabilisce "sono in particolare garantiti... la tutela della salute del minore in esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.89".

Tale assunto non trova, però, concreta applicabilità poiché l'articolo in esame non chiarisce come tale diritto debba essere attuato.

Sembrerebbe evidente che al minore straniero irregolare vengono applicate le stesse disposizioni riguardanti tutti gli stranieri irregolari che garantiscono all'articolo 35 c.3 esclusivamente "le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortunio e ... i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".

Né il regolamento di attuazione del testo unico, né la circolare del

Ministero della Sanità 24.3.2000 specificano come deve essere garantito e a quali prestazioni ha diritto il minore straniero irregolare.

Lo stesso regolamento del Comitato per i minori stranieri, all'articolo 6 c.1, prevedendo che al minore non accompagnato sono garantiti i diritti alle cure sanitarie, non specifica l'attuabilità di tale assunto.

Ancora una volta deve lamentarsi la genericità ed incompletezza di una normativa sui minori stranieri che non tiene, concretamente, in conto i dettati della Convenzioni internazionali e della Costituzione italiana.

Per riepilogare agli stranieri irregolari sono, in ogni caso, assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali in caso di malattia ed infortunio.

Vanno garantite allo stesso la tutela della gravidanza e della maternità, le vaccinazioni, la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

E' importante ricordare che nessun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui vi sia obbligo di referto, deve essere fatta in caso di accesso alle strutture sanitarie dello straniero irregolare.

Per quello che riguarda, infine, gli interventi di sostegno e di assistenza sociale, considerando la salute del minore nella più ampia accezione come sopra indicata, gli stessi sono consentiti e debbono essere attuati in misura eguale a quella prevista per i cittadini italiani e per gli stranieri che soggiornano regolarmente nel nostro paese.



I reati dei minori extracomunitari

Il rapporto annuale del Censis del 2003 sottolinea, nel capitolo intitolato l'adolescenza rubata, come "Nel nostro paese c'è un cospicuo numero di ragazzi che, pur avendo una famiglia e una casa, trascorre intere giornate per strada lavorando o vagabondando".

In poche parole viene disegnata la tipologia del minore che, prima o poi, entrerà in contatto con l'autorità giudiziaria minorile per colpa, tra l'altro, di una società che molto teorizza in materia minorile e poco realizza in concreto.

Si consideri che nel 2002 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria minorile, per reati più diversi, ben 15.946 minori. Questo dato, se confrontato con quello del 1999, 22.132 minori denunciati, potrebbe apparire confortante registrandosi circa 6.000 denunce in meno in due anni.

Tuttavia va detto che sono stati depenalizzati numerosi reati, come la guida senza patente, e che il contrabbando di sigarette, che almeno nell'Italia meridionale era reato piuttosto frequente commesso da minorenni, è, ormai, quasi del tutto desueto, così come, a seguito delle modifiche alle normative commerciali, è del tutto scomparso il reato di vendita abusiva di alimentari.

Se si tiene conto di queste considerazioni apparirà evidente come il dato in flessione che viene registrato sia da considerarsi meno rappresentativo di un effettivo miglioramento della condizione minorile di quanto non appaia a prima vista.

Ancora: nel 2003 sono entrati in Istituto penale minorile 1.581 ragazzi di cui 686 italiani e 895 stranieri mentre, sempre nel 2003, hanno fatto ingresso nei Centri di prima accoglienza, perché tratti in arresto o posti in stato di fermo di polizia giudiziaria, 3.522 minori.

Di questi 1.532 erano di nazionalità italiana e 1.990 di nazionalità straniera.

Se si analizza il dato scomposto nelle tre aree tradizionali del paese, nord, centro e sud, si avrà modo di notare come il problema minori italiani e stranieri si pone, in ciascuna delle tre aree, in modo sostanzialmente diverso.

La differenza più macroscopica tra la criminalità minorile del nord e del centro Italia e quella delle regioni del sud, è che nell'Italia centro settentrionale essa è connotata dalla presenza notevole dei ragazzi stranieri, mentre nelle regioni del sud i minori che delinquono sono sostanzialmente autoctoni anche

se, in quest'ultimissimo periodo, in tali regioni la presenza dei minori stranieri inizia ad essere consistente.

Così, a titolo esemplificativo, nel 2003 sono entrati nei Centri di prima accoglienza del nord 1.169 minori di cui 866 stranieri, in quelli del centro 1.259 minori di cui 1.014 stranieri, in quelli del sud 1.094 minori di cui 110 stranieri.

Va anche osservato che la proporzione dei minori stranieri denunciati è stata dal 1991 al 1995 in costante aumento per stabilizzarsi, poi, intorno al 30% dei minori denunciati.

Essi provengono, in massima parte, dall'area dell'ex Jugoslavia – Albania e questi sono denunciati, quasi sempre per furto.

Sono, invece, i minori nord Africani ad essere denunciati per spaccio di stupefacenti.

Quanto ai minori del primo gruppo si è osservato che se, in genere, il minore deviante reagisce ad una condizione di disagio violando le regole di una società che è essa stessa causa del suo malessere, il minore nomade, invece, non re-agisce, ma agisce secondo propri codici di comportamento e schemi culturali.

Nell'organizzazione nomade, infatti, come anche in seguito verrà osservato, il minore che ruba per contribuire al sostentamento del proprio nucleo, segue le direttive del gruppo di appartenenza.

Va sottolineato, tuttavia, che negli ultimi tempi anche i comportamenti dei minori nomadi stanno assumendo forme criminali diverse: la prostituzione, le rapine, lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'uso, in generale, della violenza.

Occorre sottolineare che tali ultimi comportamenti sono disapprovati anche dalle stesse comunità nomadi e sono il frutto di una cattiva contaminazione che ha portato alla degenerazione della loro cultura.

Da sempre, invece, i minori nord-africani sono inseriti in organizzazioni di adulti della medesima etnia che si dedica allo spaccio di stupefacenti in collegamento con le organizzazioni criminali autoctone.

E' stato osservato che per questi minori rilevano anche aspetti culturali che risiedono dietro la scelta di restare nello spaccio: è una attività che permette di guadagnare bene, sicuramente meglio che facendo l'ambulante, consente di ricoprire un ruolo, sia pur non gratificato socialmente, ma più prestigioso di quello svolto da chi mendica, infine facilita il contatto con le ragazze italiane che li avvicinano per comprare la droga e che, in alcuni casi, accettano di scambiare prestazioni sessuali in cambio di una dose.⁴²

(42) P.Benevene, R.Rondini (a cura di), *Minori, consumo di droga e narcotraffico: un'indagine qualitativa*, Fondazione Lelio Basso, Roma, 1998, pag.26

La differenza tra la devianza minorile straniera e quella italiana tra il centro nord ed il sud, tuttavia, può avere una sua ragione anche nei diversi spazi che alla criminalità comune sono offerti dalla criminalità organizzata.

Si è sopra detto che nel centro nord uno dei principali reati che vede coinvolti i minori stranieri è lo spaccio di sostanze stupefacenti, nel sud dell'Italia i minori stranieri si rendono protagonisti, per lo più, di reati contro il patrimonio.

Tale situazione è determinata dal monopolio di un certo tipo di attività criminali che nel sud del paese sono controllate dalla criminalità organizzata che si preoccupa di gestire l'intero giro d'affari.

Nel caso specifico dello spaccio di sostanze stupefacenti il controllo si estende dall'ingrosso all'organizzazione della rete di vendita al dettaglio per la quale, stante la cronica mancanza di occasioni di lavoro, è facile assoldare, con la prospettiva di facili e concreti guadagni, minori italiani, più facilmente controllabili da parte dell'organizzazione.

Ancora qualche dato che può tornare utile a disegnare la mappa del disagio minorile, in particolare quello extracomunitario nel nostro paese.

Come è facilmente intuibile non esistono dati concreti relativi alla presenza sul territorio nazionale di minori stranieri non regolari.

Qualche riferimento è, tuttavia, ricavabile dai dati forniti dal Comitato minori stranieri non accompagnati: al 30.9.03 erano stati segnalati al Comitato 2.303 albanesi, pari al 27,7%, 2.158 marocchini pari al 25,9%, 1.890 rumeni, pari al 22,7%, 239 iugoslavi, pari al 2,9 %, 188 algerini, pari al 2,2 %, 102 croati, pari all'1,2%, 123 iracheni pari all'1,5%.⁴³

Questo dato può essere raffrontato con il numero dei minori stranieri presenti negli istituti penali minorili al 31.12.03: 22 albanesi, 3 bosniaci, 12 croati, 41 iugoslavi, 60 rumeni, 10 algerini, 69 marocchini, 6 tunisini, 12 cinesi.⁴⁴

Come appare evidente non sempre vi è un concomitanza tra i dati relativi ai minori non accompagnati e quelli presenti negli IPM.

Si pensi solo che i minori iugoslavi, che rappresentano una considerevole percentuale dei minori presenti negli IPM, non figurano come la maggioranza dei minori segnalati al comitato minori non accompagnati. Ciò in quanto la presenza dei minori di origine slava negli IPM è determinata dallo stile di vita delle comunità nomadi, ma non certo dalla condizione di abbandono dei minori da parte delle famiglie.

(43) *Rapporto Censis*

(44) *Dati del Ministero della Giustizia*

Minori stranieri e processo penale

Premessa

Di fronte all'aumentata presenza dei minori stranieri sul territorio italiano e del numero persistente di reati da questi commessi⁴⁵ i giudici minorili si interrogano sulle scelte di politica giudiziaria più opportune e più rispondenti alla realtà del fenomeno, per valutare le ripercussioni possibili delle decisioni giudiziarie sulle condotte future dei ragazzi interessati e dei loro connazionali.

Ma il giudice minorile deve anche tener ben presente i limiti e gli scopi della funzione giurisdizionale che non può, e non deve, supplire all'inerzia di altri carenti poteri.

Ed allora non può essere, occorre sottolinearlo con forza, una sentenza penale esemplare il modo univoco, e produttivo di effetti, per combattere la delinquenza degli immigrati minorenni.

Occorre, invece, nel momento in cui si giudica un minore straniero ricordare sempre che i giovani che vengono giudicati prima di essere degli stranieri, o dei nomadi, sono dei ragazzi.

In tal senso sono gli stessi principi delle Regole minime per l'amministrazione della giustizia, le c.d. Regole di Pechino, a stabilire all'art.5 che l'obiettivo primario della giustizia minorile non è la difesa sociale ma la tutela del giovane.

Con ciò non si vuole assolutamente affermare che il minore ed il minore straniero che delinque non deve e non può essere punito, si vuole solo dire che l'assenza di altri strumenti di intervento nei confronti di questi minori proclamata da alcuni giudici come insuperabile motivo per la condanna in carcere, è una copertura razionale ed astratta dell'intima persuasione che, comunque, alla colpa deve seguire il castigo e che la pena principale per chi delinque è e resta il carcere, la totale esclusione dalla vita sociale.

(45) 9.124 sono i minori stranieri denunciati alle Procure della Repubblica per i minorenni nell'anno 2000. Questo è l'ultimo dato ufficiale disponibile elaborato dall'ISTAT.

E' evidente che al minore straniero debba applicarsi il medesimo codice di procedura minorile che viene applicato ai minorenni italiani, con le medesime interpretazioni delle norme, senza mascherare con presunte difficoltà socio – ambientali, una differente considerazione del minore extracomunitario rispetto a quello comunitario.

Ed allora il fenomeno della delinquenza minorile straniera deve essere inquadrato come fenomeno sociale cui dedicare le dovute attenzioni poiché, non ha senso ricondurre esclusivamente tale fenomeno al campo della repressione, così come richiede il corpo sociale.

Il minore straniero, così come quello italiano, ha bisogno della irrogazione di una sanzione, che stigmatizzi il suo comportamento che ha violato le regole, ma, contestualmente, ha necessità che sia avviato un concreto piano di risocializzazione che non può essere lasciato esclusivamente all'area penale.

Mai come nel caso dei minori extracomunitari sarebbe essenziale attivare tutte le misure di intervento a loro sostegno in campo civile, intervenendo sul suo nucleo familiare e, sia pur nel rispetto delle differenze culturali, assicurando allo stesso la ripresa di un corretto percorso di sviluppo.

Si pensi, ad esempio, ai minori appartenenti alle etnie nomadi che per cultura familiare non vengono indirizzati alla scuola e, nella maggioranza dei casi, vengono utilizzati per l'accattonaggio e per i furti.

Troppo spesso, nei casi suindicati, ci si limita esclusivamente all'intervento di natura penale che, in assenza di altro serio intervento, rispettoso delle differenze ma, nel contempo, energico sugli esercenti la potestà genitoriale, non sortirà alcun effetto concreto se non quello di privare della libertà personale, per un certo periodo di tempo, il minore.

Non vi è dubbio, quindi, che allorché ci si trovi al cospetto di un minore extracomunitario, che entra in contatto con il circuito penale, bisogna, immediatamente attivare il servizio sociale, anche quello territoriale, che oltre a fornire all'autorità giudiziaria gli elementi necessari a delineare la personalità del minore, dovrà elaborare un programma di recupero della condizione di disagio che il minore, entrato nel circuito penale, ha manifestato.

Programma che, in assenza di seria adesione da parte degli esercenti la potestà genitoriale, potrà anche portare all'assunzione, da parte dei giudici minorili, di provvedimenti limitativi o ablatori della potestà.

Si deve tener conto che, in molti casi, dove il minore delinque per stile familiare, la risposta repressiva da parte dello Stato è messa nel novero delle probabilità di ciò che si potrà verificare, ed accettata come un evento ineluttabile che fa parte dei "rischi del mestiere".

Tale atteggiamento fa sì che la sanzione inflitta, ove scontata, non sortisca alcun effetto.

Ben diverso è l'atteggiamento, soprattutto nel nucleo familiare, quando la risposta dello Stato, oltre ad essere punitiva nei confronti del reo, è d'intervento sull'intero sistema familiare.

Così come non si può tacere che, spesso, l'intervento delle autorità preposte alla tutela dei minori è del tutto inefficace nei confronti di quelli che, entrando nel circuito penale, risultano, poi, essere sostanzialmente minori abbandonati o non accompagnati, "invisibili".

La sottrazione di questi bambini a tale condizione è il primo passo per evitare che essi diventino un serbatoio di criminalità.

Interventi puramente repressivi non modificano né le condotte dei singoli, né i fenomeni sociali, mentre sono investimenti produttivi quelli che agiscono sulle condizioni di vita degli individui e dei nuclei.

Come è stato osservato, tra cinque o dieci anni, i bambini stranieri che hanno potuto ricevere le necessarie cure, che avranno frequentato le nostre scuole, non saranno più un problema sociale per le città; esattamente come è accaduto in passato per i ragazzini meridionali emigrati nelle città del nord che negli anni settanta riempivano il carcere minorile di Torino e che ora sono uguali, nel bene e nel male, a tutti gli altri ragazzi.⁴⁶

L'identificazione

Uno dei primi problemi che si pone, nel momento in cui il minore entra nel circuito penale, anche al fine di poter prevedere interventi successivi in suo favore, è la sua identificazione.

La maggior parte dei minori è priva di documenti, o è in possesso di documenti falsi e, spesso, nelle informative di reato vengono riportati i dati anagrafici forniti dal minore stesso.

E' invalso, al fine di evitare continue identificazioni del tutto inattendibili che vanificano qualsiasi tipo di intervento sia penale che civile, l'uso di sottoporre a rilievi fotografici e dattiloscopici tutti i minori stranieri che entrano in contatto con le autorità di polizia.

I rilievi sono indispensabili anche per la verifica dei precedenti penali e giudiziari.

(46) C. Calcagno, *Nomadi ed extracomunitari: modalità d'identificazione e di trattamento, incontri del C.S.M., Frascati, 20 - 22 novembre 1995*

I rilievi fotografici e quelli dattiloscopici, questi ultimi consistono nel prelievo delle impronte delle falangi (impronte digitali) e in quello dei palmi delle mani (impronte palmari), vengono riportati nei cartellini segnaletici.

Essi vengono conservati presso le forze di polizia ed un esemplare è inviato al casellario centrale d'identità presso il Ministero dell'interno.

Attraverso il casellario centrale è possibile verificare, quindi, se il soggetto fermato sia già stato segnalato in altre occasioni e sotto quale identità.

In tal modo è possibile non solo ricostruire l'identità fisica del soggetto, ma anche la sua storia giudiziaria e di vita, si pensi a tutte le segnalazioni dei minori trovati in stato di abbandono dalle forze dell'ordine, che consentirà di delineare la personalità del minore così da favorire l'adozione degli istituti processuali più idonei al suo caso.

E' il caso di sottolineare che l'identificazione del minore è, altresì, necessaria al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 2 del T.U.D.S. ove è sancito l'obbligo, per l'autorità procedente, di informare la rappresentanza diplomatica o l'autorità consolare più vicina al fine di assicurare al minore l'assistenza che potrà provenire da chi, quantomeno, parla la sua lingua.

Negli ultimi tempi è invalso l'uso di nominare, presso i Centri di prima accoglienza di area penale, un mediatore culturale allo scopo, proprio, di favorire la comprensione, da parte del minore, delle fasi processuali.

Deve osservarsi che, spesso, da parte degli stranieri vi è opposizione a che siano informate le autorità diplomatiche o consolari del paese di origine.

Al fine di completare l'identificazione del soggetto è necessario, ove non risulti da documenti di identificazione certi, procedere all'accertamento dell'età.

Dispone, infatti, l'articolo 8 del D.P.R. 448/88, che quando vi è incertezza sull'età dell'imputato il giudice dispone perizia.

La perizia deve essere compiuta sin dai primi atti d'indagine anche se, nella maggioranza dei casi, gli accertamenti relativi all'età vengono delegati dal pubblico ministero, nell'immediatezza del fermo del minorenne, alla polizia giudiziaria, che, a sua volta, si avvale di personale medico che assume le vesti di ausiliario giudiziario.

Prevede, infatti, il quarto comma dell'articolo 348 c.p.p. "la polizia giudiziaria quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del P.M., compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera".

Nella maggioranza dei casi il primo accertamento sull'età viene compiuto

a mezzo degli esami radiografici del polso. Sul punto vedi il capitolo “Chi è minore”.

Gli istituti processuali e il minore straniero

E' assolutamente innegabile che al minore extracomunitario viene riservato un trattamento processuale assolutamente diverso da quello che, solitamente, viene riservato ai minori italiani che entrano nel circuito penale.

Sin dall'inizio del procedimento, al fine di assicurare la presenza fisica del ragazzo, per il tempo occorrente all'identificazione e alla determinazione dell'età, verrà quasi sempre disposto l'ingresso del minore in un Centro di prima accoglienza, così uniformando le condizioni di arrestato, fermato ed accompagnato.

Successivamente essendo le loro condizioni socio – ambientali di così assoluta deprivazione da non consentire, spesso, l'identificazione della dimora del minore, risultano di difficile applicazione molti istituti processuali del sistema minorile che pure sono tra quelli più innovativi ed efficaci per il recupero del minore.

Si pensi, solo, all'impossibilità, che è determinata dall'essere spesso il minore senza fissa dimora, di applicazione delle misure cautelari come le prescrizioni o la permanenza in casa.

Le prima, infatti, presuppongono un nucleo familiare ed una residenza che consentano al minore di vivere sotto la vigilanza delle forze dell'ordine e dei servizi sociali, secondo regole (prescrizioni) che vengono impartite dal giudice; la seconda ha come necessario presupposto non solo l'esistenza di un domicilio certo, ma anche l'idoneità del domicilio ad accogliere il minore, confortevolmente, per un certo periodo di tempo.

Ed allora, alla fine, le uniche misure che vengono applicate sono il collocamento in comunità e la custodia in carcere.

Spesso, però, il collocamento in comunità poiché si traduce per il minore in un brevissimo passaggio per la struttura dalla quale, poi, fugge, diviene il semplice espediente per ottenere, più tardi, in risposta alla fuga, la misura del carcere come aggravamento della fuga dalla comunità.

Ed allora la misura cautelare che più sovente viene adottata per i minori extracomunitari è il carcere.

In tale modo, però, non si tiene conto che sono gli stranieri quelli che corrono il rischio di essere sottoposti alla disciplina penale, quasi come se fossero degli adulti.

L'applicazione della custodia cautelare in carcere determina una sostanziale differenza con i minori italiani nei confronti dei quali tale misura viene adottata solo in caso di reati di particolare gravità o di recidiva e, sempre, come "estrema ratio".

Nel caso in cui il minore sia scarcerato o sia denunciato a piede libero, si provvede all'immediata elezione di domicilio presso il difensore al solo fine di evitare lunghe e vane ricerche per la notifica degli atti che, poi, inevitabilmente, si concludono con un decreto di irreperibilità e conseguente notifica degli atti al difensore.

Proprio in virtù di tale prassi può accadere che a distanza di anni il minore, ormai ex tale, che viene condotto in Questura, anche solo per identificazione, a seguito dei rilievi dattiloscopici, viene individuato come soggetto che deve scontare numerose condanne definitive.⁴⁷

E, ancora, come sottolineato per le misure cautelari, vi è l'impossibilità di sottoporre il minore extracomunitario ad un programma di messa alla prova considerato che la sua condizione di precarietà, quando non di clandestinità, rende impossibile attivare le risorse territoriali e familiari necessarie ad elaborare e porre in essere un tale programma.

Così come diviene inapplicabile l'istituto del perdono giudiziale, o quello dell'irrelevanza del fatto, in quanto in assenza di elementi valutativi della realtà personale e sociale del minore è impossibile motivare una prognosi favorevole sul prosieguo della sua vita.

Non può, infine, sottacersi, che da parte dei giudici minorili non vi è alcuna attenzione all'analisi della imputabilità del minore extracomunitario, imputabilità che, nell'ambito del processo penale minorile, non è mai presunta ma deve sempre essere dimostrata.

Per concludere occorre domandarsi quali capacità possa avere un giovane cresciuto in un ambiente particolarmente deprivato, di comprendere il disvalore sociale delle azioni che pone in essere.

Si pensi ai nomadi ai quali gli adulti insegnano a rubare, procurano loro gli strumenti per scassinare porte e finestre, il più delle volte accompagnano i ragazzi e i bambini sul luogo del reato.

Nel linguaggio dei nomadi il furto negli appartamenti è "il lavoro".

Ben presto questi minorenni apprendono che la legge italiana vieta e punisce il furto, lo imparano a proprie spese.

Ma è una conoscenza teorica che essi acquisiscono del divieto, del quale,

(47) L. Pomodoro, G. Assante, P. Avallone, P. Giannino, F. Mazzotti, *I diritti dei minori*, De Agostini, Novara, 2002

invece, non comprendono il significato sociale perché opposto e contrario a quanto è stato loro insegnato dagli stessi adulti di riferimento.

Questo per quanto attiene alla capacità d'intendere.

Ma è sul piano della "capacità di volere" che il discorso si fa ancora più chiaro e ci si deve domandare se si può ragionevolmente sostenere che un ragazzino, un adolescente, sia libero di fare scelte diverse ed in opposizione alla cultura della propria famiglia e del proprio gruppo etnico. E se si può pretendere che egli metta a confronto i modelli comportamentali dei propri genitori e della propria etnia con quelli proposti dalla legge e dalla società italiana e scelga questi ultimi perché ne apprezza i valori.

Ci si rende conto della grande difficoltà di portare queste enunciazioni teoriche alle loro massime conseguenze.

Il correttivo sta nella considerazione che anche il giovane nomade ha bisogno, per la sua stessa tutela, di risposte che lo aiutino a capire anche una cultura diversa dalla propria, che sollecitino le sue potenzialità di valutazione della realtà, che gli facciano intravedere la possibilità di scelte di vita diverse.

A questo punto può anche essere utile la risposta della condanna.

Diverso è, invece, il caso dei minori nord – africani, spesso dediti allo spaccio.

Per loro la conoscenza del comportamento illecito è evidente, in quanto lo spaccio costituisce illecito penale anche nei loro paesi di provenienza.

Quindi i ragazzi sono consapevoli di svolgere attività illecita e di offendere valori che anche nel loro ambiente di origine sono riconosciuti e tutelati penalmente.

Pertanto le considerazioni sulla valutazione dell'imputabilità sono diverse da quelle indicate per i minori nomadi.⁴⁸

(48) G. Calcagno, *op. cit.*, p. 10 e ss.

L'approccio al minore straniero*

Risposte uguali per utenze diverse

Considerata l'emergenza rappresentata oggi in Italia dalla presenza di bambini ed adolescenti immigrati, molti studiosi e tecnici del settore se ne sono interessati al fine di individuare quali siano le problematiche presenti nella gestione di questa "nuova realtà" e, quindi come la si possa, invece, "incontrare" in maniera più corretta.

De Leo, da tempo impegnato nell'ambito della psicologia giuridica e, in particolare, in quello della giustizia minorile, evidenzia che, paradossalmente, questa emergenza si viene a verificare proprio in un'epoca caratterizzata da importanti innovazioni nella giustizia in genere e, in particolare, nella tutela dei minori.

Questi, analizzando la situazione, innanzitutto rileva una "ridondanza discriminatoria" negli interventi posti in atto nei confronti dei minori immigrati che, a suo avviso, "farebbe a pezzi i problemi, le soluzioni e, quindi, l'utenza".

Ogni nuovo processo di immigrazione, spiega De Leo, tanto più quanto il fenomeno si presenta in modo "selvaggio" ed "illegale", mette in evidenza nel Paese d'arrivo "interazioni di servizio", dapprima tra le strutture della giustizia (polizia, tribunali, carceri etc.) e quelle sanitarie di base (es. ospedali pubblici), poi tra le strutture pubbliche di assistenza ed il volontariato sociale.

Nel frattempo, paradossalmente, lo stesso fenomeno incontra i mercati illegali del lavoro, delle abitazioni, etc..

Ritiene, inoltre, che le risposte anacronistiche dei Servizi e la "perdita di tutela" per i minori immigrati si genererebbero anche per una sorta di "paradosso egualitario".

Giudici minorili ed operatori sociali, infatti, si aspettano dai minori stranieri la stessa risposta alle sollecitazioni educative di quelle ottenute dai minori italiani.

Mentre, poiché le condizioni dei minori immigrati differiscono

(*) di Fara Voza, psicologo

fortemente da quelle degli italiani, soprattutto per ciò che riguarda la famiglia e la propria comunità territoriale, i risultati degli interventi proposti saranno inevitabilmente diversi.

Ciò determina, purtroppo, che, non di rado, giudici ed operatori sociali si sentano legittimati a ricorrere a risposte più rigide ed istituzionali per ottenere un qualsivoglia risultato.

All'origine dell'incapacità dei servizi e delle istituzioni di adattare le offerte educative alle caratteristiche dell'utenza, vi si trova, purtroppo, la carenza di conoscenze adeguate della stessa e/o l'utilizzo di modelli di servizio e di professioni gravemente rigidi.

De Leo, a conferma di questa lettura della situazione, ricorda una indagine svolta presso il carcere minorile di Casal del Marmo (Roma) nel quale furono messe a confronto relazioni relative a minori italiani e relazioni riguardanti minori extra – comunitari, tutte redatte da educatori, assistenti sociali e psicologi.

I risultati furono “tristemente” interessanti in quanto misero in luce, con grande evidenza, la sostanziale differenza con cui venivano lette e, quindi, avvicinate le due categorie di utenza.

Le relazioni relative ai ragazzi italiani risultavano, infatti, essere articolate e differenziate per singolo soggetto, analizzando compiutamente gli aspetti psicologici, relazionali, familiari e comunitari.

Le relazioni riguardanti i minori extra – comunitari evidenziavano, invece, un'unica superficiale differenziazione: quella tra gli appartenenti al gruppo dei nomadi e quella appartenente al gruppo dei nordafricani.

All'interno di questi due gruppi le relazioni erano tutte somiglianti senza riuscire a cogliere, in modo significativo ed apprezzabile, differenze individuali, relazionali, familiari e culturali di ciascuno dei minori trattati.

Ciò confermerebbe l'ipotesi di De Leo relativa all'assenza di “quelle” competenze per entrare in “quei” mondi esperenziali.

Si ritiene interessante, al fine di chiarire ulteriormente quanto possa essere determinante un'adeguata chiave di lettura per tali specifiche realtà, riprendere ancora l'indagine sopra citata.

Gli stessi ricercatori, allo scopo di ricevere qualche informazione sui ragazzi, decisero di raccogliere interviste non strutturate, direttamente da un certo numero degli stessi, nomadi e nordafricani.

Ad una specifica domanda sulla accettazione delle proposte educative, i ragazzi arabi (provenienti dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco) risposero tutti, sistematicamente, che rifiutavano ogni proposta operativa per “orgoglio” e lealtà rispetto alla loro religione ed alla loro provenienza.

Essi, infatti, risultano accettare e comprendere “la punizione” ma non il “trattamento”; ciò, implicitamente, sembrerebbe affermare che per loro ha senso il “trattamento” solo all’interno dei propri sistemi di appartenenza.

Un atteggiamento “formalmente” diverso fu assunto dai ragazzi nomadi, a prescindere dal loro credo religioso.

Questi ragazzi, a loro dire, accetterebbero sempre qualunque proposta operativa pur di uscire dal carcere.

Come già anticipato, comunque, questa è una posizione solo “formalmente” differente nei due gruppi e, peraltro, assolutamente strumentale alla situazione.

Anche i nomadi, infatti, in genere si sottraggono al rapporto con l’operatore.

Ad esempio: tendono a fuggire dalle comunità – alloggio, non si presentano agli appuntamenti e, non di rado, fanno perdere le proprie tracce.

Già queste sole, e “decisamente apparenti”, peculiarità risultano utili ai nostri fini esplicativi.

Esse consentono di far rilevare perché debbano essere comprese in modo diverso e le modalità di interazione e la tipologia di domanda che queste utenze cercano di avanzare ai servizi, alla giustizia e, quindi, agli operatori.

Il colloquio con il minore straniero e l’ottica multi – contestuale

Sintetizzando: le maggiori carenze dell’attuale modo di approcciare l’utenza extra – comunitaria sono riconducibili alla “frammentarietà” degli interventi posti in atto dai “più servizi” chiamati in causa e, inoltre, all’assenza di competenze adeguate al fine di offrire a ciascuna utenza la risposta più adatta.

Analizzando nello specifico, nonostante si sostenga come basilare il criterio di “interesse del minore”, nel corso degli anni si è fatto strada un rischio definibile in termini di “concezione separativa e non circolare” di questo interesse.

Ciò vale a dire che molti interventi nel settore giuridico – sociale determinano l’impressione che non si sia compreso, fino in fondo, che l’interesse personale del bambino non può essere sempre e solo distinto da quello dei suoi genitori.

Il minore non può essere visto solo in termini individuali senza tener conto che occorre valutare il suo interesse personale, ma sempre relazionato a

quello della sua famiglia di origine, anche ove questa presenti difficoltà, carenze, rischi e violenze.

E' per questo motivo che la legge 184 del 1983 fissa proprio un preciso criterio di tipo circolare quando afferma che il principale diritto e interesse del bambino è da ricercare anche nella sua famiglia di origine.

Questa visione circolare dell'interesse del minore dovrebbe, se possibile, essere mantenuta ancora più rigorosa e sistematica per i bambini e gli adolescenti extra - comunitari proprio perché per essi, come si è visto, soprattutto quando si trovano a vivere in contesti sociali diversi da quelli di provenienza, il mantenimento dei legami relazionali con la famiglia e l'appartenenza alla propria cultura, sono funzioni di sopravvivenza e di sviluppo assolutamente prioritarie.

Lavorando con i bambini e gli adolescenti di altre culture, gli operatori, i giudici, gli psicologi dovrebbero dunque, con un rigore ancora più sistematico, tenere presente quella che forse è la regola principale di ogni intervento: considerare costantemente, nei risultati e nei comportamenti che si osservano nel sistema dell'utente, quanto e come sono presenti gli effetti dei metodi di conoscenza e di azione del sistema dei servizi e delle professionalità.

Occorre, allora, valutare in concreto quale possa essere la modalità corretta per avvicinarsi all'utenza straniera.

Gli operatori dovrebbero avere la capacità di entrare in relazione con l'altro, indipendentemente dalle differenze culturali, sociali, ambientali, fisiche, che lo differenziano da sé.

Tutti coloro che operano nel sociale in genere e, quindi, in modo ancora più specifico con minori stranieri, dovrebbero essere spinti da motivazioni personali, che trovano il proprio fondamento nelle spinte verso gli altri, che si estrinsecano, nel corso del tempo, in una serie di scelte, tali da fornire una sorta di sintesi operativa nel momento dell'interazione con l'altro.

Etimologicamente *comunicare* significa, infatti, "mettere in comune", stabilire un rapporto con qualcosa che non ci appartiene, quindi: "essere con", pur mantenendo una distanza.

Il colloquio si fonda, pertanto, sul processo di interazione e non può prescindere dagli atteggiamenti dei protagonisti, dalle loro credenze, finalità e motivazioni individuali, che ne rendono irripetibile il suo svolgimento.

Al di là dell'etica professionale e delle origini culturali dell'operatore psico - sociale, nel lavoro con minori e famiglie straniere, si ritiene indicato muoversi in un'ottica "multicontestuale".

Per comprendere appieno il significato di "struttura multicontestuale"

occorre ricordare innanzitutto che ogni individuo è caratterizzato dall'appartenenza a più sistemi: dal microsistema famiglia al macrosistema sociale.

Questi sistemi influenzano e danno significato all'esistenza e crescita dell'individuo, sostanziando la cornice in cui egli vive.

Ogni persona, inoltre, fa parte di un sistema emotivo plurigenerazionale che si muove nel "tempo" che, condizionato dall'influsso di eventi socio-ambientali -culturali, è concepito esso stesso come fattore "socio – culturale".

Il tempo, quindi, in quanto tale, si muove su un asse verticale e su un asse orizzontale.

Sull'asse verticale troviamo gli "impegni di lealtà verticali": miti, tabù e fantasmi trasmessi di generazione in generazione.

Sull'asse orizzontale troviamo il ciclo di vita familiare e cioè gli stadi "attualmente" attraversati da una famiglia con la presenza di eventi, prevedibili e non, che essa può incontrare, e le relative risorse di cui al momento può disporre.

Il contesto storico – sociale influenza la cultura e la trasmissione intergenerazionale di modelli familiari

È così che si fa riferimento ad un modello di comprensione dell'esperienza familiare ed individuale, come la "struttura multicontestuale".

In essa si integrano i tre principali contesti in cui cresce l'individuo ed in cui si muove la famiglia:

- 1) contesto del ciclo vitale familiare;
- 2) contesto multigenerazionale;
- 3) contesto socio – culturale.

Si è osservato come, nel più tradizionale approccio clinico e nello studio della famiglia, si è sempre messa in evidenza l'importanza dei primi due contesti e quanta poca attenzione è, invece, stata rivolta al terzo contesto, sia nella sua essenza che nell'influenza che ha sulle persone.⁴⁹

Ciò è apparso paradossale visto che le norme, i valori di una famiglia sono determinati dal ruolo che viene ad essi assegnato nelle diverse "gerarchie sociali" (razza, etnia, classe sociale, religione).

Inoltre, le stesse impressioni cognitive ed emozionali emergono, inevitabilmente, da un relativo specifico contesto.

Un operatore sociale o uno psicologo consapevole di ciò, e che si muove secondo quest'ottica relazionale, deve saper distinguere se certi atteggiamenti, comportamenti o sentimenti siano o meno adatti e conformi a "quel" contesto.

(49) Carter, *Riferimento per un approccio psicologico secondo un'ottica sistemico – relazionale*, 1992

Nell'approccio con minori e famiglie straniere la stessa "comunicazione transculturale" risulta, pertanto, indubbiamente più difficile in quanto, ai fini della reciproca comprensione, gli atti linguistici realizzati nella conversazione devono essere appropriati al contesto comunicativo.

Le persone, infatti, in genere sono inconsapevoli delle premesse culturali di cui sono portatrici e delle implicite visioni del mondo che, appunto, agli occhi di chi le condivide, appaiono come la "normalità" per la loro apparente ovvietà e naturalezza; ciò, pertanto, può far sì che quando si interagisce con membri di altre culture, si possano verificare fraintendimenti più o meno rilevanti.

Per chi opera in tale ambito è necessario, pertanto, saper parlare ed ascoltare diversi linguaggi.

Si ricorda che anche il linguaggio del corpo, ossia la modalità con cui le persone si pongono e si muovono nello spazio, può essere considerato come un importante riferimento per l'operatore relazionale.

La modalità con cui si articola lo spazio personale ed il come viene agito lo spazio interattivo nella relazione è, infatti, coerente al mondo interno dell'individuo.

All'interno dei possibili limiti fisici vi sono, chiaramente, delle variazioni culturali considerevoli anche per il comportamento nello spazio; nello "spazio sociale", dunque, le interazioni, i modelli d'intesa, quelli d'intimità e di comunicazione tra le persone, vanno "codificati".

Le confusioni che si creano nell'incontro tra membri di culture diverse sorgono anche perché essi devono "tradurre" il loro spazio personale e renderlo comprensibile all'altro nell'interazione ma, lo "spazio sociale", spesso, è regolato dal non detto e dal non agito.

Se sopra si è posto con rilievo attenzione alla famiglia è perché il primo gruppo sociale con cui si è in contatto è proprio la famiglia e, pertanto, non si può osservare un'interazione tra persone senza riferire i loro scambi nel mondo familiare e sociale.

La gestione degli spazi, dunque, è personale, familiare e sociale e riguarda il modo di collocarsi e la maniera in cui ci si percepisce "nello spazio stesso" in relazione agli altri.

Tutto ciò costituisce un'ulteriore fonte di messaggi.

Considerata la delicatezza di questo complesso lavoro, quindi, ciò che non dovrebbe mai mancare all'operatore è, anzitutto, il rispetto verso un prossimo che, sebbene differisca da noi, deve essere riconosciuto titolare degli stessi analoghi diritti e, nello specifico, di essere compreso per tutto quanto porta con sé di bagaglio di cultura e di tradizioni.

Norme fondamentali in materia di immigrazione, asilo, cittadinanza

Convenzioni internazionali, leggi e decreti legislativi, regolamenti ed altri decreti, circolari

1) Convenzioni internazionali e Risoluzioni europee:

- Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176). Stabilisce i principi guida che le legislazioni statuali debbono contenere riguardo ai minorenni;
- Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 5 ottobre 1961 (resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 742);
- Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, fatta a L'Aja il 28 maggio 1970 (resa esecutiva in Italia con legge 30 giugno 1975, n. 396); e convenzione di Lussemburgo 20.5.80 sui provvedimenti di affidamento e sottrazione dei minori (resa esecutiva in Italia con legge 64/94);
- Convenzione Europea 25.1.96 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 77/2003) sull'esercizio dei diritti dei fanciulli. Il trattato intende rafforzare la tutela ed il rispetto dei diritti dei minori;
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi;
- Direttiva 2003/9CE volta ad assicurare misure per i minori stranieri non accompagnati

2) Costituzione

articoli 2,3,29,30,31,37. Questi articoli evidenziano come il minore, per la nostra Carta Costituzionale, abbisogna di una tutela specifica come persona, come figlio, come lavoratore.

3) Leggi e Decreti Legislativi:

- Codice Civile, Libro Primo, Titolo IX "Della potestà dei genitori"; Titolo X "Della tutela e dell'emancipazione"; Titolo XI "Dell'affi-

- liazione e dell'affidamento”;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, in particolare articoli 33 e 37 bis, che affermano la competenza del Tribunale per i minorenni a valutare l'interesse del minore in materia di adozione;
 - Legge 31 dicembre 1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”;
 - Legge 91/92 norme sulla cittadinanza;
 - Decreto Presidente della Repubblica 18.4.94 n. 362, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”;
 - Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”;
 - Legge 15 gennaio 1994, n. 64 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento”, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e “Ratifica della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori”, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970”;
 - Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
 - Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 “Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40”;
 - Legge 30.7.02 n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, così detta legge Fini – Bossi;
 - Decreto Legge 9.9.02 n. 195, Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 18.4.02 n. 54 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea”;

4) Regolamenti e altri decreti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492 “Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”: tale decreto, emanato ai sensi dell’articolo 17 legge 40/98, fornisce la definizione di minore straniero non accompagnato, disciplina i compiti del comitato per i minori stranieri e detta le disposizioni per l’eventuale rimpatrio dei minori stranieri;
- “Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001” (legge 415/97) – Testo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2000;
- Ministero degli Affari Esteri – Decreto Interministeriale 12 luglio 2000 “Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”.

5) Circolari:

- circolare telegrafica del Ministero dell’Interno 20.6.1998 “Presenza in Italia di minori stranieri non accompagnati di nazionalità albanese. Questioni connesse al rimpatrio”;
- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali - Comitato per i minori stranieri 8.7.1998 “Minori albanesi non accompagnati”;
- circolare del Ministero dell’Interno del 26.4.1999 “Rilascio visti per il ricongiungimento familiare in favore di minori affidati”
- circolare del Ministero dell’Interno 23.12.1999 “D.P.R. 31 agosto 1999 - Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- circolare del Ministero della Sanità 24.3.2000, n. 5 “D. Lgs. 25 luglio

1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”;

- circolare del Ministero dell'Interno 14.4.2000 “Comitato per i minori stranieri”;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali – Comitato per i minori stranieri – Osservazioni del Presidente. Testo approvato dal Comitato per i minori stranieri nella riunione del 2 maggio 2000;
- circolare del Ministero dell'Interno 13.11.2000, “Permessi di soggiorno per minore età, rilasciati ai sensi dell'art. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R. 394/99”;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali – Comitato per i minori stranieri – Minori stranieri non accompagnati - Linee Guida deliberate nella riunione dell'11 gennaio 2001, tale circolare definisce i criteri di valutazione dell'interesse del minore al rimpatrio;
- Circolare del Ministero dell'Interno 9.4.01 che fornisce alle Questure l'interpretazione della disciplina relativa ai minori stranieri non accompagnati;
- Circolare del Ministero dell'Interno 8.6.01 che fornisce alcune precisazioni in ordine al procedimento del comitato e alle comunicazioni della presenza dei minori che devono essere effettuate dal comitato;
- Nota del Comitato per i minori stranieri non accompagnati del 14.10.02 volta a favorire un'interpretazione dell'art.25 della legge 189/02;



Bibliografia

- A.Belpiede (a cura di), *Mediazione culturale*, Utet, 2002
- Atti del convegno nazionale “Minori stranieri non accompagnati”, Torino, marzo 2001
- Atti del seminario “Minori stranieri irregolari: quale tutela?”, Torino, ottobre 1999
- Atti del seminario “Minori stranieri non accompagnati e irregolari, tra accoglienza e rimpatrio”, Torino, luglio 2000
- C. Moro, L. Fadiga e altri, *L'accoglienza temporanea dei bambini stranieri*, in Studi Zancan - Politiche e servizi alle persone, 2000, n. 5
- C. Rubinacci, *La società multiculturale, i minori stranieri e il ruolo della scuola*, Minorigiustizia, 1999, n. 3, pagg. 38- 48
- Diritto di crescere e disagio, rapporto 1996 sulla condizione dei minori in Italia, Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, 1996
- E.Rozzi, *I minori stranieri non accompagnati, Aspetti giuridici*, Torino, giugno 2001
- F.Peano Cavasola, *Rispondere ai bisogni educativi dei minori stranieri non accompagnati: una sfida impossibile*, in Minori Giustizia, 3-4/2002, p. 113 e ss.
- G.C.Turri, *I bambini stranieri non accompagnati*, in Minorigiustizia, 1999, n. 3
- I numeri italiani, Quaderni dell'Istituto degli Innocenti, Firenze, Ottobre 2002
- J.Moyersoen G.Tarzia, *L'evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati*, Cittadini in crescita, Istituto degli Innocenti, Firenze, n.3-4
- L. Miazzi, *Il rimpatrio assistito del minore straniero: ancora un caso di diritto speciale?*, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2000, n. 2
- L. Miazzi, *La condizione dei bambini stranieri in Italia*, in Minorigiustizia, 1999, n. 3
- L'inserimento scolastico dei minori stranieri adottati*, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2003
- M. Andolfi (a cura di), *La mediazione culturale*, Franco Angeli, 2003
- Relazione finale della Commissione congiunta istituita dal Ministero della Giustizia e dal Comune di Torino sul tema “Le risposte al reato minorile con particolare attenzione alla condizione dei minori stranieri”

Un volto o una maschera? I percorsi di costruzione dell'identità, Rapporto 1997 sulla condizione dell'infanzia, Istituto degli Innocenti, Firenze, novembre 1997

APPENDICE 1
I siti di maggiore interesse
riguardanti i minori stranieri

GIUSTIZIA MINORILE

Indice delle leggi: in ordine cronologico, per tipologia, per aree tematiche
www.parlamento.it

Dati statistici, documentazione, notiziari e schede tematiche per una ricerca per argomento di normative e procedure utili per tutti gli operatori sociali
www.cestim.org

Minori stranieri non accompagnati
www.savethechildren.it

Ministero di Grazia e Giustizia
www.giustizia.it

Centro di documentazione e ricerca infanzia e adolescenza
www.minori.it

IMMIGRAZIONE E INTERCULTURA

Sito interamente dedicato agli immigrati extracomunitari ospiti o rifugiati in Italia. Una finestra sul mondo dell'immigrazione. Contiene il vademecum, una guida pratica in quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo, alla normativa italiana per gli immigrati extracomunitari. C'è un servizio di annunci di lavoro, link delle principali radio e dei principali giornali stranieri, una chat. www.stranieriinitalia.com

Norme nazionali, internazionali e comunitarie, giurisprudenza e prassi amministrativa in materia di immigrazione straniera, diritto
www.stranieri.it

Consiglio Italiano per i Rifugiati: l'organizzazione per la tutela e l'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, dei profughi operante sul territorio italiano e alla frontiera. Nel sito trovate informazioni sulle attività, le procedure e i progetti. www.cir-onlus.org

Uno strumento informativo sui problemi dell'immigrazione extracomunitaria,

con l'intento di costruire una rete efficiente e in continuo aggiornamento, stimolando il passaggio di informazioni, il loro confronto, la possibile integrazione tra tutti coloro che si occupano di immigrazione www.provincia.to.it/xatlante

Centro di informazione e documentazione su Immigrazione e Intercultura: prevede la consultazione al pubblico della biblioteca CSER, consultazione via Internet dei centri di documentazione stranieri e dei quotidiani e periodici pubblicati nei paesi esteri, informazione sulle iniziative in tema di interculturalità e città, consulenza e tutoraggio per studenti stranieri e Italia che intendono fare ricerche sui flussi migratori.

www.roma-intercultura.it

Viaggio nel mondo dell'immigrazione per cittadini e operatori che si occupano di intercultura e di multietnia, con tante notizie utili: leggi, notizie, avvenimenti, libri, riviste, siti, il lavoro, la famiglia, la salute. www.migrare.it

Sito che tratta della cultura e delle scienze sociali ed economiche del mondo arabo. www.arab.it

Sito di storia e cultura Rom www.vurdon.it

Elenco questure www.poliziadistato.it

FORMAZIONE

Ministero della Pubblica Istruzione www.istruzione.it

Per informazioni sui corsi di formazione professionale visitare il sito della propria regione esempio: www.regione.lombardia.it

Rete nazionale degli Informagiovani: i Centri Informagiovani sono servizi dove sono disponibili informazioni sulle opportunità (di cui spesso si sa poco o nulla) offerte formative e non solo, sia in ambito pubblico che privato e sui vari argomenti di interesse per i giovani.

www.comune.torino.it/infogio/cig/icr.htm

LAVORO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.miniwelfare.it

Settimanali di annunci per il lavoro, normativa, borse di studio, formazione, concorsi, lavoro interinale, libri, occupazione.

www.obiettivolavoro.net

www.regione.liguria.it/sil/

www.lavorofferte.cjb.net

www.lavoroeprofessioni.it

www.Secondamano.it

SERVIZIO SANITARIO

Per avere informazioni sulle prestazioni e servizi di carattere socio-sanitario: cercare dal motore di ricerca alla voce ASL o USL del proprio distretto

Es: ASL Milano



APPENDICE 2

LEGGI IN MATERIA DI STRANIERI

**A) TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME
SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO**

**B) REGOLAMENTO CONCERNENTE I COMPITI
DEL COMITATO PER I MINORI STRANIERI, A NORMA
DELL'ARTICOLO 33, COMMI 2 E 2-BIS, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286.**

(d. P.C.M. n.535/99)

C) RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

(l.n. 39/90)

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME
SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO**

(d.lgs. n. 286)

**Le parti modificate dalla legge n.189/2002 (c.d. Bossi – Fini)
sono riportate in neretto**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.

7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 2

Diritti e doveri dello straniero

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle

norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2-bis

Comitato per il coordinamento e il monitoraggio

1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'Interno, composto dai

rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari Regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Politiche migratorie

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni **salva la necessità di un termine più breve** il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui

risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle

inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.



TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAI TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I

Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

Art. 4

Ingresso nel territorio dello Stato

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3 comma 1.

Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o

convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

Art. 5

Permesso ai soggiorno

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, **e in corso di validità**, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi,

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della Provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La durata del permesso di soggiorno **non rilasciato per motivi di lavoro** è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) abrogata

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) abrogata

e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della

stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

- a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
- b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
- c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Ugual comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della Provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse

condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell' Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a

querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

Art. 5-bis

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Art. 6

Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, **e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26**, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, **questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.**
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 7

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-*bis*. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Art. 8

Disposizioni particolari

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

Art. 9

Carta di soggiorno

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno **sei anni**, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di

procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

- a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
- b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
- c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
- d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327; ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

CAPO II

Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Art. 10

Respingimento

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
 - a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
 - b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11

Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell' Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottati dal Ministro dell'interno, i prefetti delle Province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle Regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i Prefetti delle altre Province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

Art. 12

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Sei fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-*bis*, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-*octies* del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle Province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei

mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti; lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, a successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove di disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma *9-bis*.

9-quater. I poteri di cui al comma *9-bis* possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi *9-bis* e *9-quater* si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

Art. 13

Espulsione amministrativa

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel

territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) *si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;*

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. *L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nullaosta provvede all'espulsione con le modalità di cui all'articolo 4. Il nullaosta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nullaosta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.*

3-bis *Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.*

3-ter. *Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del*

nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato al questore.

3-quater. *Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.*

3-quinquies. *Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.*

3-sexies. *Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico.*

4. *L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.*

5. *Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.*

5-bis. *Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.*

6. *abrogato*

7. *Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono*

comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

9. abrogato

10. abrogato

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l'arresto in

flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 13-bis

Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, **il tribunale in composizione monocratica** fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.

2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.

Articolo 14

Esecuzione dell'espulsione

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e

assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità ali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al **tribunale in composizione monocratica**, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il tribunale in composizione monocratica, **ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.**

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-ter. *Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.*

5-quater. *Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

5-quinquies. *Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio*

l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

Art. 15

Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

Art. 16

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.

Art. 17

Diritto di difesa

1. Lo straniero **parte offesa ovvero** sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta **della parte offesa** o dell'imputato o del difensore.

Art. 18

Soggiorno per motivi di protezione sociale

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno, straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace

contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 19

Divieti di espulsione e di respingimento

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il re spingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
 - a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
 - b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
 - c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
 - d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Art. 20

Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 21

Determinazione dei flussi di ingresso

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. **Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio.** Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
- 4-bis.* **Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni**

e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 22

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a

tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il

questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti, il lavoratore straniero in possesso del permesso di

soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, COMma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 23

Titoli di prelazione

1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in

collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

- a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
- b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
- c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

Articolo 24 Lavoro stagionale

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla

comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

Art. 25

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- c) assicurazione contro le malattie;
 - d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
- 5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.**

Art. 26

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito

annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. **La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.**

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Art. 27

Ingresso per lavoro in casi particolari

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione

mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva

professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale

d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

TITOLO IV

DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

Art. 28

Diritto all'unità familiare

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 29

Ricongiungimento familiare

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
 - a) coniuge non legalmente separato;
 - b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore,

qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultra sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

d) abrogata

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,

coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

Art. 30

Permesso di soggiorno per motivi familiari

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

- a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
- b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
- d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal

caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana, 1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno.

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al **tribunale in composizione monocratica** del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 31

Disposizioni a favore dei minori

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di

uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

Art. 32

Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempre ch  non sia intervenuta

una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 33

Comitato per i minori stranieri

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali;

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE

CAPO I

Disposizioni in materia sanitaria

Art. 34

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in

Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Art. 35

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono. Essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe, determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani ;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le

norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.,

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Art. 36

Ingresso e soggiorno per cure mediche

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

CAPO II

*Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione***Art. 37***Attività professionali*

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

Art. 38*Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale*

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto

all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988; n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con

particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 39

Accesso ai corsi delle Università

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigore di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la

concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. ⁴

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

CAPO III

Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale

Art. 40

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani

o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere auto sufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. abrogato

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Art. 41

Assistenza sociale

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

CAPO IV

Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche Migratorie

Art. 42

Misure di integrazione sociale

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

- a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
- c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e

materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multi culturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni

- più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
- c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
- d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
- e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
- f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
- g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci (32/c).
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

Articolo 43

Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà

fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

Art. 44

Azione civile contro la discriminazione

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del **tribunale in composizione monocratica** del luogo di domicilio dell'istante.
3. **Il tribunale in composizione monocratica**, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. **Il tribunale in composizione monocratica** provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza **il tribunale in composizione monocratica** provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, **il tribunale in composizione monocratica**, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti **del tribunale in composizione monocratica** è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del **tribunale in composizione monocratica** di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi

alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal **tribunale in composizione monocratica**, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Art. 45

Fondo nazionale per le politiche migratorie

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del

Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, la erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Art. 46

Commissione per le politiche di integrazione

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

TITOLO VI

NORME FINALI

omissis

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

(l.n. 189/2002)

Art.34

Norme transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

- a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
- b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
- c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3. *omissis*

Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

Articolo 35

Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

- 1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale e' preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.*
- 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*
- 3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".*
- 4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

Articolo 36
Esperti della Polizia di Stato

1. *Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

Articolo 37
*Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione*

1. *Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.*

Articolo 38
Norma finanziaria

1. *Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.*

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



**REGOLAMENTO CONCERNENTE I COMPITI
DEL COMITATO PER I MINORI STRANIERI,
A NORMA DELL'ARTICOLO 33, COMMI 2 E 2-BIS,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286.
(d. P.C.M. n.535/99)**

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b).
2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.
5. Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico.

Art. 2

Compiti del Comitato

1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Ai fini del comma 1, il Comitato:

- a) vigila sulle modalità di soggiorno dei minori;
- b) coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;
- c) delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
- d) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c);
- e) accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5;
- f) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;
- g) in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;
- h) definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c);
- i) provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalità previste dall'articolo 5.

2. Il Comitato può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma

1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

Art. 3

Costituzione ed organizzazione del Comitato

1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da nove rappresentanti: - uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - uno del Ministero degli affari esteri - uno del Ministero dell'interno - uno del Ministero della giustizia - due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) - uno dell'Unione province italiane (UPI) - due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.
2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.
3. Il Comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in relazione a singole necessità e almeno una volta ogni trimestre.
4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali.
5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei

poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.

6. In caso di necessità, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.

Art. 4

Strumenti operativi

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri può finanziare programmi finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.

3. Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso ai dati e' consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente del Comitato, può autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi pubblici, per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca, nonché ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori immigrati, quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati e' altresì consentito all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia.

4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono essere adeguatamente protetti.

Art. 5*Censimento*

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.
2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato è tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata già effettuata.
3. L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

Art. 6*Accoglienza*

Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.

2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.

Art. 7*Rimpatrio assistito*

1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla

legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento e' rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.

2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura. 3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui e' affidato il rimpatrio assistito.

Art. 8

Ingresso

1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.

2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione e' data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.

3. La valutazione favorevole dell'iniziativa e' subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.

4. Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso può confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.

5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della

domanda di cui al comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine e' di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.

6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

Art. 9

Soggiorno

1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che comprendano periodi di attività scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Rifugiati richiedenti asilo

(l.n. 39/90)

**Le parti modificate dalla legge n.189/2002 (c.d. Bossi – Fini)
sono riportate in neretto**

Art.1

Rifugiati

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1 il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.
3. Agli stranieri extraeuropei sotto mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.
4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera risulti che il richiedente:
 - a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
 - b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia

aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia Stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quando previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. **Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.**

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. [abrogato]

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.

Articolo 1-bis Casi di trattenimento

1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

- a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
- b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;**
- c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

- a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
- b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.**

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento.

Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso

sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

Articolo 1-ter.

Procedura semplificata

1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al

presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.

La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.

5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

Articolo 1-quater Commissioni territoriali

1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere

integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.

2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.

Articolo 1-quinquies Commissione nazionale per il diritto di asilo

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

Articolo 1-sexies Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

- a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;**
- b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;**
- c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.**

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

- a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;**
- b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;**
- c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;**
- d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;**
- e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.**

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.

Articolo 1-septies*Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

- a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
- b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 34*Norme transitorie e finali*

(Legge n. 189 del 30 luglio 2002)

... omissis ...

3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

... omissis..

Articolo 2
(decreto-Legge n. 195 del 9 settembre 2002)
Disposizioni transitorie e finali

... omissis ...

8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

... omissis ...



APPENDICE 3

ELENCO DELLE AMBASCIATE E CONSOLATI A PIU' FREQUENTE IMMIGRAZIONE IN ITALIA

**ELENCO ALFABETICO DELLE AMBASCIATE
E CONSOLATI DEI PAESI A PIU' FREQUENTE IMMIGRAZIONE
IN ITALIA**

ALBANIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Asmara 9 - 00199 Roma

Tel. 068622411

Fax 0686216005

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni e/o Province rientranti nelle Circoscrizioni dei Consolati presenti in Italia

BARI

Consolato Generale Via Calefati 7 - 70121 Bari

Tel. 0805727647 Fax 0805283335

CIRCOSCRIZIONE: Puglia, Campania, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna

MILANO

Consolato Generale Piazza Duomo 17 – 20122 Milano

Tel. 0286467423 Fax 0286995396

CIRCOSCRIZIONE: Milano

NAPOLI

Consolato Onorario Via Diocleziano 63/b – 80125 Napoli

Tel. 0817626343 Fax 0817626316

CIRCOSCRIZIONE: Campania

RIMINI

Consolato Onorario Viale Dandolo 32 – 47900 Rimini

Tel. 054121402

CIRCOSCRIZIONE: Rimini

TORINO

Consolato Onorario Via Cernaia 14 - 10122 Torino

Tel. 011534658

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia

ALGERIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Barnaba Oriani 26 - 00197 Roma

Tel. 068084141/0680687620

Fax 068083436

CIRCOSCRIZIONE: Lazio

NAPOLI

Consolato Via S. Lucia 15 - 80132 Napoli

Tel. 0817643250/0817643515

Fax 0817643924

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana escluso il Lazio

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana

BANGLADESH

ROMA

Sezione Consolare presso

Ambasciata Via A. Bertoloni 14 – 00197 Roma

Tel. 068083595/068078541 Fax 068084853

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni e/o le Province rientranti nelle circoscrizioni degli altri Consolati esistenti in Italia

BARI

Consolato Generale Onorario Via Calefati 7 – 70121 Bari

Tel. 0805237375 Fax 0805241111

CIRCOSCRIZIONE: Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Abruzzo

MILANO

Consolato Generale Onorario Piazza Missori 3 – 20123 Milano

Tel. 0272100408 Fax 0272000358

CIRCOSCRIZIONE: Milano

BANGLADESH Pagina 2 di 2

NAPOLI

Consolato Generale Onorario Via Argine 827 – 80147 Napoli

Tel. 0817334211 Fax 0815551221

FIRENZE

Consolato Onorario Via Pellicceria 6 – 50123 Firenze

Tel. 055217500 Fax 0552398912

CIRCOSCRIZIONE: Toscana, Umbria, Marche

BOSNIA ED ERZEGOVINA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata Via Pilio Albertelli 11 – 00195 Roma

Tel. 063728509

CIRCOSCRIZIONE: Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania, Sardegna

MILANO

Consolato Generale Piazza Duca d'Aosta 12 – 20124 Milano

Tel. 0266982707/0266982826 Fax 0266984688

CIRCOSCRIZIONE: Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana

BULGARIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via P. Rubens 21 – 00197 Roma

Tel. 063224640-3 Fax 063226122

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana

CAMERUN

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Siracusa 4/6 – 00161 Roma

Tel. 0644291285 Fax 0644291323

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto Milano, Trieste, Napoli, e il Piemonte

TRIESTE

Consolato Generale Onorario Galleria Protti 3 – 34121 Trieste

Tel. 040366006 Fax 040367176

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia

NAPOLI

Consolato Onorario Calata Villa del Popolo – Porto di Napoli

80133 Napoli

Tel. 0815535937 Fax 081201374

CIRCOSCRIZIONE: Campania

TORINO

Consolato Onorario Corso Siccardi 11/bis – 10122 Torino

Tel. 0115619222 Fax 0115620775

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte

CAPO VERDE

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via G. Carducci 4 - 1° Piano – 00187 Roma

Tel. 064744678/064744596/064745461

Fax 064744582

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto il

Piemonte, Toscana, Campania

FIRENZE

Consolato Onorario Via Tornabuoni 4 – 50123 Firenze

Tel. 055216689 Fax 055211883

CIRCOSCRIZIONE: Toscana

NAPOLI

Consolato Onorario Via Torino 6 – 80142 Napoli

Tel. 081264909 Fax 0815544930

CIRCOSCRIZIONE: Campania

PALERMO

Consolato Onorario Via Giuseppe de Spuches 5 – 90141 Palermo

Tel. 0916112144 Fax 0916120568

CIRCOSCRIZIONE: Sicilia

TORINO

Consolato Onorario Via Saluzzo 58 – 10125 Torino

Tel. 011655866 Fax 0116698096

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte

CECA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via dei Gracchi 322 – 00192 Roma

Tel. 063244459 Fax 063244466

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni rientranti nella Circoscrizione degli altri Consolati presenti in Italia

MILANO

Consolato Generale Via G. B. Morgagni 20 – 20100 Milano

Tel. 0229403051 Fax 0229404401

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia

NAPOLI

Consolato Onorario Corso Umberto I, 275 – 80138 Napoli

Tel. 081268784 Fax 081267336

CIRCOSCRIZIONE: Campania, Basilicata, Calabria

UDINE

Consolato Onorario Piazzetta Antonini 6 – Palazzo De Brandis

33100 Udine Tel. 0432509445 Fax 0432298126

CIRCOSCRIZIONE: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

VENEZIA

Agenzia Consolare Apertura solo nel periodo estivo da Giugno a Settembre
San Marco 1583/A – Corte Contarino – Venezia

Tel. 0415210383 Fax 0415210319

CENTRAFRICA

MILANO

Consolato Onorario Via Serbelloni 13 – 20122 Milano

Tel. 022578297 Fax 0227003770

CILE

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Po 23 – 00198 Roma

Tel. 068841449 Fax 068412348

CIRCOSCRIZIONE: Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Molise

MILANO

Consolato Generale Via San Pietro all'Orto 11 – 20121 Milano

Tel. 0276016070 Fax 0276016067

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Valle d'Aosta

FIRENZE

Consolato Onorario Poggio Magherini 4 – 50014 Fiesole (FI)
Tel. 055597216

CIRCOSCRIZIONE: Toscana eccetto Provincia di Livorno
GENOVA

Consolato Onorario Corso Carbonara 10 – 16125 Genova
Tel. e Fax 0102722441

CIRCOSCRIZIONE: Liguria

LIVORNO

Consolato Onorario Piazza Cavour 12 – 57126 Livorno
Tel. 0586846111 Fax 0586846255

CIRCOSCRIZIONE: Provincia di Livorno

NAPOLI

Consolato Onorario Via G. Melisurgo 15 – 80133 Napoli
Tel. 0815525268 Fax 0815510212

CIRCOSCRIZIONE: Campania

TORINO

Consolato Onorario Corso M. D'Azeglio 74 – 10126 Torino
Tel. 0116690732 Fax 0116693734

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte

VENEZIA

Consolato Onorario Via della Libertà 5/12 – 30175 Venezia
Tel. 0415093062 Fax 0415093088

CINA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Bruxelles 56 – 00198 Roma
Tel. 0685350118 Fax 068413467

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto la Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte

MILANO

Consolato Generale Via Tazzoli 7 – 20154 Milano
Tel. 026552396/066552351 Fax 02653715

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna

FIRENZE

Consolato Generale Via dei Della Robbia 39 – 50132 Firenze
Tel. 0555058188/0555520699 Fax 0555520698

CIRCOSCRIZIONE: Toscana, Liguria, Umbria, Marche

COLOMBIA

MILANO

Consolato Generale Foro Bonaparte 12 – 20121 Milano

Tel. 0272003872 Fax 02801189

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta

ROMA

Consolato Generale Via S. Sebastianello 9 – 00187 Roma

Tel. 066789066/066789107

Fax 066789107

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni

rientranti nella Circoscrizione del Consolato Generale di Milano

COREA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Barnaba Oriani 30 – 00197 Roma

Tel. 068088769/068088820 Fax 0680687794

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto la Campania

MILANO

Consolato Onorario Via San Maurilio 22 – 20123 Milano

Tel. e Fax 0289011252

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

NAPOLI

Consolato Onorario Centro Direzionale – Lotto E/2-B – 80143 Napoli

Tel. 0815628180 Fax 0815628171

CIRCOSCRIZIONE: Campania

COSTA D'AVORIO

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Lazzaro Spallanzani 6 – 00161 Roma

Tel. 0644231129/064402673 Fax 0644292531

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni rientranti nelle Circoscrizioni degli altri Consolati esistenti in Italia

FIRENZE

Consolato Onorario Galleria – Via S. Spirito 9/r – 50125 Firenze

Tel. 055294837 Fax 0552398072

CIRCOSCRIZIONE: Toscana, Umbria, Marche

MILANO

Consolato Onorario Via G. Mazzini 114 – 20035 Lissone (Milano)

Tel. 0392455555 Fax 039485218

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

NAPOLI

Consolato Onorario Piazza S. Pasquale a Chiaia 1 – 80121 Napoli

Tel. e Fax 081421696

CIRCOSCRIZIONE: Campania

PADOVA

Consolato Onorario Via Venezia 115 – 35010 Capriccio di Vigonza (Padova)

Tel. 0499801681 Fax 0499800349

TORINO

Consolato Onorario Via XX Settembre 9 – 10121 Torino

Tel. 011546098/011539363

Fax 011546227

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta

CROAZIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via L. Bodio 74 – 00191 Roma

Tel. 0636304630 Fax 0636303269

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni

rientranti nelle Circoscrizioni degli altri Consolati esistenti in Italia

MILANO

Consolato Generale Via Dante 9 – 20123 Milano

Tel. 028051772 Fax 028051541

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Liguria

TRIESTE

Consolato Generale Piazza Goldoni 9 – 34122 Trieste

Tel. 040775142 Fax 040773959

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto
PESCARA

Consolato Onorario Via Firenze 216 – 65122 Pescara

Tel. E Fax 0854212343

CIRCOSCRIZIONE: Abruzzo, Molise

DOMINICANA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via D. Chelini 10 – 00197 Roma

Tel. 068074665 Fax 068074791

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni e/o Province rientranti nelle Circoscrizioni degli altri Consolati presenti in Italia

GENOVA

Consolato Generale Via Cecchi 2/21 – 16129 Genova

Tel. e Fax 010566095

CIRCOSCRIZIONE: Liguria

MILANO

Consolato Generale Via Melzi d'Eril 44 – 20100 Milano

Tel. 0233600251 Fax 0233600252

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

NAPOLI

Consolato Generale Onorario Via Generale Giordano Orsini 42 – 80132

Napoli

Tel. 0817648867 Fax 0817648944

CIRCOSCRIZIONE: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia

FIRENZE

Consolato Onorario Via delle Mantellate 3 – 50129 Firenze

Tel. 055472047 Fax 055473352

CIRCOSCRIZIONE: Toscana, Umbria, Marche

TORINO

Consolato Onorario Via Gioannetti 11 – 10131 Torino

Tel. 0118193365

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte

ECUADOR

ROMA

Consolato Generale Piazza Albania 10 - 3° Piano – 00153 Roma

Tel. 06572888090 Fax 065756682

CIRCOSCRIZIONE: Lazio, Abruzzo, Sardegna, Provincia di Napoli

MILANO

Consolato Generale Onorario Via Albricci 9 – 20123 Milano

Tel. 0286450677 Fax 0286450679

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia

TORINO

Consolato Generale Onorario Corso Vittorio Emanuele 168 – 10138 Torino

Tel. 0114331174 Fax 0114331174

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta

FIRENZE

Consolato Onorario Via Trieste 67 – 50139 Firenze

Tel. 055473151 Fax 0558314600

Posta elettronica: consulecuadofi@mclink.it

CIRCOSCRIZIONE: Toscana

PERUGIA

Consolato Onorario Via Briganti 73 – Perugia

Tel. 0755004045/0755057316 Fax 0755005209

CIRCOSCRIZIONE: Umbria, Marche

EGITTO

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Salaria 267 (Villa Savoia) – 00199 Roma

Tel. 0684241896 Fax 0685301175

CIRCOSCRIZIONE: Lazio, Umbria, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo

MILANO

Consolato Generale Via Gustavo Modena 3 – 20129 Milano

Tel. 0229516360

Fax 0229518194/0229510352

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche

EL SALVADOR

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via G. Castellini 13 – 00197 Roma

Tel. 068076605 Fax 068079726

MILANO

Consolato Generale Via Carlo Botta 19 – 20132 Milano

Tel. 0255017890 Fax 0255017898

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

TORINO

Consolato Generale Onorario Corso Re Umberto 3 – 10128 Torino

Tel. 0115613411/0116602992

Fax 0118131692

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta

GENOVA

Consolato Onorario Via Bacigalupo 4/19 – 16122 Genova

Tel. 010812681 Fax 010870637

CIRCOSCRIZIONE: Liguria

NAPOLI

Consolato Onorario Via Ponte di Tappia 82 – 80133 Napoli

Tel. 0815520217 Fax 0815519317

CIRCOSCRIZIONE: Campania, Basilicata, Calabria

ERITREA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Boncompagni 16/b – 00187 Roma

Tel. 0642741293 Fax 0642086806

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni e/o Province rientranti nelle Circoscrizioni dei Consolati presenti in Italia.

MILANO

Consolato Via Carlo Goldoni 1 – 20129 Milano

Tel. 0276014484/0276396386

Fax 0276390468

CIRCOSCRIZIONE: Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

ESTONIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Viale Liegi 28 int. 5 – 00198 Roma

Tel. 068440751 Fax 06844075119

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana

FIRENZE

Consolato Onorario Via A. Lamarmora 55 – 50100 Firenze

Tel. 055580955

CIRCOSCRIZIONE: Toscana

MILANO

Consolato Onorario Galleria Passarella 2 – 20122 Milano

Tel. 0276008605 Fax 02784311

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

TORINO

Consolato Onorario Via Andrea Doria 15 – 10123 Torino

Tel. 0118171307 Fax 0118395975

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte

ETIOPIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via A. Vesalio 16 – 00161 Roma

Tel. 064403653/064403635 Fax 064403676

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Viale Bruxelles, 73-75 - 00198 Roma

Tel. 0684241109/068411470 Fax 0684241131

TREVISO

Consolato Generale Onorario Piazza Calvi – 35015 Conegliano (Treviso)

Tel. e Fax 0438451379

CIRCOSCRIZIONE: Veneto

MILANO

Consolato Onorario Viale delle Rimembranze di Greco 8

20100 Milano

FILIPPINE

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via delle Medaglie d'Oro 112/114 - 00136 Roma

Tel. 0639746621/0639746781/0639746771/0639746717 Fax 0639740872

CIRCOSCRIZIONE: Lazio, Abruzzo, Toscana

MILANO

Consolato Generale Via Santa Maria Segreta 6 – 20123 Milano

Tel. 028051400/028051270 Fax 02878797

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

TORINO

Consolato Generale Onorario Corso Vinzaglio 23 – 10121 Torino

Tel. 0115617154 Fax 011548271

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta

GABON

ROMA

Consolato Generale Onorario Via dell'Urbanistica 15 – 00144 Roma

Tel. 065923276

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto Liguria,

Lombardia, Puglia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Campania

BARI

Consolato Onorario Via Finizia 1 – 70052 Bisceglie (BA)

Tel. 0803921270/0803955158

Fax 0803924942

CIRCOSCRIZIONE: Puglia

GENOVA

Consolato Onorario Via G. D'Annunzio 91 – 16121 Genova

Tel. 01053961 Fax 0105396264

CIRCOSCRIZIONE: Liguria

MILANO

Consolato Onorario Via Emilio De Marchi 1 – 20125 Milano

Tel. 0266986896

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

NAPOLI

Consolato Onorario Via Melisurgo 15 – 80133 Napoli

Tel. 0815519723 Fax 0815524925

CIRCOSCRIZIONE: Campania

TRIESTE

Consolato Onorario Via San Nicolò 14 – 34121 Trieste

Tel. 040369070 Fax 040370321

CIRCOSCRIZIONE: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia

GEORGIA

ROMA

Sezione Consolare Palazzo Pierret – Vicolo del Bottino 10

00187 Roma

Tel. e Fax 0669941990

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana

GHANA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Ostriana 4 – 00199 Roma

Tel. 0686215691/0686219307/0686217191

Fax 0686325762

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni

comprese nella Circoscrizione del Consolato di Milano

MILANO

Consolato Onorario Via Superga 6 – 20127 Milano

Tel. 026696440 Fax 026696227

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria

NAPOLI

Consolato Onorario Via Firenze 54 – 80142 Napoli

Tel. 081281511 Fax 0815543224

CIRCOSCRIZIONE: Campania

GIORDANIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via G. Marchi 1/b – 00161 Roma

Tel. 0686205303 Fax 068606122

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto Lombardia, Piemonte

TORINO

Consolato Generale Onorario Via del Carmine 34 – 10122 Torino

Tel. 0115214141 Fax 0115212453

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte

MILANO

Consolato Onorario Via Fieno 3 – 20123 Milano

Tel. 028692903 Fax 028692850

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

GUATEMALA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via dei Colli della Farnesina 128 – 00194 Roma

Tel. 0636307392/0636303750 Fax 063291639

CIRCOSCRIZIONE: Roma, L'Aquila, Teramo, Chieti

CATANIA

Consolato Onorario Via Etnea 502 – 95128 Catania

Tel. 095502928 Fax 095502925

CIRCOSCRIZIONE: Sicilia, Calabria

GENOVA

Consolato Onorario Via Maragliano 2/2 – 16121 Genova

Tel. 0105530086 Fax 010542031

CIRCOSCRIZIONE: Liguria

MILANO

Consolato Onorario Vicolo Calusca 2 – 20123 Milano

Tel. 0289402918 Fax 0289403034

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

NAPOLI

Consolato Onorario Piazza dei Martiri 30 – 80121 Napoli

Tel. e Fax 0817643032

CIRCOSCRIZIONE: Campania, Puglia, Basilicata

TORINO con residenza CUNEO

Consolato Onorario c/o L.V.I.A. Corso IV Novembre 28

12100 Cuneo

Tel. 0171696975 Fax 0171602558

Ufficio di Torino Via Borgosesia 30 – 10100 Torino

Tel. 0117412507

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta

TRIESTE

Consolato Onorario Piazza dell'Unità d'Italia 7 - 34121 Trieste

Tel. 04067027370 Fax 04067027371

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia

INDIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via XX Settembre 5 – 00187 Roma

Tel. 064884642-3-4-5 Fax 064819539

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni

comprese nelle Circoscrizioni degli altri Consolati presenti in Italia.

MILANO

Consolato Generale Via Larga 16 – 20122 Milano Tel. 028057691

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

GENOVA

Consolato Onorario Salita S. Caterina 4/5 – 16123 Genova

Tel. 0105531459 Fax 5531286

CIRCOSCRIZIONE: Liguria

LIVORNO

Consolato Onorario Compagnia Italiana Finanziaria

Piazza Cavour 12 – 57125 Livorno

Tel. 0586846111

CIRCOSCRIZIONE: Toscana, Emilia-Romagna

INDONESIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Campania 55 – 00187 Roma

Tel. 064200911 Fax 064880280

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le

Province rientranti nelle Circoscrizioni degli altri Consolati Onorari presenti in Italia.

GENOVA

Consolato Onorario Piazza Piccapietra 9 – 16121 Genova

Tel. 0105398429 Fax 0105398409

CIRCOSCRIZIONE: Liguria, Piemonte

NAPOLI

Consolato Onorario Via Cervantes 55/27 – 80133 Napoli

Tel. 0815519694 Fax 0815518529

CIRCOSCRIZIONE: Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna

TRIESTE

Consolato Onorario Via Piazza San Giovanni 6 – 34122 Trieste

Tel. 040361266 Fax 040766300

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia, Veneto

IRAN

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Nomentana 361 – 00162 Roma

Tel. 0686214478-9/0686214480

Fax 0686215287

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto quello compreso nella Circoscrizione del Consolato Generale di Milano

MILANO

Consolato Generale Piazza Diaz 6 – 20123 Milano

Tel. 028052615/028055852 Fax 0272001189

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria

JUGOSLAVIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata Via dei Monti Parioli 20 – 00197 Roma

Tel. 063200805/063200796/063200848

Fax 063200868

CIRCOSCRIZIONE: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Marche, Sardegna, Umbria, Toscana

MILANO

Consolato Generale Via Matilde Serao 1 – 20144 Milano

Tel. 024812490/024812019

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta

TRIESTE

Consolato Generale Strada del Friuli 54 – 34136 Trieste

Tel. 040410125-6

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto

BARI

Consolato Piazza A. Moro 61 – 70100 Bari

Tel. 0805216327 Fax 0805216357

CIRCOSCRIZIONE: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

KENIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Archimede 164 – 00197 Roma

Tel. 068082714/068082717-18

Fax 068082707

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Province rientranti nella Circoscrizione del Consolato Onorario di Trieste

TRIESTE

Consolato Onorario Corso Italia 21 – 34121 Trieste

Tel. 040630284

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia

LETTONIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Viale Liegi, 42 int. 4-5 - 00198 Roma

Tel. 068841227 Fax 068841239

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto la Provincia di Firenze

FIRENZE

Consolato Onorario Via Suor Maria Celeste 1 – 50125 Firenze

Tel. 055224597 Fax 055222090

CIRCOSCRIZIONE: Firenze

TRIESTE

Consolato Onorario Corso Italia 21 – 34121 Trieste

Tel. 040630284 Fax 0403473095

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia

LIBANO

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via G. Carissimi 38 – 00198 Roma

Tel. 068537211 Fax 068411794

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Province e le Regioni rientranti nella Circoscrizione del Consolato di Milano e Trieste

MILANO

Consolato Generale Via Larga 26 – 20122 Milano

Tel. 0286454540 Fax 0272000468

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige

TRIESTE

Consolato Onorario Via Valdirivo 34 – 34132 Trieste

Tel. 040638441 Fax 040365234

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia

LIBIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ufficio Popolare

Via Nomentana 365 – 00162 Roma

Tel. 0686320951 Fax 0686205473

CIRCOSCRIZIONE: Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna

MILANO

Consolato Generale Via Baracchini 7 – 20123 Milano

Tel. 0286464285

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

PALERMO

Consolato Generale Viale della Libertà 171 – 90143 Palermo

Tel. 091343930-1 - **CIRCOSCRIZIONE:** Sicilia

LITUANIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via di Villa Grazioli 9 – 00198 Roma

Tel. 068559052/068540482 Fax 068559053 - **CIRCOSCRIZIONE:** Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto i Consolati rientranti nelle Circoscrizioni di Mestre, Milano, Firenze

FIRENZE

Consolato Onorario Via degli Alfani 68 – 50121 Firenze

Tel. 055264474 Fax 055283481

CIRCOSCRIZIONE: Toscana

MILANO

Consolato Onorario Palazzo dei Congressi W.T.C.-Strada 1-Scala A

20090 Assago Milanofiori (Milano)

Tel. 0282473290 Fax 0282473289

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

VENEZIA

Consolato Onorario Palazzo Gradenigo

Santa Croce – Rio Marin 764 – 30100 Venezia

Tel. 0415241131 Fax 0445530520

CIRCOSCRIZIONE: Veneto, Emilia-Romagna

MADAGASCAR

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Riccardo Zandonai 84/a – 00194 Roma

Tel. 0636307797/0636300183 Fax 063294306

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni e/o Provincie rientranti nelle Circoscrizioni di altri Consolati presenti in Italia

GENOVA

Consolato Onorario Via Porta d'Archi 10/9 – 16121 Genova

Tel. 010592490 Fax 010541260

CIRCOSCRIZIONE: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta

MAROCCO

MILANO

Consolato Generale Via Ponte Seveso 25 – 20125 Milano

Tel. 0267073413/0267073414 Fax 026701750

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia
ROMA

Consolato Generale Via Monte Autore 4 – 00141 Roma

Tel. 0687180279/0687280309

CIRCOSCRIZIONE: Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Calabria,
Sicilia, Sardegna

BOLOGNA

Consolato Via San Donato 2 – 40127 Bologna

Tel. 0516332202 Fax 051502633

CIRCOSCRIZIONE: Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche

TORINO

Consolato Via Belfiore 27 – 10129 Torino

Tel. 0116506482 Fax 0116596065

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta

MAURITANIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Giovanni Paisiello 26 – 00198 Roma

Tel. 0685351530 Fax 0685351441

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana

MOLDOVA

BARI

Consolato Onorario Corso Vittorio Emanuele II, 161 – 70100 Bari

Tel. 0805211927/3473881739 Fax 0805241927

CIRCOSCRIZIONE: Puglia, Basilicata, Molise

MILANO

Consolato Onorario Via Mascheroni 23 – 20145 Milano

Tel. 0248010473

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto
Puglie, Basilicata, Molise

MOZAMBICO

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Filippo Corridori 14 – 00100 Roma

Tel. 0637514852/0637514675 Fax 0637514699

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto Milano

MILANO

Consolato Onorario Via R. Lepetit 4 – 20124 Milano

Tel. 0266711940/0266711934 Fax 0266711922

CIRCOSCRIZIONE: Milano

NIGER

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via A. Baiamonti 10 – 00195 Roma

Tel. 063729013 Fax 0637518017

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana

MILANO

Consolato Onorario Via Monte Grappa 18 – 20100 Milano

Tel. e Fax 023543798

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

NAPOLI

Consolato Onorario Galleria Umberto I, 27 – 80132 Napoli

Tel. 0815511249 Fax 0815525528

CIRCOSCRIZIONE: Campania

NIGERIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Orazio 14/18 – 00193 Roma

Tel. 066896672/066896243/066896249

066896231 Fax 066832528

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana

PAKISTAN

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via della Camilluccia 682 – 00135 Roma

Tel. 0636301775/063294836

Fax 0636301936/063296660

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto Campania, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna

NAPOLI

Consolato Onorario Via Cinthia – Parco S. Paolo is. 21/23

80126 Napoli

Tel. 0812412113 Fax 0817676793

CIRCOSCRIZIONE: Campania, Puglia

PERU'

MILANO

Consolato Generale Via Giacosa 31 – 20127 Milano

Tel. 0226821276/0226821469 Fax 0226821752

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

ROMA

Consolato Generale Via degli Appennini 46 – 00198 Roma

Tel. 068848320 Fax 068848273

CIRCOSCRIZIONE: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna

NAPOLI

Consolato Generale Onorario Via C. Colombo 45 – 80133 Napoli

Tel. 0815510060/0815525619 Fax 0815513138

CIRCOSCRIZIONE: Sicilia, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia

FIRENZE

Consolato Onorario Via dei Della Robbia 38 – 50132 Firenze

Tel. 0552343345 Fax 0552346268

CIRCOSCRIZIONE: Toscana

TORINO

Consolato Onorario Corso Moncalieri 3 – 10131 Torino

Tel. 0118192532/0118161461

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta

TRIESTE

Consolato Onorario Via San Francesco 10 – 34123 Trieste

Tel. 040370169

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige

POLONIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via P.P. Rubens 20 – 00197 Roma

Tel. 063216073/063233245 Fax 063223990

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica italiana eccetto le Regioni e/o Province rientranti nelle Circoscrizioni degli altri Consolati presenti in Italia

MILANO

Consolato Generale Corso Vercelli 56 – 20145 Milano

Tel. 0248018978/0248019084/0248019312

Fax 0248020345

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna

BARI

Consolato Onorario Via Caccuri 7 Trav. Matarrese – 70124 Bari

Tel. e Fax 0805616786

CIRCOSCRIZIONE: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

BOLOGNA

Consolato Onorario Strada Maggiore 24 – 40125 Bologna

Tel. 051228909/051229030 Fax 051227238

CIRCOSCRIZIONE: Emilia-Romagna

GENOVA

Consolato Onorario Via C. R. Ceccardi 2/10 – 16121 Genova

Tel. 010587151

CIRCOSCRIZIONE: Liguria

PADOVA

Consolato Onorario Passaggio E.L. Corner Piscopia 10 int.17

35137 Padova - Tel. 0498766366

CIRCOSCRIZIONE: Veneto (esclusa Venezia), Friuli Venezia Giulia

REGGIO CALABRIA

Consolato Onorario Via Treviso 25 – 89125 Reggio Calabria

Tel. 0965891920

CIRCOSCRIZIONE: Calabria

ROMANIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Nicolò Tartaglia 36 – 00197 Roma

Tel. 068084423/068084529 Fax 068084995

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni comprese nella Circoscrizione dei Consolati presenti in Italia

MILANO

Consolato Generale Via Gignese 2 – 20100 Milano

Tel. 0240074018 Fax 0240074023

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana

FIRENZE

Consolato Generale Onorario Via Borgo Pinti 20 – 50121 Firenze

Tel. 055240601 Fax 0552480261

CIRCOSCRIZIONE: Toscana

BARI

Consolato Onorario Via Zuppetta 7/d – 70121 Bari

Tel. 0805248219 Fax 0805247645

CIRCOSCRIZIONE: Puglia

TORINO

Consolato Onorario Via Muratori 11 – 10100 Torino

0114362316 Fax 0115214858

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte

TREVISO

Consolato Onorario Via Pietro Bembo 79 – 31001 Asolo (TV)

Tel. 0423952055 Fax 0423529977

CIRCOSCRIZIONE: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

RUSSIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Nomentana 116 – 00161 Roma

Tel. 0644234149/0644235625

Fax 0644234031

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni e/o le Province rientranti nelle Circoscrizioni degli altri Consolati esistenti in Italia

MILANO

Consolato Generale Via Sant'Aquilino 3 – 20148 Milano

Tel. 0248755912/0248706041

Fax 0226861054

CIRCOSCRIZIONE: Milano e Provincia, Torino e Provincia, Venezia

GENOVA

Consolato Via Ghirardelli Pescetto 16 – 16167 Genova

Tel. 0103726047/0103726304

Fax 010535140

CIRCOSCRIZIONE: Genova e Provincia

FIRENZE

Consolato Onorario c/o Nuovo Pignone – Via F. Matteucci 2

50127 Firenze

Tel. 0554233370 Fax 0554232908

CIRCOSCRIZIONE: Firenze

NAPOLI

Consolato Onorario Via Petrarca 50 – 80122 Napoli

Tel. 0817690759 Fax 0815551221

CIRCOSCRIZIONE: Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

VENEZIA

Consolato Onorario Dorsoduro 2545 – 30123 Venezia

Tel. 0415232548 Fax 023559010

CIRCOSCRIZIONE: Venezia

SENEGAL

ROMA

Sezione Consolare

Lungotevere di Sangallo 3 – 00186 Roma

Tel. 066872353 Fax 0668219294

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Province e/o Regioni rientranti nelle Circoscrizioni di altri Consolati presenti in Italia

MILANO

Consolato Via Lazio 4 – 20100 Milano

Tel. 0254107550 Fax 0254115799

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

CATANIA

Consolato Onorario Via Monaca Santa 19 – 95128 Catania

Tel. 095447755

CIRCOSCRIZIONE: Sicilia

FIRENZE

Consolato Onorario Via Borgo San Lorenzo 1 – 50123 Firenze

Tel. 055216999 Fax 0552381984

CIRCOSCRIZIONE: Firenze

GENOVA

Consolato Onorario Via Fieschi 1 – 16121 Genova

Tel. 010590065/010531151

CIRCOSCRIZIONE: Liguria

NAPOLI

Consolato Onorario Via Melisurgo 15 – 80133 Napoli

Tel. 0815525268 Fax 0815510212

CIRCOSCRIZIONE: Campania

TORINO

Consolato Onorario Corso Sebastopoli 44 – 10134 Torino

Tel. 0113197923 Fax 0113197915

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte

SIERRA LEONE

NAPOLI

Consolato Generale Onorario Via Generale Orsini 42 – 80132 Napoli

Tel. 0817640866 Fax 0817648944

CIRCOSCRIZIONE: Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia

MILANO

Consolato Onorario c/o Francorosso Incentive

Corso Venezia 14 – 20121 Milano

Tel. 0277301 Fax 027730348

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino- Alto Adige

ROMA

Consolato Onorario Viale Bruno Buozzi 58 – 00197 Roma

Tel. 068077509 Fax 063217138

CIRCOSCRIZIONE: Lazio

SLOVACCHIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Colli della Farnesina 144 – 00194 Roma

Tel. 06367151 Fax 0636715265

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni e/o Province rientranti nelle Circoscrizioni degli altri Consolati Presenti in Italia

FIRENZE

Consolato Onorario Via Lamarmora 39 – 50121 Firenze

Tel. 055579531 Fax 055575944

CIRCOSCRIZIONE: Toscana

PALERMO

Consolato Onorario Via Castelforte 101/c – 90100 Palermo

Tel. 091454788 Fax 091454492

CIRCOSCRIZIONE: Sicilia

TRIESTE

Consolato Onorario Via Torre Bianca 43 – 34100 Trieste

Tel. 040631920 - **CIRCOSCRIZIONE:** Friuli – Venezia Giulia

SLOVENIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Leonardo Pisino 10 – 00197 Roma

Tel. 068081075 Fax 068081471

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni rientranti nella Circoscrizione del Consolato Generale di Trieste

TRIESTE

Consolato Generale Via San Giorgio 1 – 34123 Trieste

Tel. 040307855/040306448 Fax 040308266

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta

CALTANISSETTA

Consolato Onorario Viale della Regione 54 – 93100 Caltanissetta

Tel. 0934563168 Fax 0934561270 - **CIRCOSCRIZIONE:** Sicilia

SRI LANKA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Adige 2 – 00198 Roma

Tel. 068554560/068840801 Fax 0684241670

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica italiana eccetto Campania, Liguria, Calabria

GENOVA

Consolato Onorario Mura di S. Chiara 1 – 16128 Genova

Tel. 010593345 **CIRCOSCRIZIONE:** Liguria

SUDAN

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Lazzaro Spallanzani 24 – 00161 Roma

Tel. 064404377/064402358/064403639

Fax 064402358

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana

TANZANIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Cesare Beccaria 88 - 00196 Roma

Tel. 0636005234 Fax 063216611

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni rientranti nelle Circoscrizioni degli altri Consolati presenti in Italia

MILANO

Consolato Onorario Via S. Sofia 12 – 20122 Milano

Tel. 0258307534 Fax 0258307499

CIRCOSCRIZIONE: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

THAILANDIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Villa Thai – Via Nomentana 132 – 00162 Roma

Tel. 0686204381/0686204382 Fax 0686208399

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni e/o Province rientranti nelle Circoscrizioni degli altri Consolati presenti in Italia

GENOVA

Consolato Generale Onorario Via D. Fiasella 4 – 16121 Genova

Tel. 0105492500 Fax 010591392

CIRCOSCRIZIONE: Liguria

MILANO

Consolato Generale Onorario Viale Berengario 15 – 20149 Milano

Tel. 02460299 Fax 024988439

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia

NAPOLI

Consolato Generale Onorario Viale Virgilio 5 (Posillipo) – 80132 Napoli

Tel. 0817690959 Fax 0815536107

CIRCOSCRIZIONE: Campania

TORINO

Consolato Generale Onorario Via Genovesi 2 – 10128 Torino

Tel. 011503809 Fax 0115806180

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta

TUNISIA

PALERMO

Consolato Generale Piazza Ignazio Florio 24 – 90139 Palermo

Tel. 091328996/091321231

CIRCOSCRIZIONE: Sicilia

GENOVA

Consolato Via XX Settembre 2 / int. 13 - 16121 Genova

Tel. 0105702102/0105702091 Fax 0105702117

CIRCOSCRIZIONE: Emilia-Romagna, Liguria

MILANO

Consolato Viale Bianca Maria 8 – 20129 Milano

Tel. 0254100500/0254100475 Fax 0254100400

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia

NAPOLI

Consolato Centro Direzionale Isola F 10 – 80143 Napoli

Tel. 0817345161/0817345171 Fax 0817345163

CIRCOSCRIZIONE: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria
ROMA

Consolato Viale Egadi 13 – 00141 Roma

Tel. 0687183159/0687188006

CIRCOSCRIZIONE: Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna
NOVARA

Consolato Onorario c/o Camera di Commercio – Via Avogadro 4

28100 Novara

Tel. 0321620671 Fax 0321390309

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta

TURCHIA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Palestro 28 – 00185 Roma

Tel. 064469932/064469933 Fax 064941526

CIRCOSCRIZIONE: Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, Puglia, Campania,
Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Sardegna

MILANO

Consolato Generale Via San Barnaba 30 – 20122 Milano

Tel. 025513370/0255182358 Fax 0255181811

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,
Marche, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige

BARI

Consolato Generale Onorario Via Fiume 69 – 70018 Rutigliano (Bari)

Tel. 0804779111-211 Fax 0804762056

CIRCOSCRIZIONE: Puglia

FIRENZE

Consolato Generale Onorario Via Dante Castiglione 8 – 50123 Firenze

Tel. 0552335560 Fax 0552306371

CIRCOSCRIZIONE: Firenze, Pisa, Siena, Perugia

GENOVA

Consolato Generale Onorario Piazza de Ferrari 4 – 16121 Genova

Tel. 0102474354 Fax 0102474599

CIRCOSCRIZIONE: Genova

SIRACUSA

Consolato Onorario Generale Viale Tica 197 – 96100 Siracusa

Tel. 0931512612/0931511933

CIRCOSCRIZIONE: Siracusa, Ragusa, Enna, Messina, Catania
TORINO

Consolato Generale Onorario Via Magenta 57 – 10128 Torino
Tel. e Fax 011544050

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte eccetto Novara
TRIESTE

Consolato Generale Onorario c/o Samer & Co. Shipping – Piazza Unità
d'Italia 7
34121 Trieste
Tel. 0406702711 Fax 04067027300

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
VENEZIA

Consolato Generale Onorario c/o Agenzia Bassani S.p.A.
Via XXII Marzo 2414 – 30124 Venezia
Tel. 0415230707 Fax 0412413239
CIRCOSCRIZIONE: Veneto

UCRAINA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Palestro 30 – 00185 Roma
Tel. 0644700172-174 Fax 0644700181

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il Territorio della Repubblica Italiana
FIRENZE

Consolato Onorario Via della Mattonaia 46 – 50121 Firenze
Tel. 0552476064

CIRCOSCRIZIONE: Toscana, Umbria

NAPOLI

Consolato Onorario Via Posillipo 69/7, Villa Mimosa - 80123 Napoli
Tel. e Fax 0815234959

CIRCOSCRIZIONE: Campania, Calabria, Basilicata

TREVISO

Consolato Onorario c/o Veneta Cucine – Via Paris Bordone 84
31030 Biadene di Mezzacorona (TV)
Tel. 04222847203

CIRCOSCRIZIONE: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige,
Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna

UGANDA

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Emilio Quirino Visconti 8 – 00193 Roma

Tel. 063225220/063207232 Fax 063203174

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana

GENOVA

Consolato Onorario Via Assarotti 10/13 – 16122 Genova

Tel. 0108392963 Fax 0108392961

CIRCOSCRIZIONE: Genova

MILANO

Consolato Onorario Via S. Sofia 22 – 20122 Milano

Tel. 0289015364 Fax 0286455453

CIRCOSCRIZIONE: Milano

UNGHERIA

ROMA

Sezione Consolare

Via Messina 15 – 00198 Roma

Tel. 0644249938/0644249939 Fax 0644249908

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni e/o Province le cui Circoscrizioni ricadano sotto i Consolati presenti in Italia.

MILANO

Consolato Generale Via Gasparotto 1 – 20123 Milano

Tel. 0267382924 Fax 0248021352

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia

PERUGIA

Consolato Generale Onorario Piazzale Giotto 8 – 06121 Perugia

Tel. 07558221 Fax 07530859/07535241

CIRCOSCRIZIONE: Umbria

VENEZIA

Consolato Generale Onorario San Marco 286 – 30124 Venezia

Tel. 0415239408 Fax 0415225632

CIRCOSCRIZIONE: Trentino-Alto Adige, Veneto (escluse Padova, Vicenza, Verona)

BARI

Consolato Onorario Via Turati 12 – 70125 Bari

Tel. 0805421704 Fax 0805241704

CIRCOSCRIZIONE: Puglia, Basilicata

BOLOGNA

Consolato Onorario Via Santa Caterina 55 – 40123 Bologna

Tel. 051331708 Fax 0516448197

CIRCOSCRIZIONE: Emilia-Romagna

FIRENZE

Consolato Onorario Via Belgio 2 – 50126 Firenze

Tel. e Fax 0556531817

CIRCOSCRIZIONE: Firenze

GENOVA

Consolato Onorario Via R. Ceccardi 4/20 – 16121 Genova

Tel. 0105702210 Fax 010586083

CIRCOSCRIZIONE: Liguria

NAPOLI

Consolato Onorario Via Toledo 156 - 80133 Napoli

Tel. 0815511110 Fax 0815523953

CIRCOSCRIZIONE: Campania

PALERMO

Consolato Onorario Viale delle Alpi 30 – 90144 Palermo

Tel. e Fax 0916850947

CIRCOSCRIZIONE: Provincie di Palermo, Caltanissetta, Trapani, Enna

TORINO

Consolato Onorario Studio Legale – Via Solferino 7 – 10121 Torino

Tel. 0115629698 Fax 011546378

CIRCOSCRIZIONE: Piemonte, Valle d'Aosta

TRIESTE

Consolato Onorario Via Francesco Parisi 14 - 34147 Trieste

Tel. 0408330477

CIRCOSCRIZIONE: Friuli-Venezia Giulia

VERONA

Consolato Onorario Via Leoncino 30 – 37121 Verona

Tel. 0458074331

Fax 0458074093/0458011394

CIRCOSCRIZIONE: Verona, Padova, Vicenza, Mantova

URUGUAY

ROMA

Sezione Consolare presso Ambasciata

Via Vittorio Veneto 183 – 00187 Roma

Tel. 064821776/064821777 Fax 064823695

CIRCOSCRIZIONE: Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria, Marche

MILANO

Consolato Generale Piazza A. Diaz 7 – 20123 Milano

Tel. 028056786 Fax 0286464977

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia (esclusa Como), Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta

BOLOGNA

Consolato Onorario Piazza G. Galilei 6 – 40100 Bologna

Tel. 051273137

CIRCOSCRIZIONE: Emilia-Romagna

GENOVA

Consolato Onorario Via Cantore 8/g-43 – 16149 Genova

Tel. 0106454572 Fax 0106458624

CIRCOSCRIZIONE: Genova

LIVORNO

Consolato Onorario Scali D'Azeglio 52 – 57123 Livorno

Tel. 0586883163 Fax 0586897087

CIRCOSCRIZIONE: Toscana

PADOVA

Consolato Onorario Riviera San Benedetto 130 – Padova

Tel. 0498722384 Fax 049872270

CIRCOSCRIZIONE: Veneto, Friuli-Venezia Giulia

VENEZUELA

ROMA

Sezione Consolare Viale Bruno Buozzi 107 – 00197 Roma

Tel. 063216578/063221458 Fax 063208028

CIRCOSCRIZIONE: Tutto il territorio della Repubblica Italiana eccetto le Regioni e/o Province rientranti nelle Circoscrizioni degli altri Consolati presenti in Italia

MILANO

Consolato Generale Largo Toscanini 1 – 20121 Milano

Tel. 0276006270 Fax 0276002170

CIRCOSCRIZIONE: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte
NAPOLI

Consolato Generale Via Palepoli 21 – 80132 Napoli
Tel. 0817640550 Fax 0817640207

CIRCOSCRIZIONE: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia
BOLOGNA

Consolato Onorario Via Gramsci 208/a – 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 0517156231

CIRCOSCRIZIONE: Bologna
FIRENZE

Consolato Onorario Via Giambologna 10 – 50132 Firenze
Tel. 055588082

CIRCOSCRIZIONE: Firenze



Indice

PREFAZIONE di Rosa Iervolino Russo	pag. III
I QUADERNI DELLA FONDAZIONE PREZIOSI STRUMENTI DI LAVORO .. di Bruno Cosentini	pag. V
LACERAZIONE E DISAGIO DELL'IDENTITÀ	pag. 1
CHI È MINORE	pag. 5
La normativa interna	
Il diritto internazionale privato e le convenzioni	
CHI È STRANIERO	pag. 9
La cittadinanza	
I diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione	
La definizione di minore straniero non accompagnato	
Una riforma della legge sulla cittadinanza	
CHE FARE	pag. 15
Premessa	
Accertamento delle generalità e dell'età	
Accertamento dello stato di abbandono	
Le comunicazioni	
Le indagini	
I fattori da valutare	
IL RICOVERO URGENTE EX ART. 403 C.C.	pag. 21
IL COMITATO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	pag. 27
L'articolo 33 T.U. 286/1998	

Le critiche

La valutazione dell'interesse del minore

I compiti del Comitato

COMITATO MINORI STRANIERI: LE PROCEDURE pag. 31

Le linee guida

La circolare del 14. 10. 02

Le osservazioni mosse alle procedure del Comitato

RESPINGIMENTO, ESPULSIONE, RIMPATRIO ASSISTITO pag. 39

Premessa

Il respingimento

L'espulsione

Il rimpatrio assistito

Criteri per il rimpatrio

UN TUTORE PER IL MINORE STRANIERO pag. 47

Il giudice tutelare

Il tutore

IL PERMESSO DI SOGGIORNO pag. 53

Il permesso di soggiorno in generale

Permesso per motivi familiari

Permesso per affidamento

Permesso per motivi di protezione sociale

Permesso per asilo politico

Permesso per minore età

Le critiche al permesso di soggiorno concesso per minore età

La conversione del permesso di soggiorno al compimento
della maggiore età

La procedura per la richiesta del permesso di soggiorno

Carta di soggiorno

L'ARTICOLO 31 COMMA 3 T.U. 286/98	pag. 63
La norma e l'interpretazione	
Il superiore interesse del minore alla permanenza dei familiari in Italia	
Il procedimento	
LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE	pag. 71
Che cosa è la mediazione	
Per una definizione della mediazione	
Chi è il mediatore	
Il perché della mediazione culturale	
Il T.U. sull'immigrazione e la mediazione linguistico – culturale	
La mediazione culturale nella giustizia	
La mediazione culturale nella sanità	
La mediazione culturale e la scuola	
IL MINORE STRANIERO E LA SCUOLA	pag. 81
L'inserimento del minore straniero ed il supporto educativo	
La normativa di riferimento	
I cambiamenti	
IL MINORE STRANIERO E LA SALUTE	pag. 89
Premessa	
I dati	
Salute e assistenza per il minore regolarmente presente	
Salute e assistenza per il minore clandestino o irregolare	
I REATI DEI MINORI EXTRACOMUNITARI	pag. 95
MINORI STRANIERI E PROCESSO PENALE	pag. 99
Premessa	
L'identificazione	
Gli istituti processuali e il minore straniero	

L'APPROCCIO AL MINORE STRANIERO	pag. 107
Risposte uguali per utenze diverse	
Il colloquio con il minore straniero e l'ottica multicontestuale	
 NORME FONDAMENTALI IN MATERIA D'IMMIGRAZIONE, ASILO, CITTADINANZA	 pag. 113
 BIBLIOGRAFIA	 pag. 117
 APPENDICE 1	 pag. 119
I siti di maggiore interesse riguardanti i minori stranieri	
 APPENDICE 2	 pag. 125
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	
Regolamento del Comitato per minori stranieri	
Rifugiati e richiedenti asilo	
 APPENDICE 3	 pag. 215
Elenco delle Ambasciate e Consolati a più frequente immigrazione in Italia	

GLI AUTORI

PAOLO GIANNINO, magistrato, è presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno. Da venti anni giudice per i minorenni, relatore in numerosissimi convegni attinenti le problematiche dei minori, del disagio, della prevenzione, è autore di numerosissimi articoli e di volumi riguardanti tali tematiche. Si segnalano tra gli altri "Il processo penale minorile" (Cedam, II ed. 1997). "I servizi di assistenza ai minori," in collaborazione con P. Avallone, (Cedam 2000). "Il diritto minorile" (Laterza 2000), ed è coautore de "I diritti dei minori e della famiglia", opera in cd rom (De Agostani, 2001-2002).

PIERO AVALLONE, magistrato, è giudice del tribunale per i minorenni di Napoli. Dopo l'esperienza di Pretore è da dodici anni giudice dei minori avendo esercitato anche le funzioni di sostituto procuratore della repubblica per i minorenni. È autore di articoli e volumi a tematiche minorili tra i quali si segnalano "I servizi di assistenza ai minori", in collaborazione con Paolo Giannino, (Cedam 2000) ed è coautore del cd rom edito dalla De Agostini (2001-2002) "I diritti dei minori e della famiglia".

I Quaderni della Fondazione

Anno I - N. 1 - Giugno 2004

Direttore responsabile: Pino Pelloni

Supplemento al N. 19 di Infanziafelix

Aut. Trib. Napoli N. 5227 del 20 Luglio 2001



RICCARDO MARASSI, 47 anni, napoletano, ha disegnato fumetti e vignette fin da giovanissimo ma è solo nell'83 che si monta la testa (completamente pelata), lascia definitivamente il suo lavoro di chimico e si dedica alla satira e al giornalismo.

Esordisce su Paese Sera, poi l'inserto Satyricon di Repubblica, Tango, Il Manifesto, e RaiUno dove riesce finanche a farsi censurare una serie di vignette in una trasmissione per bambini.

Attualmente le sue tavole compaiono sul Mattino, dove lavora come grafico dall'87, sul Messaggero e su Linus.

La vignetta della copertina è di Riccardo Marassi

Stampa: Gemmagraf Editore
00193 Roma - Lungotevere Prati, 16
Finito di stampare nel mese di giugno 2004